

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 27 febbraio 1991

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## CORTE COSTITUZIONALE

### SOMMARIO

#### SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 82. Ordinanza 28 gennaio-15 febbraio 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Edilizia - Abusivismo - Inadempimento dell'obbligo di demolizione dell'opera abusiva - Acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del comune dell'area interessata - Natura sanzionatoria di detta misura - Manifesta infondatezza.**

**(Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 15, terzo comma).**

**(Cost., art. 42)**

Pag. 9

N. 83. Ordinanza 28 gennaio-15 febbraio 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Reato militare - Léva militare - Mancanza alla chiamata - Incorporazione del militare imputato o condannato - Estinzione del reato o cessazione degli effetti penali della condanna - Mancata previsione - Richiamo alla sentenza n. 409/1989 - Razionalità della diversificazione del trattamento rispetto all'ipotesi di cui all'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772.- Manifesta infondatezza.**

**(C.P.M.P., art. 151).**

**(Cost., artt. 3 e 27, terzo comma)**

» 10

N. 84. Ordinanza 28 gennaio-15 febbraio 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Codice previgente - Imputato latitante ed irreperibile condannato in contumacia - Impugnazione da parte del difensore d'ufficio privo di specifico mandato - Esclusione - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 315/1990) - Manifesta infondatezza.**

**(C.P.P. 1930, art. 192, terzo comma, quale sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22).**

**(Cost., artt. 3 e 24)**

» 12

N. 85. Ordinanza 28 gennaio-15 febbraio 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Imposte in genere - Evasione fiscale - Dissimulazione di componenti positivi o simulazione di componenti negativi del reddito - Concretizzazione in forme artificiali - Mancata previsione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 35/1991) - Manifesta inammissibilità.**

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 4, primo comma, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516)

Pag. 13

N. 86. Ordinanza 28 gennaio-15 febbraio 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Liberazione anticipata - Procedimento - Interessato detenuto in luogo fuori della circoscrizione del giudice competente - Delega al magistrato di sorveglianza per l'audizione - Richiamo all'ordinanza n. 207/1990 di manifesta inammissibilità - Mera strumentalità dell'attività del magistrato di sorveglianza privo di potere decisorio - Manifesta inammissibilità.**

(C.P.P., art. 666, quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 14

N. 87. Sentenza 28 gennaio-15 febbraio 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Malattia professionale - Danno c.d. biologico a causa delle mansioni lavorative esercitate - Risarcimento - Mancata previsione - Discrezionalità legislativa - Inammissibilità.**

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 2, 3 e 74).

(Cost., artt. 3, 32, primo comma, 35, primo comma, e 38, secondo comma)

» 16

N. 88. Sentenza 28 gennaio-15 febbraio 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Nuovo codice - Norme di attuazione - G.I.P. - Decreto di archiviazione - Requisiti - Inesistenza di elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio - Manifesta infondatezza della *notitia criminis* - Omessa previsione - Richiamo alla sentenza n. 84/1979 - Diversità delle fasi e delle regole anteriormente o successivamente all'esercizio dell'azione penale - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.**

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 125).

(Cost., art. 76)

» 18

N. 89. Ordinanza 28 gennaio-16 febbraio 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Nuovo codice - Rito abbreviato - Dissenso immotivato del p.m. - Insiducabilità da parte del giudice - Inapplicabilità della riduzione della pena *ex* art. 442, secondo comma, del c.p.p. anche a dibattimento concluso - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 81/1991) - Manifesta inammissibilità.**

(C.P.P., artt. 438, primo comma, e 440, primo comma, in relazione all'art. 442, stesso codice; c.p.p., art. 464, primo comma)

» 24

N. 90. Ordinanza 28 gennaio-16 febbraio 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Reato militare - Leva militare - Mancanza alla chiamata - Incorporazione del militare imputato o condannato - Estinzione del reato o cessazione degli effetti penali della condanna - Mancata previsione - Medesima questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 83/1991) - Manifesta infondatezza.**

(C.P.M.P., art. 151).

(Cost., artt. 3 e 27, terzo comma)

Pag. 26

N. 91. Ordinanza 28 gennaio-16 febbraio 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Nuovo codice - Rito abbreviato - Dissenso immotivato del p.m. - Insindacabilità da parte del giudice - Inapplicabilità della riduzione della pena ex art. 442, secondo comma, del c.p.p. anche a dibattimento concluso - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 81/1991) - Manifesta inammissibilità.**

(C.P.P., art. 458, primo e secondo comma)

» 27

N. 92. Ordinanza 28 gennaio-16 febbraio 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Nuovo codice - Giudizio immediato - Dissenso immotivato del p.m. - Insindacabilità da parte del giudice - Inapplicabilità della riduzione della pena ex art. 442, secondo comma, del c.p.p. - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 81/1991) - Manifesta inammissibilità.**

(C.P.P., art. 464, primo comma)

» 28

N. 93. Sentenza 11-16 febbraio 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Impiego pubblico - Università - Idoneità a professore associato - Terza tornata dei giudizi - Tecnici laureati - Esclusione dalla ammissione - Tornata riservata a coloro che avrebbero maturato il diritto in tempo successivo alla prima - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.**

(Legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 5; d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 50).

(Cost., artt. 3 e 97)

» 30

N. 94. Sentenza 11-16 febbraio 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**

**Istruzione pubblica - Regione Sicilia - Istituti di istruzione artistica, professionale e tecnica - Immissione in ruolo di personale già in servizio ma non specializzato - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.**

(Legge regione Sicilia, approvata il 19 luglio 1990, art. 10, sesto comma).

(Statuto speciale della regione siciliana, art. 17).

Istruzione pubblica - Regione Sicilia - Inquadramento in ruolo del personale incaricato della presidenza degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica - Prescindibilità dai titoli di studio e di abilitazione previsti dalla legislazione statale - Norma sostituita con altra diversa disposizione (legge regionale 5 gennaio 1991, n. 2) - Cessazione della materia del contendere.

(Legge regione Sicilia, approvata il 19 luglio 1990, art. 17, secondo comma)

Pag. 33

N. 95. Ordinanza 11-16 febbraio 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Magistrati - Pensioni - Sistema di adeguamento periodico alla media dei miglioramenti stipendiali del personale in servizio realizzati nel triennio da altri settori - Richiesta di sentenza additiva - Discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.

(Legge 19 febbraio 1981, n. 27, art. 2; legge 2 aprile 1979, n. 97, artt. 11 e 12).

(Cost., artt. 3, 36 e 38)

» 36

#### ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 84. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona del 30 ottobre 1990.

Processo penale - Udienza preliminare - Atti delle parti, in particolare: c.t.p. e relative controdeduzioni - Lamentata carente disciplina relativa al contraddittorio processuale - Conseguente lesione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 421).

(Cost., artt. 2, 3 e 24)

Pag. 39

N. 85. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona del 12 novembre 1990.

Processo penale - Udienza preliminare - Richieste istruttorie delle parti - Limiti - Possibilità di proporre solo su impulso del g.i.p. - Impossibilità per lo stesso di nomina del c.t.u. - Lesione del diritto di difesa - Violazione, riguardo all'Amministrazione della giustizia, del principio del buon andamento della p.a.

(C.P.P. 1988, art. 422, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 24 e 97)

» 40

N. 86. Ordinanza del tribunale di Potenza del 15 novembre 1990.

Contratti agrari - Mezzadria - Adeguato apporto del concedente alla conduzione dell'impresa mazzadrile - Esclusione della conversione del rapporto di mezzadria in affitto richiesta dal mezzadro senza il consenso del concedente ove non sussistano congiuntamente le condizioni di cui all'art. 4, lettere a), b), c) e d), della legge n. 29/1990 - Imposizione al concedente dell'onere di documentare la regolare tenuta della contabilità a partire da almeno due anni prima della data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1982, n. 203, al fine di opporsi alla conversione - Ingiustificato trattamento di sfavore del concedente - Incidenza sul diritto di difesa per l'onere di documentazione di situazioni pregresse remote - Lesione dei principi della libertà dell'iniziativa economica privata e degli equi rapporti nello sfruttamento agricolo del suolo - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 138/1984.

[Legge 14 febbraio 1990, n. 28, artt. 2, 4, lettere a), b), c) e d), e 5].

(Cost., artt. 3, 24, 41 e 44)

» 41

N. 87. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 17 ottobre 1990.

**Impiego pubblico - Riscatto di periodi di servizio o di studio - Esclusione della possibilità di revocare la domanda di riscatto di detti periodi o di rinunciare comunque ai benefici derivanti dall'esercizio del relativo diritto - Mancata previsione del diritto al mantenimento in servizio fino al limite dei settanta anni di età in favore di coloro che abbiano esercitato il diritto al riscatto anteriormente all'entrata in vigore del d.-l. n. 413/1988 - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni identiche per la dipendenza della possibilità della revoca della domanda di riscatto dall'esistenza o meno di provvedimento formale sulla stessa - Incidenza sul principio di buon andamento della p.a.**

(D.-L. 27 dicembre 1989, n. 413, art. 1, comma 4-*quiquies*, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37; d.-l. 6 novembre 1989, n. 357, art. 10, sesto comma, convertito in legge 27 dicembre 1989, n. 417).

(Cost., artt. 3 e 97)

Pag. 43

N. 88. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 17 ottobre 1990.

**Impiego pubblico - Riscatto di periodi di servizio o di studio - Esclusione della possibilità di revocare la domanda di riscatto di detti periodi o di rinunciare comunque ai benefici derivanti dall'esercizio del relativo diritto - Mancata previsione del diritto al mantenimento in servizio fino al limite dei settanta anni di età in favore di coloro che abbiano esercitato il diritto al riscatto anteriormente all'entrata in vigore del d.-l. n. 413/1988 - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni identiche per la dipendenza della possibilità della revoca della domanda di riscatto dall'esistenza o meno di provvedimento formale sulla stessa - Incidenza sul principio di buon andamento della p.a.**

(D.-L. 27 dicembre 1989, artt. 413, art. 1, comma 4-*quiquies*, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37; d.-l. 6 novembre 1989, n. 357, art. 10, sesto comma, convertito in legge 27 dicembre 1989, n. 417).

(Cost., artt. 3 e 97)

» 47

N. 89. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 5 marzo 1990.

**Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti enti pubblici (nella specie: Istituto nazionale per il commercio con l'estero) - Indennità di anzianità - Esclusione dal computo di detta indennità della indennità integrativa speciale - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai lavoratori privati e ai dipendenti degli enti locali - Incidenza sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 46/1983, 220, 763 e 821 del 1988.**

(Legge 20 marzo 1975, n. 70, artt. 13 e 26, terzo comma; d.-l. 7 maggio 1980, n. 153, art. 3, convertito in legge 7 luglio 1980, n. 299).

(Cost., artt. 3 e 36)

» 48

N. 90. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona del 29 ottobre 1990.

**Processo penale - Udienza preliminare - Questione pregiudiziale civile inerente allo status di fallito - Sospensione del giudizio penale - Omessa previsione - Possibile conflitto tra giudicato civile e decisione penale.**

(C.P.P. 1988, artt. 2 e 3, n. 1).

(Cost., artt. 2 e 3)

» 51

N. 91. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Trani del 27 settembre 1990.

**Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Omessa istituzione del registro sostitutivo (di cui al d.m. 23 marzo 1983) degli apparecchi misuratori fiscali per il caso di irregolare o mancato funzionamento degli stessi - Assoggettamento, per giurisprudenza della Corte di cassazione, a sanzione penale - Ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio rispetto alle ipotesi di mancato rilascio dello scontrino fiscale e di omessa installazione del registratore di cassa (ritenute più gravi) sanzionate solo amministrativamente - Insussistenza del pericolo di un doloso occultamento di capacità contributiva - Violazione del principio della riserva di legge in materia penale quale conseguenza della inclusione, con provvedimento non legislativo, del registro sostitutivo fra le scritture contabili la cui tenuta è penalmente sanzionata dalla legge sull'I.V.A.**

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 1, sesto comma, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).

(Cost., artt. 3, 25 e 53)

» 52

N. 92. Ordinanza della corte di appello di Perugia del 16 marzo 1990.

**Processo penale - Codice previgente - Imputato contumace - Impugnazione - Prevista esclusione per il difensore anche di fiducia, privo di mandato speciale - Irrazionale deteriore trattamento rispetto all'imputato presente e per la difesa in senso tecnico - Conseguente lesione del diritto di difesa.**

(C.P.P., art. 192, terzo comma, ultimo periodo, modificato dalla legge 23 gennaio 1989, n. 22, art. 2).

(Cost., artt. 3 e 24)

Pag. 55

N. 93. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona del 5 novembre 1990.

**Processo penale - Richiesta di archiviazione non condivisa dal g.i.p. - Restituzione atti al p.m. per ulteriori indagini - Omessa (o parziale) ottemperanza - Lamentata carenza normativa in materia - Obbligatorietà dell'avocazione delle indagini preliminari da parte del p.g. o della corte di appello - Mancata previsione - Trattamento discriminato rispetto all'ipotesi del mancato esercizio dell'azione penale (art. 412, primo comma, del c.p.p.) - Lesione dei principi di buon andamento della p.a., in particolare: Amministrazione della giustizia, nonché dell'obbligatorietà dell'azione penale e della soggezione del giudice alla sola legge.**

(C.P.P. 1988, art. 409, quarto comma, in relazione all'art. 412, secondo comma).

(Cost., artt. 2, 3, 97, 101 e 112)

» 56

N. 94. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona del 5 dicembre 1990.

**Processo penale - Udienda preliminare - Acquisizione di prove - Richiesta delle parti - Omessa previsione - Possibilità solo in caso di «manifesta decisività» o «evidente decisività» - Lamentata genericità nell'indicazione dei mezzi di prova - Disparità di trattamento rispetto alla normativa di attuazione - Lesione, riguardo all'Amministrazione della giustizia, del principio di buon andamento della p.a.**

(C.P.P. 1988, art. 422, primo e secondo comma, in relazione al d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 125; c.p.p. 1988, art. 425, primo comma).

(Cost., artt. 2, 3 e 97)

» 61

N. 95. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona del 7 dicembre 1990.

**Processo penale - Udienda preliminare - Fissazione - Termini - Giorni trenta dalla richiesta e giorni dieci per gli avvisi ai difensori - Lamentata esiguità dei termini, specie in caso di difesa d'ufficio - Lesione, riguardo all'Amministrazione della giustizia, del principio di buon andamento della p.a. - Violazione del diritto di difesa.**

(C.P.P. 1988, artt. 418, secondo comma, e 419, quarto comma).

(Cost., artt. 2, 3, 24 e 97)

» 63

N. 96. Ordinanza del pretore di Modena del 27 dicembre 1990.

**Previdenza e assistenza sociale - Impiegati iscritti alla C.P.D.E.L. - Riscatto di anni di studio universitario e di corsi speciali di perfezionamento ai fini previdenziali - Mancata previsione della facoltà di chiedere il riscatto degli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi per educatore professionale di istituzioni regionali (od almeno di quelli triennali istituiti dalla regione Emilia-Romagna) ed ai quali siano ammessi i diplomati della scuola secondaria di secondo grado, qualora il titolo conseguito al termine di detti corsi sia prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera - Mancata previsione della riscattabilità di qualsiasi periodo di studio che sia valutabile ai fini del trattamento di quiescenza ai sensi delle norme vigenti per gli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe, atteso l'orientamento giurisdizionale della Corte costituzionale (sentenze nn. 426/1990, 163/1989 e 765/1988) - Incidenza sul principio della tutela del lavoro.**

(R.D.-L. 3 marzo 1938, n. 680, art. 69, primo comma, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 41; legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 12, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 35)

» 64

N. 97. Ordinanza del pretore di Lecce del 10 novembre 1990.

**Processo penale - Dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla p.g. senza l'assistenza della difesa, nell'immediatezza del fatto - Prevista verbalizzazione anche per eventuale successiva contestazione delle deposizioni dell'indagato - Richiesta del p.m. di acquisizione delle stesse al fascicolo del dibattimento e di uso per le contestazioni - Lamentata violazione dei principi della direttiva n. 31 della legge delega - In subordine: lesione dei diritti della difesa.**

(C.P.P. 1988, artt. 350, settimo comma, 357, secondo comma, lett. b), e 503, terzo comma).

(Cost., artt. 24, secondo comma, 76 e 77; legge 16 febbraio 1987, n. 81, dir. n. 31)

Pag. 67

N. 98. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Roma del 13 dicembre 1990.

**Processo penale - Procedimento pretorile - Indagini preliminari - Procedimenti speciali - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Emissione del provvedimento in camera di consiglio - Asserita natura di sentenza di condanna - Lamentata omessa previsione di pronuncia in pubblica udienza - Violazione dei principi della legge delega e della convenzione per i diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - Disparità di trattamento tra imputati.**

(C.P.P. 1988, artt. 447, 448 e 563).

(Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, primo comma, prima parte; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, primo comma, punto 45; legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6, primo comma; Cost., artt. 3 e 76)

» 69

N. 99. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bergamo dell'8 gennaio 1990.

**Processo penale - Udienza preliminare - Richiesta del p.m. di rinvio a giudizio - Trasmissione al g.i.p. del fascicolo - Mancanza di taluni atti (nella specie: ricorso per Cassazione) - Richiesta degli stessi - Rifiuto del p.m. - Asserito non obbligo di trasmissione di tutti gli atti, fatta eccezione di quelli elencati nell'art. 416, secondo comma, del cod. proc. pen. - Lamentata sottrazione di atti al contraddittorio con la difesa - Conseguente limitazione per l'esercizio della stessa - Compressione del potere giurisdizionale del g.i.p. ad opera del p.m.**

(C.P.P. 1988, art. 416, secondo comma).

(Cost., artt. 24, 101 e 102)

» 72

N. 100. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Foggia del 21 dicembre 1990.

**Processo penale - Richiesta di rinvio a giudizio - Rinuncia dell'imputato all'udienza preliminare per adizione al rito immediato - Insindacabilità - Conseguente emissione da parte del g.i.p. del decreto relativo - Violazione del principio di parità tra le parti (p.m. e imputato) - Compressione del potere di controllo giurisdizionale del giudice - Limitazione dell'indipendenza della giurisdizione.**

(C.P.P. 1988, art. 419, sesto comma).

(Cost., artt. 3, 101, secondo comma, 102, primo comma, 107, terzo comma, e 112)

» 74



# SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 82

*Ordinanza 28 gennaio-15 febbraio 1991*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Edilizia - Abusivismo - Inadempimento dell'obbligo di demolizione dell'opera abusiva - Acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del comune dell'area interessata - Natura sanzionatoria di detta misura - Manifesta infondatezza.**

**(Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 15, terzo comma).**

**(Cost., art. 42).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Giovanni CONSO;

*Giudici:* prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), promosso con ordinanza emessa il 14-28 giugno 1989 dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania sul ricorso proposto da Nani Vincenzo ed altra contro il Comune di Napoli, iscritta al n. 406 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con ordinanza emessa il 14-28 giugno 1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 42 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 15, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella parte in cui prevede l'acquisizione gratuita dell'area sulla quale insiste la costruzione abusiva al patrimonio indisponibile del comune;

che, secondo il giudice remittente, mentre l'acquisizione dell'opera abusiva rientrerebbe senz'altro «in una logica sanzionatoria», in quanto «si tratta di determinare, nel titolare dell'illecito compiuto la perdita dello stesso prodotto», non altrettanto potrebbe dirsi per l'acquisizione dell'area, non vedendosi «come quest'ultima possa rientrare nella detta logica», atteso che «la costruzione ha una sua individualità giuridica che non necessariamente si confonde con la individualità giuridica del suolo»;

che, comunque, l'acquisizione dell'area sarebbe preordinata, secondo la norma che si impugna, all'utilizzazione del bene a fini pubblici, così da porsi «decisamente al di fuori del rapporto illiceità-sanzione», restando «quindi priva di un collegamento che la rende ragionevole»;

che tale norma si troverebbe, pertanto, in contrasto con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione, poiché configurerebbe un'espropriazione per pubblica utilità senza indennizzo;

che davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

considerato che l'acquisizione, a titolo gratuito, dell'area sulla quale insiste la costruzione abusiva al patrimonio indisponibile del comune rappresenta la reazione dell'ordinamento al duplice illecito posto in essere da chi, dapprima, esegue un'opera in totale difformità od in assenza della concessione e, poi, non adempie l'obbligo di demolire l'opera stessa entro il termine fissato dal sindaco;

che, di regola, l'ordinamento reagisce, oltre che sulle cose costituenti il «prodotto» dell'illecito, anche su quelle strumentalmente utilizzate per commetterlo;

che, quindi, l'acquisizione gratuita dell'area, ove non si sia adempiuto l'obbligo di demolizione, ha certamente natura sanzionatoria e che tale natura non muta solo perché il legislatore predetermina l'utilizzazione del bene acquisito «a fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale»;

che, alla stregua delle suddette considerazioni, l'istituto di cui all'art. 15, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non può essere qualificato espropriazione, cosicché la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), sollevata in riferimento all'art. 42 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

*Il Presidente e redattore:* CONSO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 febbraio 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

91C0202

N. 83

*Ordinanza 28 gennaio-15 febbraio 1991*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Reato militare - Leya militare - Mancanza alla chiamata - Incorporazione del militare imputato o condannato - Estinzione del reato o cessazione degli effetti penali della condanna - Mancata previsione - Richiamo alla sentenza n. 409/1989 - Razionalità della diversificazione del trattamento rispetto all'ipotesi di cui all'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 - Manifesta infondatezza.**

**(C.P.M.P., art. 151).**

**(Cost., artt. 3 e 27, terzo comma).**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Giovanni CONSO;

*Giudici:* prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 151 del codice penale militare di pace, promossi con tre ordinanze emesse il 25 maggio 1990 (una) e il 29 maggio 1990 (due) dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Palermo, iscritte rispettivamente ai nn. 430, 441 e 442 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 27 e 28, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che, con le ordinanze in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 151 del codice penale militare di pace, «nella parte in cui non prevede la medesima disciplina di cui ai commi quinto e settimo dell'art. 8 della legge n. 772/1972 come sostituito dall'art. 2 della legge n. 695/1974 e cioè l'estinzione del reato o la cessazione degli effetti penali della condanna qualora l'imputato o il condannato risulti già incorporato per prestare il servizio militare di leva»;

considerato che il giudice *a quo* si basa su due assunti tratti dalla sentenza n. 409 del 1989, di questa Corte: quello secondo il quale «i comportamenti previsti dalle due ipotesi criminose» di cui, rispettivamente, alla norma impugnata ed all'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1975, n. 695, «ledono, con modalità analoghe, lo stesso bene giuridico... e... identico è il rimprovero di colpevolezza che si muove ai soggetti attivi dei due delitti»; e quello secondo il quale «anche nella situazione prevista dal secondo comma dell'art. 8 della legge in discussione, la pena deve perseguire, come di regola, il recupero alla comunità del deviante: anzi, il fatto che ai sensi del precitato art. 8 quarto, quinto, sesto e settimo comma, il condannato possa anche durante l'esecuzione della pena detentiva proporre domanda di essere arruolato nelle Forze Armate o di essere ammesso al servizio militare non armato o ad un servizio sostitutivo civile e che l'accoglimento delle predette domande, nell'estinguere il reato, fa cessare, se vi è stata condanna, l'esecuzione della pena, dimostra che l'interesse dello Stato al "recupero" ed alla "rieducazione del reo" è, nella situazione in esame, realmente ed intensamente perseguito»;

che, peraltro, nella sentenza n. 409 del 1989, si è sottolineato come «chi rifiuta di adempiere a doveri di solidarietà sociale costituzionalmente sanciti non è equiparabile a chi, invece, nell'atto in cui dichiara d'essere contrario all'uso personale delle armi per imprescindibili, giuridicamente controllati, motivi di coscienza, quei doveri di solidarietà puntualmente adempie chiedendo (ed ottenendo, essendo fondati e sinceri gli addotti motivi di coscienza) d'essere ammesso al servizio militare non armato od al servizio civile alternativo»;

che l'ipotesi di cui alla norma impugnata si differenzia notevolmente da quella di cui alla normativa dedotta come *tertium comparationis*, proprio perché la fattispecie di mancanza alla chiamata si realizza quando l'autore non versi nella «situazione di chi è contrario all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza»;

che tale situazione rende non irrazionale la diversificazione di trattamento della prima rispetto all'ipotesi di cui all'art. 8 secondo comma della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1975, n. 695;

che, conseguentemente, la sollevata questione appare manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 151 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Palermo con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

*Il Presidente e redattore:* CONSO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 febbraio 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 84

Ordinanza 28 gennaio-15 febbraio 1991

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - Codice previgente - Imputato latitante ed irreperibile condannato in contumacia - Impugnazione da parte del difensore d'ufficio privo di specifico mandato - Esclusione - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 315/1990) - Manifesta infondatezza.****(C.P.P. 1930, art. 192, terzo comma, quale sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22).****(Cost., artt. 3 e 24).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Giovanni CONSO;*Giudici:* prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 192 del codice di procedura penale del 1930, quale sostituito ad opera dell'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia), promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 1990 dalla Corte d'assise di Torino nel processo penale a carico di Chokri Djendonhi ed altri, iscritta al n. 503 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che la Corte d'assise di Torino, nel giudicare dell'ammissibilità dell'impugnazione proposta dai difensori di alcuni imputati condannati in primo grado con il rito degli irreperibili, ha, con ordinanza del 12 giugno 1990, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 192, terzo comma, del codice di procedura penale del 1930, quale sostituito ad opera dell'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22, «nella parte in cui non consente al difensore d'ufficio di imputato latitante ed irreperibile, condannato in contumacia, di proporre impugnazione avverso la sentenza se non sia munito di specifico mandato»;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 315 del 1990, ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 192, terzo comma, del codice di procedura penale del 1930, quale sostituito ad opera dell'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22, nella parte in cui esclude che il difensore di imputato irreperibile possa impugnare la sentenza contumaciale quando non sia munito di specifico mandato;

che, non adducendo l'ordinanza di rimessione argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati, la questione qui proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 192, terzo comma, del codice di procedura penale del 1930, quale sostituito ad opera dell'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di assise di Torino con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

*Il Presidente e redattore: CONSO*

*Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 15 febbraio 1991.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

91C0204

N. 85

*Ordinanza 28 gennaio-15 febbraio 1991*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Imposte in genere - Evasione fiscale - Dissimulazione di componenti positivi o simulazione di componenti negativi del reddito - Concretizzazione in forme artificiose - Mancata previsione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 35/1991) - Manifesta inammissibilità.**

**(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 4, primo comma, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Giovanni CONSO;

*Giudici:* prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, con modificazioni, promossi con quattro ordinanze emesse il 10 maggio, il 19 aprile, il 23 e il 2 maggio 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino, iscritte rispettivamente ai nn. 507, 509, 543 e 604 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 34, 38 e 39, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che, con le quattro ordinanze in epigrafe, tutte di analogo contenuto, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 4, primo comma, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui permette nell'applicazione concreta interpretazioni in contrasto e tali da creare disparità di trattamento;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata palesemente non fondata e, in un caso (ordinanza n. 509), «altresì inammissibile, stante la assenza di una motivazione che esponga un dubbio sulla legittimità costituzionale»;

Considerato che, avendo le ordinanze in epigrafe tutte per oggetto la stessa norma ordinaria e tutte per riferimento gli stessi parametri costituzionali, i relativi giudizi vanno riuniti;

che, con sentenza n. 35 del 1991, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui non prevede che la dissimulazione di componenti positivi o la simulazione di componenti negativi del reddito debba concretarsi in forme artificiose;

che, pertanto, la questione qui proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982, n. 516, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 35 del 1991, nella parte in cui non prevede che la dissimulazione di componenti positivi o la simulazione di componenti negativi del reddito debba concretarsi in forme artificiose, sollevata con le quattro ordinanze in epigrafe dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

*Il Presidente e redattore: CONSO*

*Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 15 febbraio 1991.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

91C0205

N. 86

*Ordinanza 28 gennaio-15 febbraio 1991*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Liberazione anticipata - Procedimento - Interessato detenuto in luogo fuori della circoscrizione del giudice competente - Delega al magistrato di sorveglianza per l'audizione - Richiamo all'ordinanza n. 207/1990 di manifesta inammissibilità - Mera strumentalità dell'attività del magistrato di sorveglianza privo di potere decisorio - Manifesta inammissibilità.**

**(C.P.P., art. 666, quarto comma).**

**(Cost., artt. 3 e 24).**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Giovanni CONSO;

*Giudici:* prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 666, quarto comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 14 settembre 1990 dal Magistrato di sorveglianza di Pisa nel processo per concessione di liberazione anticipata nei confronti di La Greca Sebastiano, iscritta al n. 672 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1991 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento di esecuzione pendente davanti al Tribunale di sorveglianza di Milano, il Magistrato di sorveglianza di Pisa, «delegato» — nonostante l'interessato avesse richiesto di essere sentito dall'autorità procedente — ad assumere le dichiarazioni di un detenuto in esecuzione di pena presso la casa circondariale di Pisa, ha, con ordinanza del 14 settembre 1990, sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 666, quarto comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui «dispone relativamente al procedimento di esecuzione (applicabile nella fattispecie) che, ove l'interessato sia detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice competente a decidere, sia sentito prima del giorno della udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione»;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, riportandosi all'atto di intervento depositato per una questione «del tutto identica» sollevata dallo stesso Magistrato di sorveglianza di Pisa con ordinanza del 6 novembre 1989 (r.o. n. 660 del 1989), questione decisa da questa Corte nel senso della manifesta inammissibilità con ordinanza n. 207 del 1990;

Considerato che con tale ordinanza è stata dichiarata manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 666, quarto comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sul presupposto che, nell'ambito del procedimento per la revoca della semilibertà, non può essere sollevata questione di legittimità costituzionale dal giudice di sorveglianza del luogo di pena posto fuori della circoscrizione del tribunale competente a decidere, delegato prima dell'udienza ad assumere le dichiarazioni di un detenuto sottoposto al suddetto procedimento, in quanto tale magistrato è privo di ogni potere decisorio in materia, esplicando, nella specie, una funzione acquisitiva di elementi utili per la decisione;

che a tale statuizione il Giudice *a quo* obietta che «Sotto un profilo più generale, riconoscere come questione rilevante solo quella che condiziona direttamente la decisione conclusiva della causa in quel grado del giudizio, significa non tener sufficientemente conto del dinamismo progressivo del processo, realizzantesi di regola attraverso una serie di atti reciprocamente collegati», con la conseguenza che «legittimata ad adire la Corte Costituzionale non potrà non essere, accanto al giudice competente a pronunciare nel merito, ogni autorità giurisdizionale competente a porre in essere uno degli atti preliminari che conducono a tale pronuncia, ove la questione insorta attenga alla fase assegnata alla competenza di questa autorità giurisdizionale, e la mancata soluzione della stessa blocchi l'ulteriore, regolare corso del processo»;

che, tuttavia, la norma denunciata, con la quale si impone al magistrato di sorveglianza del luogo di pena, se a ciò delegato dal giudice dell'esecuzione, di assumere le dichiarazioni del detenuto interessato, non conferisce allo stesso magistrato di sorveglianza alcun potere decisorio, cosicché, nell'ambito del procedimento di esecuzione, l'attività di tale magistrato di sorveglianza è meramente strumentale, spettando ogni potere decisorio al giudice delegante;

che non vi è, perciò, motivo di discostarsi dal consolidato orientamento di questa Corte, che non riconosce ad organi giurisdizionali investiti di funzioni di carattere meramente strumentale la legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale;

che, pertanto, anche la questione qui proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 666, quarto comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Pisa con ordinanza del 14 settembre 1990.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

*Il Presidente e redattore:* CONSO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 febbraio 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 87

*Sentenza 28 gennaio-15 febbraio 1991***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Previdenza e assistenza - Malattia professionale - Danno c.d. biologico a causa delle mansioni lavorative esercitate - Risarcimento - Mancata previsione - Discrezionalità legislativa - Inammissibilità.****(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 2, 3 e 74).****(Cost., artt. 3, 32, primo comma, 35, primo comma, e 38, secondo comma).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Giovanni CONSO;*Giudici:* prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 74 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 30 maggio 1990 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Gabrieli Egidio e I.N.A.I.L., iscritta al n. 546 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di costituzione di Gabrieli Egidio e dell'I.N.A.I.L., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Uditi l'avvocato Saverio Muccio per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ordinanza del 30 maggio 1990 il Pretore di Torino ha sollevato, su eccezione di parte, in riferimento agli artt. 3, 32, primo comma, 35, primo comma e 38, secondo comma, Cost., una questione di legittimità costituzionale «del vigente sistema di assicurazione obbligatoria» contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali — ed in particolare degli artt. 3, 2 e 74 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 — «nella parte in cui non prevede il risarcimento del danno c.d. biologico patito dal lavoratore nello svolgimento e a causa delle proprie mansioni».

Nel caso di specie, la rendita per malattia professionale era stata negata al ricorrente — infermiere addetto per più di quindici anni alla sala operatoria ed alla sterilizzazione della strumentazione medica con ossido di etilene — nonostante che fosse certa l'eziologia professionale (per l'esposizione a questo ed altri gas presenti nella sala operatoria) delle patologie riscontrategli. Di queste, la fotofobia comportava, infatti, un'inabilità del solo 5%, mentre la azoospermia (sterilità) non è causa di riduzione della capacità lavorativa.

Rilevato che il pregiudizio conseguente a quest'ultima affezione, se valutato in base alle tabelle concernenti il danno alla persona, andava quantificato nella misura del 30%, il giudice *a quo* assume che il diniego di tutela assicurativa — conseguente all'assenza di incidenza sulla capacità lavorativa — comporta violazione dei principi di tutela della salute, del lavoro e dell'effettività delle garanzie assicurative, nonché del più generale principio di ragionevolezza e di uguaglianza.

2. — La parte privata Gabrieli Egidio, costituitasi nel giudizio dinanzi a questa Corte, aderisce alla prospettazione del giudice *a quo*, assumendo che «l'ampliamento della tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali anche in caso di menomazioni che non incidano direttamente sulla capacità di lavoro corrisponde a bisogni ormai largamente recepiti nel nostro ordinamento, stante il rilievo attribuito alle conseguenze patrimoniali del c.d. "danno biologico"». Propone, al riguardo, un'analogia tra la menomazione della capacità riproduttiva ed il danno estetico od «alla vita di relazione», rilevando che per quest'ultimo la giurisprudenza riconosce un'incidenza indiretta sulla capacità lavorativa. Sostiene, infine, che gli artt. 2 e 3 del d.P.R. n. 1124 del 1965 stabiliscono modalità di conseguimento della prestazione previdenziale tali da compromettere l'adeguamento alle esigenze di vita.

3. — Il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto tramite l'Avvocatura dello Stato, dopo aver rilevato che il danno estetico rileva ai fini assicurativi solo in quanto consista in menomazioni incidenti sulla capacità lavorativa, sostiene che la questione sarebbe inammissibile. Con esso, infatti, si richiede una pronuncia additiva che ampli l'ambito della tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, poggiante attualmente sul presupposto che il rischio assicurato sia quello che determina inabilità lavorativa. Ma poiché ciò comporta l'individuazione di una nuova nozione di rischio, riguardo alla quale possono farsi opzioni diverse e adottarsi soluzioni alternative — nessuna delle quali è logicamente necessitata — l'eventuale ampliamento non può che essere rimesso alla discrezionalità del legislatore.

La questione è comunque, secondo l'Avvocatura, manifestamente infondata, dato che l'art. 38 Cost. — «che sembra necessariamente presupporre una diminuzione della capacità lavorativa» — non impone un certo ambito di applicazione del sistema assicurativo. Né vi sarebbe, nella specie, lesione del diritto del lavoratore a percepire mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, in quanto manca l'incidenza sulla capacità lavorativa e, quindi, sul guadagno.

4. — Nel giudizio si è costituito anche l'I.N.A.I.L. il quale, oltre a contestarne l'ammissibilità, sostiene l'infondatezza della questione, poiché, a suo avviso, nel vigente sistema assicurativo le malattie, pur se di sicura eziologia professionale, rilevano agli effetti dell'indennizzo solo in quanto comportano una risoluzione dell'attitudine al lavoro intesa come capacità biologica di guadagno: sicché con un indennizzo proporzionato all'entità di tale riduzione si prevede adeguatamente alle esigenze di vita dell'assicurato.

#### *Considerato in diritto*

1. — Il Pretore di Torino dubita che gli artt. 2, 3 e 74 del d.P.R. 30 giugno 1965; n. 1124, contrastino con gli artt. 3, 32, primo comma, 35, primo comma e 38, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono il risarcimento del c.d. danno biologico patito dal lavoratore nello svolgimento e a causa delle proprie mansioni.

Le norme impugnate, infatti, considerano oggetto di copertura assicurativa soltanto le ipotesi in cui il lavoratore, a seguito di infortunio o malattia professionale, abbia subito una riduzione della propria capacità lavorativa, escludendo perciò i casi in cui la menomazione dell'integrità psico-fisica, della quale sia peraltro accertata l'eziologia professionale, non abbia alcuna incidenza sull'attitudine al lavoro. Di qui la violazione dei principi di tutela della salute, del lavoro e dell'effettività delle garanzie assicurative, nonché del principio di eguaglianza e ragionevolezza.

L'Avvocatura dello Stato eccepisce l'inammissibilità della questione, sostenendo che essa si tradurrebbe nella richiesta alla Corte di un intervento ampliativo che, viceversa, implicando la scelta tra opzioni diverse e soluzioni alternative, sarebbe riservato al solo legislatore.

L'eccezione va accolta.

2. — Indubbiamente, l'esclusione dell'intervento pubblico per la riparazione del danno alla salute patito dal lavoratore in conseguenza di eventi connessi alla propria attività lavorativa non può dirsi in sintonia con la garanzia della salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività (art. 32 Cost.) e, ad un tempo, con la tutela privilegiata che la Carta costituzionale riconosce al lavoro come valore fondante della nostra forma di Stato (artt. 1, primo comma, 4, 35 e 38 Cost.), nel quadro dei più generali principi di solidarietà (art. 2 Cost.) e di eguaglianza, anche sostanziale (art. 3 Cost.).

È vero che il danno biologico, in sé considerato, deve ritenersi risarcibile da parte del datore di lavoro secondo le regole che governano la responsabilità civile di quest'ultimo.

Tuttavia, le stesse ragioni, che hanno indotto a giudicare non soddisfacente la tutela ordinaria e ad introdurre un sistema di assicurazione sociale obbligatoria contro il rischio per il lavoratore di infortuni e malattie professionali capaci di incidere sulla sua attitudine al lavoro, inducono a ritenere che anche il rischio della menomazione dell'integrità psico-fisica del lavoratore medesimo, prodottasi nello svolgimento e a causa delle sue mansioni, debba per sé stessa, e indipendentemente dalle sue conseguenze ulteriori, godere di una garanzia differenziata e più intensa, che consenta, mediante apposite modalità sostanziali e procedurali, quella effettiva, tempestiva ed automatica riparazione del danno che la disciplina comune non è in grado di apprestare.

Un simile ampliamento della tutela sarebbe pure in linea, per un verso, con la tendenza all'espansione della copertura assicurativa dei rischi del lavoratore, rivelata, per esempio, dall'abbandono del c.d. sistema tabellare delle malattie professionali (v. sentenza n. 179 del 1988); per altro verso, con il crescente impegno di meccanismi solidaristici per la reintegrazione di danni alla persona, autonomamente considerati (v. sentenze nn. 560 e 561 del 1987).

Tuttavia, deve ammettersi che il rafforzamento della tutela del lavoratore qui considerato comporterebbe una innovazione legislativa, e quindi la specificazione di modalità procedurali e tecniche, la cui effettuazione spetta al legislatore.

Di conseguenza, la questione deve essere dichiarata inammissibile. Non senza ricordare, però, come l'esigenza di adeguata tutela delle malattie professionali abbia indotto la Corte — di fronte alla prolungata inerzia del legislatore, ed in presenza di determinate condizioni — a pervenire alla declaratoria di illegittimità costituzionale del c.d. sistema tabellare, la cui revisione abbisognava anch'essa di specificazioni.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 74 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), in riferimento agli artt. 3, 32, primo comma, 35, primo comma e 38, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Torino con ordinanza del 30 maggio 1990 (r.o. n. 546/90).*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

*Il Presidente:* CONSO

*Il redattore:* SPAGNOLI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 febbraio 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

91C0207

N. 88

*Sentenza 28 gennaio-15 febbraio 1991*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Nuovo codice - Norme di attuazione - G.I.P. - Decreto di archiviazione - Requisiti - Inesistenza di elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio - Manifesta infondatezza della *notitia criminis* - Omessa previsione - Richiamo alla sentenza n. 84/1979 - Diversità delle fasi e delle regole anteriormente o successivamente all'esercizio dell'azione penale - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.**

**(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 125).**

**(Cost., art. 76).**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Giovanni CONSO;

*Giudici:* prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 125 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), in relazione all'art. 2, direttiva n. 50, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura

penale), promosso con ordinanza emessa il 9 agosto 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Macerata nel procedimento penale a carico di Gatti Dario, iscritta al n. 634 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ordinanza del 9 agosto 1990 il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Macerata, chiamato a decidere su una richiesta di archiviazione del P.M. motivata, ai sensi dell'art. 125 disp. att. cod. proc. pen., con l'inidoneità degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa in giudizio, ha sollevato d'ufficio, in riferimento all'art. 76 Cost., una questione di legittimità costituzionale di tale disposizione, assumendo che essa eccederebbe dall'ambito della delega conferita con l'art. 2, direttiva n. 50, della legge 16 febbraio 1987, n. 81.

Premesso che nella specie il giudizio sull'inidoneità degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa è da condividere, il giudice rimettente esclude di poter ordinare al p.m. di formulare l'imputazione ai sensi dell'art. 554, secondo comma, cod. proc. pen., perché il dissenso previsto da tale disposizione concerne non la suddetta inidoneità, ma il giudizio di manifesta infondatezza della *notitia criminis* — cioè di evidente inconsistenza in fatto o irrilevanza in diritto di essa — posto a fondamento dell'archiviazione sia nella direttiva n. 50 che nell'art. 408 cod. proc. pen.. Né il decreto di archiviazione potrebbe essere fondato su tale giudizio, dato che in tal caso si sovrapporrebbe a quella del p.m. una motivazione diversa e si emetterebbe un provvedimento intrinsecamente contraddittorio, dichiarandosi manifestamente infondata una *notitia criminis* che neanche il p.m. ha ritenuto tale.

Ritenuto pertanto, in punto di rilevanza, di dover decretare l'archiviazione in applicazione del citato art. 125, il giudice *a quo* assume che con tale disposizione, anziché agevolare l'applicazione delle norme del codice, si è introdotta una profonda innovazione sia rispetto all'art. 408 — nel quale l'«infondatezza andrebbe intesa come “manifesta” alla stregua della Relazione preliminare» — sia rispetto alla legge delega. Con essa, infatti, si impone al giudice per le indagini preliminari di archiviare anche la *notitia criminis* non manifestamente infondata e di avallare il mancato esercizio dell'azione penale in base non alla valutazione del fatto in sé o degli elementi acquisiti nelle indagini preliminari, ma di una prognosi probabilistica assai ardua e del tutto incerta circa la loro idoneità a sostenere l'accusa.

Ciò contrasterebbe chiaramente con la direttiva n. 50 — che pone a base dell'archiviazione la «manifesta infondatezza» — dato che questa dovrebbe essere interpretata in senso stretto e rigoroso, in quanto attinente al principio di obbligatorietà dell'azione penale. E la riprova di tale contrasto sarebbe data dallo squilibrio sistematico tra la norma di cui all'art. 425 cod. proc. pen. — che autorizza a pronunciare sentenza di non luogo a procedere solo nel caso in cui risulti evidente che il fatto non sussiste, o non è stato commesso dall'imputato, o non costituisce reato — e quella impugnata, che autorizzerebbe addirittura a non iniziare l'azione penale anche se l'inidoneità a sostenere l'accusa concerne solo i dati riguardanti l'elemento soggettivo di un reato la cui materialità risulti in modo incontrovertibile.

2. — Il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata, in quanto frutto di insufficiente comprensione dei meccanismi del nuovo processo e, insieme, di travisamento della regola posta dalla disposizione impugnata.

La mancata qualificazione del sostantivo «infondatezza», di cui all'art. 408 cod. proc. pen., con l'attributo «manifesta» non rivela — secondo l'Avvocatura — una *ratio* limitativa dell'esercizio dell'azione penale, ma è coerente al fatto che nel nuovo sistema processuale l'alternativa tra esercizio dell'azione penale e archiviazione non si pone più, come nel vecchio, *in limine* al procedimento, bensì al termine delle indagini, e magari dopo la raccolta di una serie imponente di indizi: sì che la situazione considerata è simile a quella che in precedenza conduceva, all'esito dell'istruzione, alla pronuncia di una sentenza di non doversi procedere. L'infondatezza di cui all'art. 408 non cesserebbe perciò di essere «manifesta», almeno nei limiti in cui non si ricollegli necessariamente tale attributo ad un'evidenza di assenza di indizi tale da precludere in radice ogni attività di indagine.

L'art. 125 disp. att. — osserva inoltre l'Avvocatura — si limita a definire in termini normativi il diversamente impalpabile parametro della «infondatezza», introducendo un criterio di «non superfluità del processo» quale requisito per la devoluzione della *notitia criminis* alla sede giudiziale. Né potrebbe dirsi in contrasto con i principi della delega, o con quello di obbligatorietà dell'azione penale, che questa sia esercitata in un quadro di «concretezza» e che pertanto non sia da attivare ove le indagini non consentano di ritenere prevedibile un esito giudiziale *contra reum*. Nemmeno, poi, potrebbe confondersi tale valutazione con quella concernente le prove per l'affermazione della responsabilità penale spettante al giudice di merito, dato che con essa il pubblico ministero si limita a formulare una prognosi sul grado di resistenza, e quindi sulle prospettive di successo dell'impostazione accusatoria in sede di giudizio.

*Considerato in diritto*

1. — Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Macerata dubita che l'art. 125 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), in quanto pone come regola di giudizio, ai fini dell'archiviazione, l'inidoneità degli elementi acquisiti nelle indagini preliminari a sostenere l'accusa in giudizio, contrasti con l'art. 2, direttiva n. 50, della legge delega n. 81 del 1987 e, quindi, con l'art. 76 della Costituzione. A suo avviso, tale regola, imponendo di richiedere (e decretare) l'archiviazione «in base ad una prognosi probabilistica e del tutto incerta», comporterebbe una deviazione rispetto a quella, enunciata nella suddetta direttiva e sostanzialmente riprodotta nell'art. 408 del codice, che prevede l'archiviazione solo in caso di «manifesta infondatezza» della *notitia criminis*: criterio, questo, che non solo non potrebbe essere dilatato — anche per salvaguardare l'equilibrio sistematico tra archiviazione e proscioglimento (art. 425 cod. proc. pen.) — ma andrebbe al contrario inteso in modo stretto e rigoroso, dato che delimita le ipotesi in cui non si addivene all'esercizio dell'azione penale, garantito dall'art. 112 Cost.

2. — La questione investe un aspetto importante dell'impianto sistematico del nuovo processo penale e richiede, perciò, che il rapporto tra la norma impugnata e la direttiva n. 50 della delega sia ricondotto nel quadro dei più generali principi cui è improntato il particolare tipo di processo accusatorio concretamente previsto; a cominciare dal principio, sovraordinato, dell'obbligatorietà dell'azione penale, che lo stesso giudice *a quo* richiama.

Va innanzitutto ricordato, al proposito, quanto questa Corte ebbe ad affermare nella sentenza n. 84 del 1979, cioè che «l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale ad opera del Pubblico Ministero ... è stata costituzionalmente affermata come elemento che concorre a garantire, da un lato, l'indipendenza del Pubblico Ministero nell'esercizio della propria funzione e, dall'altro, l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale»; sicché l'azione è attribuita a tale organo «senza consentirgli alcun margine di discrezionalità nell'adempimento di tale doveroso ufficio».

Più compiutamente: il principio di legalità (art. 25, secondo comma), che rende doverosa la repressione delle condotte violatrici della legge penale, abbisogna, per la sua concretizzazione, della legalità nel procedere; e questa, in un sistema come il nostro, fondato sul principio di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge (in particolare, alla legge penale), non può essere salvaguardata che attraverso l'obbligatorietà dell'azione penale.

Realizzare la legalità nell'eguaglianza non è, però, concretamente possibile se l'organo cui l'azione è demandata dipende da altri poteri: sicché di tali principi è imprescindibile requisito l'indipendenza del pubblico ministero. Questi è infatti, al pari del giudice, soggetto soltanto alla legge (art. 101, secondo comma, Cost.) e si qualifica come «un magistrato appartenente all'ordine giudiziario collocato come tale in posizione di istituzionale indipendenza rispetto ad ogni altro potere», che «non fa valere interessi particolari ma agisce esclusivamente a tutela dell'interesse generale all'osservanza della legge» (sentenze nn. 190 del 1970 e 96 del 1975).

Il principio di obbligatorietà è, dunque, punto di convergenza di un complesso di principi basilari del sistema costituzionale, talché il suo venir meno ne altererebbe l'assetto complessivo. Di conseguenza, l'introduzione del nuovo modello processuale non lo ha scalfito, né avrebbe potuto scalfirlo. Qui, anzi, l'esigenza di garantire l'indipendenza del p.m. è accentuata dalla concentrazione in capo a lui della potestà investigativa, radicalmente sottratta al giudice. Per altro verso, l'eliminazione di ogni contaminazione funzionale tra giudice e organo dell'accusa — specie in tema di formazione della prova e di libertà personale — non comporta che, sul piano strutturale ed organico, il p.m. sia separato dalla Magistratura costituita in ordine autonomo ed indipendente. Nell'architettura della delega, infatti, il ruolo del p.m. non è quello di mero accusatore, ma pur sempre di organo di giustizia obbligato a ricercare tutti gli elementi di prova rilevanti per una giusta decisione, «ivi compresi gli elementi favorevoli all'imputato» (cfr. direttiva n. 37 e, su di essa, la Relazione ministeriale alla Camera dei deputati e quella della Commissione seconda all'Assemblea del Senato).

Coerentemente a ciò, il legislatore delegato ha sottolineato che il «potere-dovere del pubblico ministero di estendere le proprie indagini a tutto ciò che può formare oggetto di prova per l'accusa o la difesa» tende «nel rispetto assoluto dei principi del sistema accusatorio e del ruolo di "parte" del pubblico ministero, ad evidenziare la natura ordinamentale, giudiziaria e pubblica dell'istituto e della funzione» (Relazione al progetto preliminare, p. 91); ed ha poi confermato tale natura nel redigere il nuovo art. 190 dell'ordinamento giudiziario (art. 29 del testo allegato al d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449).

3. — Il principio di obbligatorietà dell'azione penale esige che nulla venga sottratto al controllo di legalità effettuato dal giudice: ed in esso è insito, perciò, quello che in dottrina viene definito *favor actionis*. Ciò comporta non solo il rigetto del contrapposto principio di opportunità che opera, in varia misura, nei sistemi ad azione penale facoltativa, consentendo all'organo dell'accusa di non agire anche in base a valutazioni estranee all'oggettiva infondatezza della *notitia criminis*; ma comporta, altresì, che in casi dubbi l'azione vada esercitata e non omessa. Di ciò è, del resto, palese dimostrazione la formulazione — mai messa in discussione — dell'istituto dell'archiviazione in termini di «manifesta infondatezza».

Azione penale obbligatoria non significa, però, consequenzialità automatica tra notizia di reato e processo, né dovere del p.m. di iniziare il processo per qualsiasi *notitia criminis*. Limite implicito alla stessa obbligatorietà, razionalmente intesa, è che il processo non debba essere instaurato quando si appalesi oggettivamente superfluo: regola, questa, tanto più vera nel nuovo sistema, che pone le indagini preliminari fuori dell'ambito del processo, stabilendo che, al loro esito, l'obbligo di esercitare l'azione penale sorge solo se sia stata verificata la mancanza dei presupposti che rendono doverosa l'archiviazione, che è, appunto, non-esercizio dell'azione (art. 50 cod. proc. pen.).

Il problema dell'archiviazione sta nell'evitare il processo superfluo senza eludere il principio di obbligatorietà ed anzi controllando caso per caso la legalità dell'inazione. Il che comporta di verificare l'adeguatezza tra i meccanismi di controllo delle valutazioni di oggettiva non superfluità del processo e lo scopo ultimo del controllo, che è quello di far sì che i processi concretamente non instaurati siano solo quelli risultanti effettivamente superflui.

Tale verifica opera su due versanti: da un lato, quello dell'adeguatezza al suddetto fine della regola di giudizio dettata per individuare il discrimine tra archiviazione ed azione; dall'altro, quello del controllo del giudice sull'attività omissiva del pubblico ministero, sì da fornirgli la possibilità di contrastare le inerzie e le lacune investigative di quest'ultimo ed evitare che le sue scelte si traducano in esercizio discriminatorio dell'azione (o inazione) penale.

4. — Il legislatore delegante ha dedicato particolare attenzione al profilo del controllo. Ha escluso, innanzitutto, che esso potesse ridursi ad un mero controllo gerarchico interno agli uffici del pubblico ministero, affidato al procuratore generale, pur se ciò appariva più rispondente ad un sistema processuale di tipo accusatorio e presentava indubbi vantaggi in termini di economia processuale. Un sistema imperniato sul controllo esterno da parte del giudice è stato, infatti, ritenuto (Atti Senato, seduta del 19 novembre 1986, p. 19) «più realmente rispondente alle esigenze di una reale democrazia e di un effettivo controllo sull'esercizio dei pubblici poteri» e, quindi, di un rispetto sostanziale e non solo formale del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

In effetti, il sistema processuale delineato nella legge delega e poi concretamente attuato nel codice è tutt'affatto originale, dato che tende bensì (art. 2, primo comma) ad attuare «i caratteri del sistema accusatorio», ma «secondo i principi ed i criteri» specificati nelle direttive che seguono. Tra queste, importanza fondamentale, ai fini qui in esame, riveste quella di cui al n. 37, che — oltre ad individuare, come già visto, il ruolo del pubblico ministero — pone i presupposti per garantire effettività al controllo del giudice sulla richiesta di archiviazione. Da essa, infatti, discende la regola — specificamente enunziata negli artt. 326 e 358 del codice — secondo cui il pubblico ministero ha il dovere di compiere «ogni attività necessaria» ai fini delle «determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale» (cioè, delle richieste o di archiviazione o di rinvio a giudizio), ivi compresi gli «accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini».

Viene, con ciò, stabilito, il principio di «completezza» (almeno tendenziale, come si preciserà più innanzi) delle indagini preliminari, che nella struttura del nuovo processo assolve una duplice, fondamentale funzione. La completa individuazione dei mezzi di prova è, invero, necessaria, da un lato, per consentire al pubblico ministero di esercitare le varie opzioni possibili (tra cui la richiesta di giudizio immediato, «saltando» l'udienza preliminare) e per indurre l'imputato ad accettare i riti alternativi: ciò che è essenziale ai fini della complessiva funzionalità del sistema, ma presuppone, appunto, una qualche solidità del quadro probatorio. Dall'altro lato, il dovere di completezza funge da argine contro eventuali prassi di esercizio «apparente» dell'azione penale, che, avviando la verifica giurisdizionale sulla base di indagini troppo superficiali, lacunose o monche, si risolverebbero in un ingiustificato aggravio del carico dibattimentale.

Per assicurare da parte del pubblico ministero il rispetto dell'obbligatorietà dell'azione penale, il legislatore delegante ha delineato (direttive nn. 42, da 49 a 52), e quello delegato realizzato, un'articolata gamma di strumenti di controllo.

A garanzia della completezza delle indagini sta, innanzitutto, la previsione per cui, ove il giudice delle indagini preliminari non ritenga accoglibile la richiesta di archiviazione, possa, all'esito di un'udienza camerale all'uopo fissata, indicare al pubblico ministero le ulteriori indagini che ritiene necessarie, fissando il termine indispensabile per il loro compimento (art. 409, quarto comma): e questa Corte ha chiarito sia che tali «ulteriori indagini» possono essere disposte anche in caso di archiviazione richiesta per essere rimasti ignoti gli autori del reato (art. 415; sentenza n. 409 del 1990), sia che la stessa facoltà — non contemplata dall'art. 554, secondo comma — spetta anche al giudice delle indagini preliminari presso la pretura (sentenza n. 445 del 1990).

Al medesimo scopo di evitare archiviazioni derivanti da carenze nelle indagini è preordinata la facoltà attribuita alla persona offesa dal reato di opporsi alla richiesta di archiviazione, indicando nel contempo l'oggetto dell'investigazione suppletiva ed i relativi elementi di prova: ciò che è di per sé sufficiente a dar luogo alla predetta udienza camerale (art. 410).

Un ulteriore strumento di garanzia contro l'inerzia del pubblico ministero il quale non abbia attivato le indagini o non abbia dato corso a quelle «ulteriori» che gli siano state indicate nei modi predetti, è costituito dal potere di avocazione, esercitabile dal procuratore generale — d'ufficio o su richiesta della persona offesa — quando il procuratore della Repubblica «non esercita l'azione penale» (artt. 412, primo comma, e 413, primo comma); ed inoltre quando si faccia luogo all'udienza camerale, la comunicazione della cui fissazione serve appunto a consentire al procuratore generale di svolgere direttamente le «ulteriori indagini» o le «investigazioni suppletive» (artt. 409, terzo comma, 412, secondo comma, e 413, secondo comma).

Un ultimo, incisivo strumento di garanzia del rispetto dell'obbligatorietà dell'azione penale è costituito dalla potestà — attribuita al giudice per le indagini preliminari, ove dissenta dalla valutazione di infondatezza della notizia di reato espressa dal pubblico ministero con la richiesta di archiviazione — di ordinare a quest'ultimo di formulare l'imputazione (artt. 409, quinto comma e 554, secondo comma). Il tutto in coerenza con il *favor actionis* radicato nell'art. 112 Cost.: sicché anche per questa via risulta dimostrato che l'astratto «modello» accusatorio deve subire gli adattamenti necessari a renderlo coerente al disposto costituzionale.

5. — L'efficacia del sistema dei controlli rischierebbe, però, di risultare vana se la regola di giudizio dettata per individuare l'oggettiva superfluità del processo non fosse idonea a segnare il discrimine, spesso labile, tra l'oggettiva superfluità e la mera inopportunità comunque camuffata.

Al riguardo, mette conto di rilevare che con la direttiva n. 50 è stata adottata una formula — appunto, la «manifesta infondatezza» — identica tanto a quella della precedente delega del 1974 (punti 37 e 41) e del relativo progetto preliminare (art. 379), quanto a quella che, secondo l'interpretazione comune, definiva il grado di infondatezza idoneo a consentire l'archiviazione secondo il codice abrogato.

Tra vecchio e nuovo codice vi è, però, in materia, una fondamentale differenza. Nel primo, la decisione sull'archiviazione, assunta in base alla sola notizia di reato o a più o meno scarni elementi acquisiti nel corso degli atti preliminari all'istruzione, tendeva a stabilire se vi fosse o no un'infondatezza così manifesta da far ritenere superflua o meno, l'istruzione vera e propria. Nel secondo, invece, si tratta di decidere all'esito, e sulla base, di indagini preliminari anche «complete» e talvolta integrate da investigazioni suppletive (artt. 409, 410 e 413). Ciò spiega perché il legislatore delegato, nel formulare l'art. 408, abbia ritenuto di omettere l'attributo «manifesta» che il delegante aveva adottato senza particolari discussioni sul punto: si è ritenuto, cioè, verosimilmente, che l'«infondatezza», collocata al termine delle indagini preliminari, recasse già in sé il segno dell'inequivocità. Il vero significato della regola così dettata è, quindi, quello della non equivoca, indubbia superfluità del processo.

6. — Tale regola oggettiva, in quanto destinata ad operare nell'ambito di un sistema di tipo accusatorio, abbisognava, però, di una determinazione che la convertisse in un criterio sufficientemente preciso, idoneo a regolare la condotta dell'organo incaricato dell'iniziativa sull'instaurazione del processo: ciò che il legislatore delegato ha fatto con le norme di attuazione.

Come il giudice *a quo* ricorda, la primitiva formulazione della disposizione, in allora art. 115, sollevò vivaci critiche, in particolare da parte del Consiglio superiore della magistratura e fu, perciò, modificata, fino a pervenire alla versione contenuta nell'impugnato art. 125.

In effetti, se la norma fosse restata nel testo del progetto preliminare (art. 115), vi sarebbe stata una palese violazione della direttiva n. 50 e dei già illustrati principi regolanti la materia; del che è opportuno dar conto per meglio intendere l'esatto significato della norma impugnata.

L'art. 115 disponeva che «il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione quando ritiene che gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sarebbero sufficienti al fine della condanna degli imputati», mentre l'art. 125 del testo definitivo dispone che «il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione quando ritiene l'infondatezza della notizia di reato perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio».

È evidente, innanzitutto, che la formula iniziale comportava che all'oggetto proprio della valutazione del pubblico ministero circa i risultati delle indagini ai fini dell'esercizio, o no, dell'azione si sostituisse l'oggetto proprio della valutazione del giudice, che investe, appunto, la sufficienza delle prove per la condanna: e ciò in netta contraddizione con il fatto che, nel sistema del codice, quest'ultimo giudizio è frutto di un materiale probatorio da acquisire nel dibattimento.

Si sarebbe trattato, inoltre, di una valutazione non coerente alla provvisorietà della fase in cui avrebbe dovuto compiersi, senza tener conto della possibilità di acquisire nuovi elementi dopo la richiesta di rinvio a giudizio (art. 419, terzo comma) o dopo la pronuncia del decreto che dispone il giudizio (art. 430), ovvero nel corso dell'udienza preliminare (art. 422), oltreché dell'attività probatoria esperibile nel contesto della dialettica dibattimentale.

La conformità alla legge delega dell'iniziale art. 115 non potrebbe, d'altra parte, argomentarsi richiamando la regola della direttiva n. 11 («si ha mancanza di prova anche quando essa è insufficiente o contraddittoria»), dato che questa fu introdotta per ragioni garantistiche, di tutela, cioè, contro i pregiudizi derivanti dalle assoluzioni per insufficienza di prove e di coerenza delle formule assolutorie con la presunzione d'innocenza: ragioni le quali non hanno nulla a che vedere con la problematica dell'archiviazione, tant'è che nei lavori preparatori — tanto della legge delega, quanto dell'art. 530 del codice, che la riproduce — non è dato rinvenire il benché minimo riferimento ad un simile argomento, del tutto estraneo al tema.

7. — Ben diversa è la prospettiva nella quale si colloca l'art. 125. La regola che tale disposizione detta per il pubblico ministero consiste in una valutazione degli elementi acquisiti non più nella chiave dell'esito finale del processo, bensì nella chiave della loro attitudine a giustificare il rinvio a giudizio.

Il quadro acquisitivo viene, cioè, valutato non nell'ottica del risultato dell'azione, ma in quella della superfluità o no dell'accertamento giudiziale, che è l'autentica prospettiva di un pubblico ministero, il quale, nel sistema, è la parte pubblica incaricata di instaurare il processo.

Non solo la sostituzione del termine «idonei» a quello di «sufficienti» designa un *quantum* minore di elementi, ma la loro valutazione diventa funzionale non alla condanna, bensì alla sostenibilità dell'accusa. Viene recuperata, in tal modo, la provvisorietà del quadro acquisitivo e la prospettiva dinamica propria della fase, dato che l'esclusione della sufficienza dei dati acquisiti consente di far rientrare nella valutazione le attività integrative esperibili dopo la richiesta di rinvio a giudizio.

Così come formulata, la norma è, in definitiva, la traduzione in chiave accusatoria del principio di non superfluità del processo, in quanto il dire che gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa equivale al dire che, sulla base di essi, l'accusa è insostenibile e che, quindi, la notizia di reato è, sul piano processuale, infondata. L'impiego, nel testo definitivo, del presente («sono») in luogo del condizionale («sarebbero») proposto dalla Commissione parlamentare consultiva vale a sottolineare ancor più che l'impossibilità di sostenere la prospettazione accusatoria, di coltivarla, cioè, in maniera attendibile, deve essere chiara e non equivoca, coerentemente all'univocità dell'infondatezza («manifesta») che connota la formula usata dal legislatore delegante.

8. — Così intesa, la norma si sottrae anche alle censure che alla formulazione del progetto preliminare (art. 115) erano state mosse — in particolare, come ricorda il giudice *a quo*, dal Consiglio superiore della magistratura — in ragione della netta divaricazione delle regole adottate, rispettivamente, ai fini dell'archiviazione ed ai fini della sentenza di non luogo a procedere: la quale ultima richiede l'evidenza della non responsabilità dell'imputato (art. 425). Tale divaricazione — stante l'inerenza di elementi di discrezionalità nella valutazione probabilistica di insufficienza «al fine della condanna» e la ristrettezza del «filtro» così predisposto — avrebbe comportato che il pubblico ministero potesse condurre ad esiti diversi, vicende analoghe e addirittura ottenere l'archiviazione in presenza di situazioni più pesanti per l'indagato di quelle che — una volta richiesto il rinvio a giudizio — possono consentirgli di ottenerlo nell'udienza preliminare. Con la formulazione approvata, invece, la differenza, seppur persiste, si attenua sensibilmente, dato che non può non riconoscersi un certo accostamento — anche se in prospettive diverse — tra insostenibilità dell'accusa ed evidenza dell'innocenza. Tanto più se si considera che quest'ultima situazione non va identificata con la totale assenza di elementi a carico: lo si desume dall'art. 434, che consente la revoca della sentenza di non luogo a procedere se il rinvio a giudizio può essere determinato da nuove fonti di prova, da valutarsi «unitamente a quelle già acquisite».

D'altra parte, in ogni caso, la differenza si giustifica, con la diversa funzione che le due regole assolvono nella logica del sistema del codice, coerentemente alla diversità delle fasi — rispettivamente, anteriore o successiva all'esercizio dell'azione penale — in cui sono destinate ad operare. Nella prima fase, il controllo del giudice è volto sì a non dar ingresso ad accuse insostenibili, ma ancor più a far fronte all'eventuale inerzia del pubblico ministero, additandogli la necessità di ulteriori indagini — non soggette a particolari limitazioni — e perfino ordinandogli di formulare l'imputazione: sicché ciò che fondamentalmente si garantisce è l'obbligatorietà dell'azione penale. Nella seconda fase, ulteriori indagini sono, invece, consentite solo se risultino «decisive» ai fini del rinvio a giudizio o del proscioglimento (art. 422); ed il controllo del giudice si svolge in chiave essenzialmente garantistica, diretto cioè a tutelare l'imputato contro accuse che, in esito al contraddittorio, si siano rivelate palesemente infondate.

La diversa finalità delle due fasi e delle rispettive regole è, peraltro, coerente, ad un tempo, con la logica del *favor actionis* e con la caratterizzazione del sistema in senso accusatorio. La Corte è consapevole che la tendenza ad allargare l'area di operatività dell'archiviazione — tendenza manifestatasi prima con la redazione dell'art. 115, poi con interpretazioni dell'art. 125 volte a stabilire una sostanziale omogeneità con quello — dipende essenzialmente da preoccupazioni di deflazione dibattimentale, che la stessa Corte è ben lungi dal sottovalutare, pur dovendo rilevare come esse non bastino a legittimare interpretazioni collidenti con i principi dianzi richiamati. Infatti, il legislatore delegante non ha considerato l'archiviazione in funzione deflattiva, tant'è che nei lavori parlamentari non esiste traccia di indicazioni tendenti a perseguire, con la sua configurazione, obiettivi di economia processuale. A tal fine, sono stati previsti altri strumenti, quali i riti alternativi ed un largo impiego del procedimento pretorile.

9. — Alla stregua delle suesposte considerazioni, la norma impugnata, intesa nel senso dianzi precisato, deve ritenersi non in contrasto con le previsioni della legge delega. Di conseguenza, la questione va dichiarata non fondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 125 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), in riferimento all'art. 76 della Costituzione, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Macerata con ordinanza del 9 agosto 1990.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

*Il Presidente:* CONSO

*Il redattore:* SPAGNOLI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 febbraio 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

91C0208

N. 89

*Ordinanza 28 gennaio-16 febbraio 1991*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Nuovo codice - Rito abbreviato - Dissenso immotivato del p.m. - Insindacabilità da parte del giudice - Inapplicabilità della riduzione della pena ex art. 442, secondo comma, del c.p.p. anche a dibattimento concluso - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 81/1991) - Manifesta inammissibilità.**

**(C.P.P., artt. 438, primo comma, e 440, primo comma, in relazione all'art. 442, stesso codice; c.p.p., art. 464, primo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Giovanni CONSO;

*Giudici:* prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 464, 438, primo comma, e 440, primo comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 442 dello stesso codice, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 30 marzo 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Genova nel processo penale a carico di Francesconi David, iscritta al n. 417 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 5 giugno 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Termini Imerese nel processo penale a carico di Coniglio Giuseppe, iscritta al n. 513 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Genova — chiamato ad emettere il decreto di citazione a giudizio immediato in conseguenza della mancata prestazione ad opera del Pubblico ministero del consenso alla richiesta di giudizio abbreviato che era stata avanzata dall'imputato opponente al decreto penale di condanna — ha, con ordinanza del 30 marzo 1990, sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27, 101, 102 e 107 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 464, 438, primo comma, e 440, primo comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 442 dello stesso codice, «nella parte in cui non prevedono che il pubblico ministero, nel negare il proprio consenso alla definizione del processo con rito abbreviato "allo stato degli atti" sia tenuto a motivarlo e «nella parte in cui, conseguentemente, non è consentito al giudice, a dibattimento concluso, di poter ritenere ingiustificato il dissenso del pubblico ministero e di poter applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata nell'art. 442, secondo comma, del codice di procedura penale»;

e che il Giudice per le indagini presso la Pretura circondariale di Termini Imerese — chiamato ad emettere anch'esso decreto di citazione a giudizio immediato in conseguenza della mancata prestazione del consenso da parte del pubblico ministero alla richiesta di giudizio abbreviato avanzata dall'imputato che aveva proposto opposizione al decreto penale di condanna — ha, con ordinanza del 5 giugno 1990, denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 464, primo comma, del codice di procedura penale, «nella parte in cui il menzionato articolo del c.p.p. non prevede l'obbligo per il p.m. di motivare il proprio dissenso alla definizione dell'opposizione a decreto penale di condanna con il rito abbreviato e nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice di valutare le motivazioni addotte a giustificazione del dissenso stesso, al fine di applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, del c.p.p.»;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata, in via preliminare, inammissibile e, in subordine, non fondata;

Considerato che le ordinanze sollevano questioni identiche o analoghe e che, quindi, i relativi giudizi vanno riuniti;

che questa Corte con sentenza n. 81 del 1991 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice, nonché, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 464, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice;

• che, di conseguenza, le questioni qui proposte devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità\* costituzionale degli artt. 438, primo comma, e 440, primo comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 442 dello stesso codice, già dichiarati costituzionalmente illegittimi nel loro combinato disposto, unitamente all'art. 439 del codice di procedura penale, con sentenza n. 81 del 1991, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442 dello stesso codice, questione sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Genova con ordinanza del 30 marzo 1990;*

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 464, primo comma, del codice di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, con sentenza n. 81 del 1991, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciare le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442*

dello stesso codice, questione sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Genova con ordinanza del 30 marzo 1990 e dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Termini Imerese con ordinanza del 5 giugno 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

*Il Presidente e redattore:* CONSO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

91C0209

N. 90

*Ordinanza 28 gennaio-16 febbraio 1991*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Reato militare - Leva militare - Mancanza alla chiamata - Incorporazione del militare imputato o condannato - Estinzione del reato o cessazione degli effetti penali della condanna - Mancata previsione - Medesima questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 83/1991) - Manifesta infondatezza.**

(C.P.M.P., art. 151).

(Cost., artt. 3 e 27, terzo comma).

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Giovanni CONSO;

*Giudici:* prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 151 del codice penale militare di pace, promossi con sei ordinanze emesse l'8 giugno 1990 (due) il 1° giugno 1990 (una) e il 5 giugno 1990 (tre) dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Palermo, iscritte rispettivamente ai nn. 484, 485, 491, 492, 493 e 494 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che, con le ordinanze in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 151 del codice penale militare di pace, «nella parte in cui non prevede la medesima disciplina di cui ai commi quinto e settimo dell'art. 8 della legge n. 772/1972 come sostituito dall'art. 2 della legge n. 695/1974 e cioè l'estinzione del reato o la cessazione degli effetti penali della condanna qualora l'imputato o il condannato risulti già incorporato per prestare il servizio militare di leva»;

Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 83 del 1991, ha già dichiarato manifestamente infondata la medesima questione e che il giudice *a quo* non adduce argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati;

che, di conseguenza, la questione qui proposta deve dirsi manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 151 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Palermo con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

*Il Presidente e redattore:* CONSO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

91C0210

N. 91

*Ordinanza 28 gennaio-16 febbraio 1991*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Nuovo codice - Rito abbreviato - Dissenso immotivato del p.m. - Insindacabilità da parte del giudice - Inapplicabilità della riduzione della pena ex art. 442, secondo comma, del c.p.p. anche a dibattimento concluso - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 81/1991) - Manifesta inammissibilità.**

**(C.P.P., art. 458, primo e secondo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Giovanni CONSO;

*Giudici:* prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 458, primo e secondo comma, del codice di procedura penale in relazione all'art. 442, comma secondo, stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1990 dal Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Kevi Athanas, iscritta al n. 539 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Milano, nel corso di un giudizio immediato a carico di Kevi Athanas — premesso che questi aveva tempestivamente proposto richiesta di giudizio abbreviato, cui il pubblico ministero aveva negato il proprio consenso senza fornire alcuna motivazione, e che gli atti erano stati trasmessi al Tribunale dal Giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 457 del codice di procedura penale — ha, con ordinanza del 6 giugno 1990, sollevato, su eccezione della difesa, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 458, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede l'obbligo di motivazione del dissenso espresso dal p.m. sulla richiesta di giudizio abbreviato con conseguente esclusione per il giudice del dibattimento della possibilità di pronunciare sentenza di condanna, all'esito di giudizio immediato, con la diminuzione di pena di cui all'art. 442, secondo comma c.p.p.»;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente inammissibile;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 81 del 1991 ha dichiarato, in applicazione dell'art.27 della legge 11 marzo 1953, n.87, l'illegittimità costituzionale dell'art.458, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, tanto nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciare le ragioni, quanto nella parte in cui non prevede che il giudice, allorché, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art.442, secondo comma, dello stesso codice;

che, di conseguenza, la questione qui proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 458, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 81 del 1991, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciare le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice, questione sollevata dal Tribunale di Milano con ordinanza 6 giugno 1990.*

Così decise in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

*Il Presidente e redattore:* CONSO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

91C0211

N. 92

*Ordinanza 28 gennaio-16 febbraio 1991*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Nuovo codice - Giudizio immediato - Dissenso immotivato del p.m. - Insindacabilità da parte del giudice - Inapplicabilità della riduzione della pena ex art. 442, secondo comma, del c.p.p. - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 81/1991) - Manifesta inammissibilità.**

**(C.P.P., art. 464, primo comma).**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Giovanni CONSO;

*Giudici:* prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 464, primo comma, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 14 maggio 1990 dal Tribunale di Varese nel procedimento a carico di Tallachini Vittorio, iscritta al n. 516 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 24 maggio 1990 dal Tribunale di Varese nel procedimento a carico di Iannece Nicolina, iscritta al n. 559 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Varese, con due ordinanze dal contenuto sostanzialmente identico emesse il 14 maggio 1990 ed il 30 maggio 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 111 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 464, primo comma, del codice di procedura penale, laddove prescrive che, «in assenza del consenso del p. m. nel termine fissato dal G.i.p., il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata, in via principale, inammissibile e, in subordine, non fondata;

Considerato che le ordinanze sollevano un'identica questione e che i relativi giudizi vanno, quindi, riuniti;

che, questa Corte, con sentenza n. 81 del 1991, ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 464, primo comma, del codice di procedura penale, proprio nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice;

che, di conseguenza, la questione qui proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

#### PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 464, primo comma, del codice di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 81 del 1991, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice, questione sollevata dal Tribunale di Varese con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

*Il Presidente e redattore:* CONSO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 93

*Sentenza 28 gennaio-16 febbraio 1991***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Impiego pubblico - Università - Idoneità a professore associato - Terza tornata dei giudizi - Tecnici laureati - Esclusione dalla ammissione - Tornata riservata a coloro che avrebbero maturato il diritto in tempo successivo alla prima - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.****(Legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 5; d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 50).****(Cost., artt. 3 e 97).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Ettore GALLO;*Giudici:* dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), promosso con ordinanza emessa il 1° giugno 1990 dal T.A.R. per il Lazio - Sezione staccata di Latina, sul ricorso proposto da Pignatti Carla ed altri contro il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, iscritta al n. 668 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di Pignatti Carla ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 1991 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Udito l'avvocato Giuseppe De Vergottini e l'Avvocato dello Stato Carlo Tonello per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

*Ritenuto in fatto*

Con ordinanza emessa il 1° giugno 1990 (R.O. n. 668) il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Sezione staccata di Latina, sul ricorso proposto da Carla Pignatti ed altri contro il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e 50 del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) «nella parte in cui non contemplano i tecnici laureati fra i soggetti da ammettersi alla terza tornata dei giudizi di idoneità a professore associato, in tal modo introducendo una irrazionale disparità di trattamento con gli assistenti del ruolo ad esaurimento in possesso di requisiti didattici e scientifici da ritenere identici».

I ricorrenti avevano impugnato il decreto ministeriale 4 luglio 1989, recante l'indizione della terza tornata di giudizi idoneativi, nella parte in cui non include, appunto, i tecnici laureati tra i soggetti che possono partecipare alle predette prove.

Il Giudice remittente, considerato che restano esclusi dalla tornata i «tecnici laureati» ai quali l'art. 50 d.P.R. n. 382 del 1980 consente la partecipazione soltanto alle prime due, rileva che, come già evidenziato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 89 del 1986, nelle «fasi anteriori e di avvio della riforma universitaria» si è verificata una situazione di sostanziale identità fra le figure dei «tecnici laureati» e degli «assistenti» e osserva che la descritta parità di trattamento è stata disattesa dal legislatore in relazione alla terza tornata, per la quale è prevista la partecipazione dei soli assistenti che abbiano maturato i requisiti dopo l'indizione della prima tornata, non anche dei tecnici laureati in pari situazione, risultati vincitori di concorsi espletati dopo tale data.

Ad avviso del Collegio, la descritta diversità di trattamento limitata alla sola terza tornata non troverebbe logica giustificazione e sicuramente vanifica la conclamata identità sostanziale fra le due categorie prese in considerazione.

Peraltro la ricordata sentenza (n. 89 del 1986) della Corte costituzionale ha avuto modo di porre in evidenza come «il precetto che consenti l'ammissione dei tecnici laureati non può cessare di esplicarsi fino a quando non abbia espresso tutta la sua energia operatrice»; all'incontro, secondo il Giudice *a quo* tale effetto non si è effettivamente verificato perchè i tecnici laureati continuano a rimanere esclusi dalla terza tornata idoneativa: sicchè gli articoli 5 della legge di delega 21 febbraio 1980 n. 28 e 50 del decreto delegato 11 luglio 1980 n. 382 appaiono, in tali limiti, elusivi dei precetti contenuti negli artt. 3 e 97 Cost.

Con atto depositato il 14 novembre 1990 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, osservando che trattasi di una categoria che non può vantare posizioni di comparabilità rispetto alle altre previste dal bando di indizione della terza tornata, in quanto non chiamata a svolgere istituzionalmente attività didattico-scientifica.

Pertanto l'ammissione ai precedenti giudizi idoneativi in prima e in seconda tornata è avvenuta solo in via transitoria, in base a una mera identità di fatto.

In conseguenza, la questione non appare fondata.

Le parti private hanno insistito per l'accoglimento, in adesione ai contenuti dell'ordinanza di rimessione.

#### *Considerato in diritto*

1.1 — Con la legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica) art. 5 ed il conseguente d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) art. 50 furono dettate norme per l'inquadramento, in prima applicazione e a domanda, nella fascia dei professori associati di specifiche categorie di soggetti esplicanti determinate attività universitarie. Tra i beneficiari, per quel che qui interessa, furono inseriti i tecnici laureati a condizione che — entro l'anno accademico 1979/80 — avessero svolto, debitamente documentato, un triennio di attività didattica e scientifica.

Furono così previste per le categorie ammesse — e anche per i tecnici laureati perciò — due tornate di giudizi idoneativi, da indirsi la prima entro 90 giorni dall'entrata in vigore della norma delegata (cioè, in astratto, entro il 30 ottobre 1980), entro il 31 dicembre 1982 la seconda: art. 52, terzo e quarto comma d.P.R. n. 382 del 1980.

Per coloro il cui diritto a partecipare al giudizio maturava successivamente alla prima tornata venne disposto, peraltro, lo svolgimento di una terza, «ad essi riservata» ai sensi dell'art. 52, quinto comma d.P.R. citato.

1.2 — Sul piano operativo, la categoria dei tecnici venne ammessa, pertanto, alla prima e alla seconda tornata di giudizi (rispettivamente indette con bandi pubblicati il 12 gennaio 1981 e il 10 agosto 1983) non però alla terza di cui al provvedimento pubblicato il 1° agosto 1989: si ritenne, infatti, dall'Amministrazione interessata che avendo ad essa titolo per il complesso delle disposizioni qui descritte (*supra* 1.1) solo coloro che maturavano il diritto successivamente alla prima tornata, la categoria dei tecnici ne restasse normativamente esclusa. In altre parole, l'esercizio del diritto — nonostante il titolo per la partecipazione fosse stato riconosciuto — sarebbe rimasto peraltro consunto in precedenza, per lo sbarramento alle valutazioni disposto col termine dell'anno 1979/80: coloro che fossero stati in possesso del detto requisito temporale avrebbero potuto già in partenza partecipare alla prima tornata, così precludendosi la terza.

1.3 — Il remittente dubita della esclusione sul piano della legittimità delle norme (art. 5 legge n. 28 e art. 50 d.P.R. n. 382) assumendo una irrazionale disparità di trattamento *ex art. 3* della Costituzione con la conseguente violazione, nella distorta sequenza attuativa, anche dei principi del buon andamento organizzativo tutelato dal successivo art. 97.

2.1 — La questione non è fondata secondo quanto in appresso.

Va precisato, intanto, che il *tertium comparationis* nell'avanzata ipotesi di disparità non è tanto da ricercarsi nella comparazione con la categoria degli assistenti, l'equiparazione essendo già occorsa a monte, attraverso quelle ricordate previsioni normative che ebbero a consentire l'ammissione dei tecnici ai giudizi di prima e di seconda tornata.

L'indagine va meglio rivolta, così come la difesa delle parti private ha accennato oralmente, all'ambito interno della categoria, tra gli stessi tecnici ammessi cioè alle prime due tornate idoneative ma non alla terza: ciò per le preclusioni ostative sul piano temporale di cui si è discusso e le conseguenze relative (supra 1.2).

2.2 — Così circoscritta la vicenda per i fini di causa, rileva la Corte che l'anzidetto diritto all'usufruitività del triennio (1979/80) riveste e poteva rivestire concreto significato sol quando riferibile alla prima tornata: tenuto conto della indizione di questa, secondo legge, per il finire del 1980, il triennio utile, in sostanza il più favorevole agli interessati abilitati a quella partecipazione, non poteva che concludersi con lo spirare dell'anno accademico immediatamente anteriore, il 1979/80 appunto: data questa la cui razionalità, così evidenziata, proiettava necessariamente i suoi effetti, nella meccanica del susseguirsi delle tornate, anche sulla seconda, correlata pressochè del tutto alla prima. Sicché tal data a fugar dubbi venne, in via d'interpretazione autentica, ripetuta e puntualizzata (legge 9 dicembre 1985, n. 705: art. 9).

2.3 — Diverso si presenta il meccanismo della terza tornata (riservata nei sensi più sopra indicati): mentre per la seconda, infatti, l'eventualità di maturazione del diritto in tempi successivi alla prima fu prevista come eccezione rispetto alla indizione per la generalità dei casi (e ad evitarsi difformità d'ordine temporale intervenne perciò, per uniforme trattamento, l'interpretazione fornita con l'art. 9 della legge n. 705 del 1985), la terza tornata fu prospettata in apice come riservata generalmente a coloro che il diritto avrebbero maturato in tempo successivo alla prima. A questo punto, considerandosi tutto quanto innanzi chiarito, lo sbarramento al 1979/80 venne a perdere significati concreti e attuali.

Conclusivamente, dalle norme impugnate, in certo senso complesse ma pur tuttavia organiche nella loro sequenza, non risulta l'esclusione dalla terza tornata dei tecnici laureati che hanno maturato il triennio successivamente al periodo anzidetto, per cui l'interpretazione delle norme in esame qui fornita non confligge, sul piano della legittimità costituzionale, con i parametri invocati.

Fermo restando per i tecnici laureati il requisito del triennio di attività scientifica e didattica, il compimento di esso può intendersi così compreso fra la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione fissati dal bando relativo alla prima tornata (13 aprile 1981) e quella dell'analogo bando per la terza.

Tutto ciò vale e può valere, ovviamente, solo nei confronti dei «tecnici laureati», per quei soggetti, cioè, *ab origine* così assunti nei ruoli secondo le disposizioni dettate per la categoria, con certa esclusione di soggetti che abbiano fruito di diversa diretta immissione in ruolo, a seguito del nuovo assetto retributivo-funzionale del personale dello Stato (legge 11 luglio 1980, n. 312 e provvedimenti successivi di attuazione nell'area universitaria).

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo per il Lazio - Sezione staccata di Latina, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1991.

*Il Presidente:* GALLO

*Il redattore:* BORZELLINO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 94

*Sentenza 11-16 febbraio 1991***Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.****Istruzione pubblica - Regione Sicilia - Istituti di istruzione artistica, professionale e tecnica - Immissione in ruolo di personale già in servizio ma non specializzato - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.****(Legge regione Sicilia, approvata il 19 luglio 1990, art. 10, sesto comma).****(Statuto speciale della regione siciliana, art. 17).****Istruzione pubblica - Regione Sicilia - Inquadramento in ruolo del personale incaricato della presidenza degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica - Prescindibilità dai titoli di studio e di abilitazione previsti dalla legislazione statale - Norma sostituita con altra diversa disposizione (Legge regionale 5 gennaio 1991 n. 2) - Cessazione della materia del contendere.****(Legge regione Sicilia, approvata il 19 luglio 1990, art. 17, secondo comma).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Ettore GALLO;*Giudici:* dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, comma sesto, e 17, comma secondo, del disegno di legge approvato il 19 luglio 1990 dall'Assemblea regionale siciliana, avente per oggetto: «Riordinamento degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica» promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 26 luglio 1990, depositato in cancelleria il 3 agosto 1990 ed iscritto al n. 55 del registro ricorsi 1990;

Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;

Udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 1991 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Uditi l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il ricorrente, e l'avv. Francesco Tinaglia per la Regione Sicilia;

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso notificato il 26 luglio 1990, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato gli artt. 10, sesto comma, e 17, secondo comma, del disegno di legge n. 641 (Riordino degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica), approvato il 19 luglio 1990 dall'Assemblea Regionale Siciliana, deducendo violazione degli artt. 8, 9 e 10 del d.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970, e dell'art. 27 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, in relazione ai limiti posti dall'art. 17, lett. d), dello Statuto Speciale per la Regione Siciliana, nonché dell'art. 97, comma primo, della Costituzione.

Premette il ricorrente che con il disegno di legge n. 641 il legislatore regionale ha provveduto all'organica ristrutturazione degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica, alla disciplina dello stato giuridico del relativo personale ed all'immissione in ruolo del personale già in servizio, operando nell'ambito di una materia che, ai sensi dell'art. 17, lett. d), dello Statuto Speciale, rientra nella competenza legislativa della Regione Siciliana, a condizione che vengano osservati i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato.

Ciò posto, viene censurato l'art. 10, comma sesto, del disegno di legge, il quale prevede l'immissione in ruolo e l'assegnazione, non definitiva, presso gli istituti professionali per ciechi, degli insegnanti non di ruolo in servizio presso detti istituti, in possesso del prescritto titolo di studio o dell'abilitazione, ancorché privi della specializzazione per l'insegnamento negli istituti professionali per ciechi. Osserva infatti il ricorrente che, secondo i principi della legislazione statale, per l'insegnamento negli istituti che perseguono particolari finalità di educazione e rieducazione di minori in stato di difficoltà (ciechi e sordomuti) è necessario il possesso del titolo di specializzazione conseguito a seguito della frequenza di un corso teorico-pratico, di durata biennale, presso istituti riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione (artt. 8, 9 e 10 d.P.R. n. 970 del 1975).

Non richiedendo tale specializzazione, il legislatore regionale ha quindi violato i limiti fissati dall'art. 17 dello Statuto Speciale.

Oggetto di censura è anche l'art. 17, secondo comma, del disegno di legge, secondo il quale per l'inquadramento in ruolo del personale incaricato della presidenza degli istituti regionali «si prescinde dai titoli di studio e di abilitazione previsti dall'art. 27, comma terzo, del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417». Rileva invero il ricorrente che tale disposizione, dettata da esigenze di sanatoria di situazioni in atto, si pone in contrasto con l'ordinamento statale di riferimento, nel quale è sempre previsto, anche al di fuori delle normali procedure concorsuali, l'imprescindibile possesso del titolo di studio specifico per l'accesso ad una determinata qualifica, nonché dell'abilitazione, considerata quale occasione di verifica dell'idoneità a svolgere le mansioni connesse con la qualifica stessa. Alla violazione dell'art. 17 dello Statuto Speciale si accompagna, in questo caso, quella dell'art. 97, comma primo, della Costituzione, apparendo leso il principio del buon andamento della pubblica amministrazione da una disposizione che consente di affidare la gestione didattica, amministrativa e contabile di una struttura scolastica ad un soggetto del quale non sono valutabili né la preparazione professionale, per la carenza del titolo di studio, né l'idoneità a svolgere le relative mansioni, per l'assenza dell'abilitazione.

2. — Avanti a questa Corte si è costituito il Presidente della Regione Siciliana, contestando la fondatezza del ricorso.

Deduce il resistente che l'art. 10, comma sesto, della legge approvata il 19 luglio 1970 non esclude la necessità del possesso della specializzazione per l'insegnamento presso gli istituti professionali per i ciechi, prevista dalla legislazione statale.

Ed infatti, nell'art. 18 della legge impugnata non risulta compreso tra le disposizioni abrogate l'art. 2 della legge regionale 26 luglio 1982, n. 68, il quale stabilisce che l'ordinamento degli istituti professionali per i ciechi regionali si conforma a quello dei corrispondenti istituti statali, e l'identità di ordinamento comprende, evidentemente, anche l'uniformità dei titoli richiesti per l'insegnamento.

La persistente necessità della specializzazione, ai fini dell'insegnamento, risulta del resto dal combinato disposto degli artt. 10 e 13 della legge approvata il 19 luglio 1970. Il Commissario dello Stato ha infatti ommesso di considerare che la norma impugnata, pur attribuendo agli insegnanti in possesso di tutti gli altri titoli, ad eccezione della specializzazione per l'insegnamento negli istituti professionali per ciechi, il diritto all'ammissione in ruolo sulla base della graduatoria regionale per la rispettiva classe di concorso, di cui al precedente comma quinto, li esclude dall'assegnazione definitiva di sede presso gli istituti professionali per ciechi medesimi e che l'art. 13, comma terzo, della stessa legge dispone che qualora tutto il personale docente di ruolo e non di ruolo non possa essere pienamente utilizzato in attività didattiche per le ore per le quali tale utilizzazione non possa avvenire, venga addebitato ad attività amministrative.

Per quanto concerne l'impugnazione dell'art. 17, secondo comma, del disegno di legge, il quale consente di prescindere, per l'immissione in ruolo del personale direttivo incaricato, dal possesso del titolo di studio (laurea richiesta per l'ammissione ai concorsi a cattedra di materie tecniche degli istituti professionali e tecnici: art. 27 d.P.R. n. 417 del 1974) e dell'abilitazione, il resistente osserva che la disposizione risponde all'esigenza di sanare la specifica posizione del preside incaricato di uno dei due istituti professionali per ciechi esistenti nella regione. Essa, del resto, non si pone in contrasto con i principi della legislazione nazionale, poichè in questa non mancano norme che, pur non apportando espressamente deroga al requisito del possesso dei titoli di cui all'art. 27 del d.P.R. n. 417 del 1974 per l'immissione in ruolo del personale direttivo, sostanzialmente consentono che questa avvenga anche in assenza dei titoli suindicati (art. 16, primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, nella legge 4 luglio 1988, n. 246, e art. 11, terzo comma, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417).

3. — L'Avvocatura Generale dello Stato ha depositato memoria per il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, con la quale ha informato che il 24 ottobre 1990 è stato presentato all'Assemblea regionale un disegno di legge volto a modificare in senso conforme alla Costituzione l'art. 17, secondo comma, del disegno di legge n. 641, oggetto di impugnativa.

Il Presidente della Regione Siciliana ha depositato memoria nella quale ha ribadito le precedenti deduzioni.

*Considerato in diritto*

1. — Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato avanti a questa Corte gli artt. 10, sesto comma, e 17, secondo comma, del disegno di legge approvato il 19 luglio 1990 dall'Assemblea regionale Siciliana (e successivamente promulgato e pubblicato come legge 5 settembre 1990 n. 34) concernente il Riordino degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica, deducendo la violazione dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, ai quali la Regione deve attenersi nell'esercizio della potestà legislativa concorrente ad essa attribuita nelle materie previste dall'art. 17 dello Statuto speciale (nella specie in quella dell'istruzione media, di cui alla lettera d).

2. — L'art. 10, sesto comma, prevede l'immissione in ruolo e l'assegnazione, presso gli istituti professionali per ciechi, degli insegnanti non di ruolo in servizio presso i detti istituti, i quali siano in possesso del prescritto titolo di studio e della abilitazione, anche se privi della specializzazione per l'insegnamento negli istituti professionali per ciechi. Quest'ultima esenzione contrasterebbe, secondo il ricorrente, con la legislazione statale, che eleva a requisito necessario per l'insegnamento nelle scuole per non vedenti il possesso del titolo di specializzazione ottenuto a seguito della frequenza di un corso teorico-pratico, di durata biennale, presso istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione (art. 10 d.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970).

3. — Osserva la Corte che esattamente il Commissario dello Stato postula l'inderogabilità del principio, sancito dalla legislazione statale, secondo il quale l'insegnamento ai minori in stato di difficoltà, quali sono i non vedenti (o i sordomuti) non può essere impartito se non da docenti che abbiano conseguito una specifica specializzazione, che li qualifica, sul piano professionale, come i più idonei a porsi adeguatamente in rapporto con allievi aventi esigenze assolutamente peculiari.

Tale principio peraltro — come altrettanto esattamente la Regione ha sostenuto nella sua difesa — non è violato dalla norma impugnata se questa sia interpretata nel quadro della normativa in cui si colloca, come desumibile anche da altre disposizioni dello stesso disegno di legge regionale.

Ai fini della sistemazione in ruolo del personale docente, in servizio presso le istituzioni scolastiche individuate nell'art. 1 del disegno di legge (istituti regionali d'arte, scuole medie annesse ai predetti istituti, istituti tecnici femminili ed istituti professionali per ciechi), l'art. 10, quinto comma, prevede la formazione, sulla base dei titoli di servizio e di studio, di una graduatoria regionale «per classi di concorso» — e cioè con riferimento alle materie di insegnamento, e non alla tipologia degli istituti — in base alla quale procedere all'assegnazione degli insegnanti e delle sedi. A sua volta, il sesto comma, qui impugnato, considera la posizione dei docenti in servizio presso gli istituti professionali per ciechi, che siano in possesso del titolo di studio e dell'abilitazione, ma non siano muniti della specializzazione necessaria per insegnare presso tali istituti, e ne consente l'immissione nel ruolo, per classe di concorso, ma senza l'assegnazione definitiva di sede presso gli istituti professionali per ciechi.

Ne deriva che i detti docenti non potranno essere utilizzati per l'insegnamento ai non vedenti, ma dovranno essere assegnati ad altro tipo di scuola (istituti d'arte, scuole medie annesse, istituti tecnici femminili), con pieno rispetto, quindi, del principio della legislazione statale invocato dal ricorrente.

Qualora poi il personale suindicato non possa essere assegnato ad altro tipo di scuola — per carenza di posti o perché immesso in ruolo per classi di concorso ivi non esistenti — alla sua utilizzazione provvede l'art. 13, ultimo comma, prevedendone l'impiego in attività amministrative.

5. — L'art. 17, secondo comma, del disegno di legge prevede che per l'inquadramento in ruolo del personale incaricato della presidenza degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica si prescinde dai titoli di studio e di abilitazione previsti dalla legislazione statale (art. 27 d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417). Questa esenzione, secondo il ricorrente, violerebbe i limiti imposti alla legislazione regionale dall'art. 17 dello Statuto speciale, nonché l'art. 97 della Costituzione.

Senonché, con legge regionale 5 gennaio 1991, n. 2, recante Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 settembre 1990, n. 34, la norma impugnata è stata sostituita con altra disposizione di diverso tenore.

Ciò determina la cessazione della materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 17 dello Statuto speciale per la Regione Siciliana, dell'art. 10, sesto comma, della legge della Regione Siciliana, approvata il 19 luglio 1990, recante «*Riordinamento degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica*» (successivamente promulgata e pubblicata come legge regionale 5 settembre 1990, n. 34), sollevata dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'impugnazione dell'art. 17, secondo comma, della legge della Regione Siciliana sopra indicata; proposta dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1991.

*Il Presidente:* GALLO

*Il redattore:* CORASANITI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

91C0214

N. 95

*Ordinanza 11-16 febbraio 1991*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Magistrati - Pensioni - Sistema di adeguamento periodico alla media dei miglioramenti stipendiali del personale in servizio realizzati nel triennio da altri settori - Richiesta di sentenza additiva - Discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.**

(Legge 19 febbraio 1981, n. 27, art. 2; legge 2 aprile 1979, n. 97, artt. 11 e 12).

(Cost., artt. 3, 36 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Ettore GALLO;

*Giudici:* dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), promosso con ordinanza emessa il 21 maggio 1990 dalla Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale, sul ricorso proposto da Rossi Manlio ed altri, iscritta al n. 687 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di Rossi Manlio ed altri, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui i ricorrenti, magistrati, avvocati e procuratori dello Stato cessati dal servizio anteriormente al 1° luglio 1983 avevano richiesto l'applicazione ai trattamenti pensionistici del meccanismo d'incremento previsto per il personale in servizio dall'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale, ha sollevato, con ordinanza emessa il 21 maggio 1990, questione di legittimità costituzionale di quest'ultima norma, per il dubbio che, nella parte in cui non prevede anche per le pensioni tale sistema di incremento triennale, essa vulneri gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione;

che la Corte remittente, premesso di aver positivamente deciso con sentenza parziale il problema della riliquidazione delle pensioni dei ricorrenti sulla base dei miglioramenti economici maturati per il personale in servizio, secondo quanto sancito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 501 del 1988, osserva come altre decisioni, rispettivamente delle sezioni riunite e della sezione giurisdizionale per la Sardegna, abbiano senz'altro ritenuto che il meccanismo d'incremento di cui è causa dovesse estendersi anche alla pensione, in quanto retribuzione differita;

che tale orientamento non pare tuttavia condivisibile integralmente al giudice *a quo*, attesa l'esistenza di un'evidente lacuna normativa a riguardo e considerata l'impossibilità di provvedere per il futuro;

che l'esistenza di un sistema d'adeguamento periodico degli stipendi alla media dei miglioramenti retributivi realizzati nel triennio da altri settori, in quanto ritenuto inapplicabile ai pensionati, costituirebbe la premessa per una progressiva divaricazione dei due trattamenti, di servizio e di quiescenza (in danno di quest'ultimo), così producendosi una situazione analoga a quella sanzionata con la sentenza n. 501 del 1988;

che ciò concreterebbe un *vulnus* degli artt. 36 e 38 della Costituzione per la riduzione della piena remuneratività della pensione rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, nonché della proporzionalità ed adeguatezza della stessa in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta ricorrendo altresì lesione del principio della parità del trattamento tra personale in servizio e pensionati;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la declaratoria d'infondatezza della questione sulla base del valore meramente tendenziale del principio della coincidenza tra pensione e retribuzione goduta all'atto della cessazione dal servizio.

Considerato che le sezioni riunite ed alcune sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, hanno inteso la previsione di cui alla norma impugnata, relativa al sistema di adeguamento, come non scindibile diacronicamente e ne hanno fatto applicazione sia per il passato che per il futuro in sede di riliquidazione delle pensioni;

che tale tesi si fonda su un'estensiva lettura del dispositivo della sentenza n. 501 del 1988 di questa Corte, con riferimento all'espressione «trattamento economico derivante dall'applicazione degli artt. 3 e 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425» (ritenuto comprensivo dell'anzidetto adeguamento), ed è non soltanto condivisa dal giudice *a quo* «in linea di principio», ma anche parzialmente seguita nel provvedimento concessivo della completa riliquidazione sino al 1° gennaio 1988;

che è stato anche recentemente sottolineato come il controllo di questa Corte, riguardando la compatibilità delle leggi denunciate con i principi della Costituzione, non può sostanzarsi in una revisione, in grado ulteriore, delle interpretazioni offerte dagli organi giurisdizionali cui tale attività compete (cfr. sentenza n. 456 del 1989);

che tale affermazione risulta *a fortiori* appropriata allorché venga prospettata una questione *a contrario* volta ad ottenere una pronuncia ripetitiva del precedente *decisum* costituzionale;

che, inoltre, la Corte remittente richiede una sentenza atta ad innestare nella normativa pensionistica un meccanismo d'adeguamento periodico concepito per il personale in servizio, attività questa — per la varietà delle scelte possibili e la molteplicità delle implicazioni — certamente estranea al sindacato di costituzionalità e viceversa propria del legislatore;

che pertanto, anche sotto tale profilo, la questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura) — più esattamente degli artt. 11 e 12 della legge 2 aprile 1979, n. 97, nel testo sostituito dalla norma citata — sollevata dalla Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale, in relazione agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1991.

*Il Presidente: GALLO*

*Il redattore: CASAVOLA*

*Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1991.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

91C0215

# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 84

*Ordinanza emessa il 30 ottobre 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Leoni Sauro ed altri*

**Processo penale - Udienza preliminare - Atti delle parti, in particolare: c.t.p. e relative controdeduzioni - Lamentata carente disciplina relativa al contraddittorio processuale - Conseguente lesione del diritto di difesa.**

(C.P.P. 1988, art. 421).

(Cost., artt. 2, 3 e 24).

## IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

All'esito dell'odierna udienza preliminare 31 ottobre 1990, dovendosi provvedere sulle eccezioni rituali svolte preliminarmente da tutte le parti private;

Ritenendosi che la disciplina dell'udienza preliminare costituisca *lex specialis qui derogat legi generali* quindi la *species* rispetto al *genus* offerto dal procedimento di udienza in camera di consiglio di cui all'art. 127 del nuovo c.p.p., il quale contempla in genere il concetto di udienza camerale, non pubblica, bensì contrassegnata da un pubblico selezionato costituito dalle sole parti, pubbliche e private, interessate al procedimento;

Poiché in detto contesto deve inquadrarsi il primo comma dell'art. 121 stesso codice che contempla il deposito nella cancelleria ad opera delle parti e dei difensori relativamente a «memorie o richieste scritte», e sulle richieste virtualmente formulate il giudice provvede senza ritardo e comunque, salvo specifiche disposizioni di legge, entro quindici giorni;

Poiché l'art. 121 è limitato alla fase delle indagini preliminari, in cui ci troviamo di fronte a persone indagate-indiziate, e non si estende agli imputati, questi ultimi relativi all'udienza preliminare, cui si perviene a seguito dell'esercizio effettivo dell'azione penale da parte del p.m.;

Stante quindi la peculiarità ed autonomia logica delle rispettive situazioni giuridiche;

Poiché quindi le lacune vistose e macroscopiche della normativa sulla udienza preliminare (articoli 421 e 422 del nuovo c.p.p.) non possono, o per lo meno non sembrano potersi colmare facendo riferimento all'art. 121 del codice, in quanto questo ultimo contempla il procedimento, mentre la normativa successiva riguarda il processo;

Atteso che ciò configura una violazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, in quanto, rispetto alla normativa che disciplina l'udienza dibattimentale, le cui eventuali lacune possono essere colmate in via esegetica, quindi interpretativa, viene menomato il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione, diritto di difesa che nella concreta fattispecie si riferisce a tutte le parti pubbliche e private, il tutto in difetto di una regolamentazione processuale effettiva circa il deposito delle c.t.p. ed il relativo contraddittorio;

Essendo quindi la questione non manifestamente infondata ed assumibile e rilevabile *iussu indicis*, nonché rilevante per i motivi anzidetti, nel giudizio in corso;

P. Q. M.

*Letti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dispone la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione delle questioni di legittimità costituzionale relativa all'art. 421 del nuovo c.p.p. laddove non contempla una disciplina relativa del contraddittorio processuale precedente la discussione con particolare riguardo alla c.t.p. ed alle relative controdeduzioni, il tutto in manifesta violazione degli artt. 2 e 3, nonché 24 della costituzione;*

*Manda alla cancelleria per la comunicazione dell'ordinanza di trasmissione degli atti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;*

*Sospende il giudizio in corso non potendo lo stesso definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.*

Ancona, addì 30 ottobre 1990`

*Il giudice dell'udienza preliminare: BONIVENTO*

N. 85

*Ordinanza emessa il 12 novembre 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Zollo Rufino*

**Processo penale - Udienza preliminare - Richieste istruttorie delle parti - Limiti - Possibilità di proporle solo su impulso del g.i.p. - Impossibilità per lo stesso di nomina del c.t.u. - Lesione del diritto di difesa - Violazione, riguardo all'Amministrazione della giustizia, del principio del buon andamento della p.a.**

(C.P.P. 1988, art. 422, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 24 e 97).

#### IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

All'esito dell'odierna udienza preliminare;

Premesso che in questa sede la difesa ha richiesto termine per produrre idonea documentazione asseritamente a discarico del proprio assistito;

Poiché, trattandosi pur sempre di documentazione proveniente da parte privata, deve ritenersi che il domandato si traduca in una implicita richiesta di perizia - c.t.u.;

Poiché quest'ultima di per sé apparirebbe ammissibile e concludente ai fini decisori, apparendone, almeno in astratto, evidente la decisività ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, trattandosi chiaramente, sempre in astratto e fatta salva ovviamente valutazione a posteriori, di prova a discarico;

Premesso che l'interpretazione esegetico-giurisprudenziale di questo giudicante, già altre volte, in altri casi concreti, applicata, lascia intatti i termini della questione che segue, ove è riscontrabile la manifesta lacunosità sotto il profilo della certezza del diritto e dei parametri del giudizio, dell'art. 422 del nuovo c.p.p. nella parte in cui non sembra consentire alle parti, pubbliche o private che siano, di indicare al g.i.p. temi nuovi o incompleti sui quali si rende necessario acquisire ulteriori informazioni ai fini della decisione, non essendovi coordinamento logico fra questo periodo ed i successivi; sembrando quindi che il giudice possa ammettere le prove richieste dalle rispettive parti, tanto se risulti manifesta la decisività ai fini dell'eventuale rinvio a giudizio, quanto nell'opposta ipotesi, soltanto allorché egli stesso non abbia ritenuto di poter decidere allo stato degli atti e non abbia dichiarato chiusa la discussione, stimolando al contrario, pur nel presente modello accusatorio, l'impulso probatorio di parte;

Poiché ciò contrasta con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione sul diritto di difesa, incontestabilmente appartenente a tutte le parti, pubbliche o private che siano, contrastando la formulazione riduttiva della norma anche con il principio dell'accertamento della verità materiale in tanto in quanto detto principio risalta nella differenza che corre fra l'evidenza di cui all'art. 425, finalizzata al 422 e quindi più complessa, eventualmente da ricercare tramite le dette prove, e l'evidenza lampante ed oculare di cui all'art. 129 stesso c.p.p., che esclude al contrario la ricerca di una prova, che come tale non denoterebbe più l'evidenza;

Poiché la detta incostituzionalità si riferisce anche al concetto di «audizione di consulenti tecnici», sembrando riduttiva detta dizione, tale quindi da escludere la figura del c.t.u. nominato dal giudice, sembrando, limitarsi al contrario ai c.t.p. già nominati;

Poiché una interpretazione non restrittiva e non formalista della norma non si tradurrebbe in una reintroduzione dell'istruzione formale e della figura del g.i., in quanto l'utilizzazione della c.t.u. resterebbe confinata nella sfera endoprocessuale (rinvio a giudizio o non luogo a procedere) senza quindi alcuna utilizzabilità in dibattimento, e si consentirebbe all'udienza preliminare il compito di autentico filtro selettore con conseguente deintasamento dei dibattimenti, filtro oggi esistente soltanto in teoria e limitato dalla riduttività normativa, il tutto in violazione anche dell'art. 97 della Costituzione sull'organizzazione dei pubblici uffici e sul buon andamento della p.a. (fra cui è compresa ovviamente l'amministrazione della giustizia), ciò per i pregressi motivi;

*P. Q. M.*

*Letto l'art. 1 della Costituzione 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Essendo la questione sollevata d'ufficio non manifestamente infondata e non potendo il giudizio essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione in oggetto, relativa alla incostituzionalità dell'art. 422, primo e secondo comma, del nuovo c.p.p. nella parte in cui non sembra consentire alle parti di prospettare al g.i.p. temi nuovi o incompleti sui quali si rende necessario acquisire ulteriori*

informazioni ai fini della decisione, vincolando l'attivazione del meccanismo di cui al primo comma, alla propulsione da parte del g.i.p. stesso, e nella parte in cui non comprende nella dizione «consulenti tecnici» anche la nomina di c.t.u. da parte del giudice stesso, contrastando detta normativa tanto con l'art. 24 della Costituzione quanto con l'art. 97 della stessa;

*Sospende il giudizio in corso;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alla persona offesa dal reato, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, essendone data lettura nell'udienza preliminare odierna alle residue parti in causa ed al p.m., nonché per la comunicazione anche alla Presidenza delle due Camere del Parlamento.*

Ancona, addì 12 novembre 1990

*Il giudice dell'udienza preliminare:* BONIVENTO

91C0217

N. 86

*Ordinanza emessa il 15 novembre 1990 dal tribunale di Potenza nel procedimento civile vertente tra Chiaraluce Umberto ed altro e Mennuni Diego*

**Contratti agrari - Mezzadria - Adeguato apporto del concedente alla conduzione dell'impresa mazzadrile - Esclusione della conversione del rapporto di mezzadria in affitto richiesta dal mezzadro senza il consenso del concedente ove non sussistano congiuntamente le condizioni di cui all'art. 4, lettere a), b), c) e d), della legge n. 29/1990 - Imposizione al concedente dell'onere di documentare la regolare tenuta della contabilità a partire da almeno due anni prima della data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1982, n. 203, al fine di opporsi alla conversione - Ingiustificato trattamento di sfavore del concedente - Incidenza sul diritto di difesa per l'onere di documentazione di situazioni pregresse remote - Lesione dei principi della libertà dell'iniziativa economica privata e degli equi rapporti nello sfruttamento agricolo del suolo - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 138/1984.**

[Legge 14 febbraio 1990, n. 28, artt. 2, 4, lettere a), b), c) e d), e 5].

(Cost., artt. 3, 24, 41 e 44).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Esaminati gli atti;

OSSERVA

Con ricorso a questo tribunale, sezione specializzata per le controversie agrarie, depositato il 19 dicembre 1985, Mennuni Paolo — sull'assunto che i mezzadri Chiaraluce Umberto e Chiaraluce Alfredo, a partire dall'annata agraria 1983-84, si erano unilateralmente appropriati della quota domenicale dei prodotti del fondo oggetto del contratto di mezzadria, sul presupposto di un loro assunto diritto ad ottenere la conversione del rapporto in affitto — chiedeva che la sezione dichiarasse che i medesimi non avevano diritto a detta conversione (avendo egli sempre conferito un adeguato apporto alla conduzione dell'impresa mazzadrile), con conseguente condanna dei convenuti in solito al rilascio del fondo, previa declaratoria di risoluzione del rapporto di mezzadria per inadempimento; in linea gradata, chiedeva che la sezione dichiarasse validamente esercitato — da parte sua — il diritto di ripresa (con condanna, anche qui, dei convenuti al rilascio del fondo).

Contestatasi la lite, i convenuti eccepevano l'infondatezza delle domande proposte dal ricorrente, di cui chiedevano il rigetto spiegando — a loro volta — domanda riconvenzionale volta a che venisse dichiarata la validità dell'esercitata conversione, nonché — per l'ipotesi di accoglimento della domanda subordinata proposta del Mennuni — la condanna di questi al pagamento di alcune indennità.

All'esito dell'espletata istruttoria, la sezione agraria adita, con sentenza non definitiva in data 11 giugno-13 luglio 1987, dichiarava la scadenza dei convenuti dalle domande riconvenzionali proposte, nonché la propria incompetenza (per materia) in ordine alla domanda del Mennuni relativa al richiesto accertamento negativo dell'intervenuta conversione; con separata ordinanza, disponeva poi la sospensione del processo relativamente alle altre domande proposte dal ricorrente.

Il Mennuni riassumeva la causa relativa alla declaratoria di mancata conversione in affitto del rapporto di mezzadria dinanzi al pretore di Genzano di Lucania (in funzione di giudice del lavoro) e questi — con sentenza in data 10-20 dicembre 1988 — accoglieva la domanda, dichiarando che ai Chiaraluce non competeva il diritto a tale conversione.

Avverso tale sentenza i Chiaraluce proponevano appello, adendo questo tribunale — quale magistratura del lavoro — per la riforma della medesima ed il rigetto della domanda originariamente proposta dal Mennuni.

Nelle more del giudizio è intervenuta la legge 14 febbraio 1990, n. 29 (modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi), che ha previsto — tra l'altro (art. 2) — che la conversione del contratto di mezzadria in affitto non ha luogo, oltre che nei casi di cui alle lettere a) e b)

dell'art. 29 della legge n. 203/1982, anche quando «da almeno due anni prima della data di entrata in vigore della predetta legge... il concedente dia un adeguato apporto alla condizione dell'impresa secondo quanto stabilito dal successivo art. 4»; disposizione che, ai sensi dell'art. 10 della stessa legge, trova applicazione anche alla controversia portata all'esame di questo collegio.

Ciò premesso, si osserva che la Corte costituzionale, con la nota decisione n. 138/1984, ebbe tra l'altro — a dichiarare l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 41 e 44 della Costituzione, dell'art. 25 della legge 3 maggio 1982, n. 203, nella parte in cui prevedeva che, nel caso in cui il concedente fosse imprenditore agricolo a titolo principale, o, comunque, avesse un adeguato apporto alla condizione dell'impresa, la conversione richiesta dal mezzadro avesse luogo senza il consenso del concedente stesso.

Pur condividendo, in linea di principio, la *ratio* dell'istituto della conversione automatica introdotto dal legislatore, la Corte rilevava che — non essendo il fenomeno dell'assenteismo assolutamente generalizzato — non poteva ritenersi rispondente all'imprescindibile requisito dell'utilità sociale, voluto dall'art. 41 ed esplicato per la proprietà fondiaria dell'art. 44 della Costituzione, una conversione indiscriminatamente disposta anche per i casi in cui il concedente avesse adempiuto i suoi oneri, ed in cui, quindi, funzionando il rapporto normalmente, risultasse ingiustificata la trasformazione forzosa disposta dal legislatore.

Orbene, il richiedere — come fa il legislatore del 1990 — condizioni come quelle previste dai punti *a)*, *b)*, *c)*, e *d)* dell'art. 4 della legge n. 29/1990 per ritenere concretizzato l'adeguato apporto del concedente alla «condizione» dell'impresa sembra a questo collegio urtare contro i medesimi principi costituzionali richiamati nella suddetta decisione della Corte costituzionale, avendo tali condizioni poco o nulla a che fare con la condizione dell'impresa mezzadrile, e non potendosi ritenere che l'eventuale inadempienza — da parte del concedente — ad alcuni degli obblighi derivatigli dal contratto di mezzadria faccia venir meno il suo adeguato apporto a tale condizione (cfr. Cass., sez. un., 11 ottobre 1988, n. 5477).

La normativa in vigore, in definitiva, determina un trattamento di sfavore per i concedenti del rapporto mezzadrile che non trova giustificazione, ed anzi cozza, con i richiamati principi costituzionali.

In particolare, imporre al concedente (congiuntamente) di «assicurare produzioni lorde vendibili e retribuzione del lavoro almeno pari a quelle medie delle imprese agricole della zona», di provvedere alla «adeguata e dignitosa abitabilità della casa colonica» ed alla «rispondenza degli altri fabbricati aziendali», di «conferire... scorte vive e morte nella stessa quantità di quelle conferite dal concessionario», di tenere regolarmente la contabilità, costituiscono obblighi che possono incidere sulla (regolare) esecuzione del rapporto, manche rilevano poco o nulla in ordine all'accertamento dell'adeguato apporto richiesto al concedente.

Per quanto riguarda la lett. *a)* della norma in esame (art. 4), mentre la Consulta richiede un comportamento, la disposizione sembra richiedere un risultato economico, il che sposta di molto i termini della questione; mentre sembra più corretto il primo atteggiamento (giacché si tratta di verificare se il concedente, comportandosi da imprenditore — anziché limitarsi a percepire redditi derivanti dall'altrui gestione, della quale, senza cooperarsi, si limiti a subire i rischi — meriti la tutela apprestata all'iniziativa economica dell'art. 41 della Costituzione), non deve dimenticarsi che nei contratti associativi i risultati non dipendono dal solo comportamento del concedente, potendo incidere su di essi fattori naturali (che, per essere circoscritti, non vengono in conto nel raffronto con la situazione media della zona) e, ancor più, l'azione e la qualità personali del concessionario (portatore, tra l'altro, di un interesse diametralmente opposto a quello della controparte), concessionario che, se incapace o inattivo, può facilmente rendere vano ogni impegno gestionale della controparte.

Per quanto attiene alle condizioni di cui ai punti *b)* e *d)*, detto che sembra irragionevole che si siano presi a parametro fatti di modesta rilevanza (sì da impedire anche ad un conducente comunque «attivo», quale individuato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 138 del 1984, di potersi opporre alla conversione), ancor più dubbia appare la costituzionalità, in particolare, di quel *quid pluris* rispetto alla corretta osservanza degli obblighi contrattuali che il legislatore ha previsto perché il concedente possa opporsi alla conversione. Sotto questo profilo problematica appare la legittimità della previsione di cui alla lett. *d)*, la quale sembra richiedere qualcosa di più della regolare tenuta del libretto colonico da parte del concedente nel rapporto di mezzadria, ma soprattutto la previsione *sub c)*: entrambe le condizioni, infatti, ed in particolare quella sulle scorte, risultano formulate in modo da permettere che la conversione si attui anche in ipotesi in cui il rapporto associativo funziona non solo «normalmente» (per riprendere ancora le parole della Corte costituzionale), ma addirittura in modo ottimale ed esemplare.

In definitiva, l'aver attribuito a ciascuna delle quattro condizioni forza tale che una mancata rispondenza da parte del concedente anche ad una sola di esse determina irrimediabilmente la impossibilità di opporsi con successo alla conversione, sembra viziare di costituzionalità la norma (esemplificando: come potrebbe consentirsi che debba sottostare alla conversione un concedente a mezzadria il quale, oltre ad aver ottemperato alla condizione *sub a)*, abbia fornito il fondo di una bellissima casa colonica e di razionali fabbricati aziendali, abbia conferito tutte o quasi le scorte,

abbia regolarmente tenuto il libretto colonico, ma non abbia mai provveduto ad una regolare tenuta dei libri delle entrate e delle spese ovvero non abbia elaborato un bilancio annuale? oppure che, ferme le altre condizioni, pur avendo tenuto una regolare contabilità, non abbia conferito — in aderenza alle clausole contrattuali — esattamente tante scorte quanto il concessionario, ma l'un per cento in meno?). Oltre agli artt. 41 e 44 della Costituzione, il parametro di costituzionalità in queste ipotesi potrebbe allargarsi al fondamentale art. 3 della medesima per irrazionale disparità di trattamento.

Per altro verso, l'imporre al concedente — per di più, «a posteriori» — l'onere di documentare (art. 5 della legge n. 29/1990) la regolare tenuta della contabilità (e cioè, a partire da almeno due anni prima della data di entrata in vigore della legge n. 203/1982), quando — per quanto attiene il libretto colonico — la legge (artt. 2161 e 2162 del cod. civ.) non prevede obblighi di conservazione ed anzi impone brevi termini di decadenza per impugnare le risultanza, appare irragionevole e lesivo del diritto di difesa del concedente medesimo.

Poiché la controversia all'esame di questo collegio non può essere decisa indipendentemente dalla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, 4 e 5 della legge 14 febbraio 1990, n. 29, in riferimento agli artt. 3, 24, 41 e 44 della costituzione, e tale questione non appare manifestamente infondata;

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 2, 4 (lettere a, b, c e d) e 5 della legge 24 febbraio 1990, n. 29, in relazione agli artt. 3, 24, 41 e 44 della Costituzione, nella parte in cui escludono che, nel caso in cui il concedente stesso, ove non sussistano congiuntamente le condizioni di cui all'art. 4, lettere a), b), c) e d) della legge medesima, nonché impongano al concedente l'onere di documentare la regolare tenuta della contabilità a partire da almeno due anni prima della data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1982, n. 203, al fine di opporsi alla conversione;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, affinché sia risolta la questione di legittimità costituzionale come sopra prospettata;*

*Sospende il giudizio;*

*Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.*

Potenza, addì 15 novembre 1990

*Il presidente: (firma illeggibile)*

*Il dirigente dell'ufficio di cancelleria: CAMPANA*

91C0218

N. 87

*Ordinanza emessa il 17 ottobre 1990 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Lopes Felice contro A.N.A.S. ed altra*

**Impiego pubblico - Riscatto di periodi di servizio o di studio - Esclusione della possibilità di revocare la domanda di riscatto di detti periodi o di rinunciare comunque ai benefici derivanti dall'esercizio del relativo diritto - Mancata previsione del diritto al mantenimento in servizio fino al limite dei settanta anni di età in favore di coloro che abbiano esercitato il diritto al riscatto anteriormente all'entrata in vigore del d.-l. n. 413/1988 - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni identiche per la dipendenza della possibilità della revoca della domanda di riscatto dall'esistenza o meno di provvedimento formale sulla stessa - Incidenza sul principio di buon andamento della p.a.**

**(D.-L. 27 dicembre 1989, n. 413, art. 1, comma 4-*quinquies*, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37; d.-l. 6 novembre 1989, n. 357, art. 10, sesto comma, convertito in legge 27 dicembre 1989, n. 417).**

**(Cost., artt. 3 e 97).**

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3110/90 proposto da Lopes Felice, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Speranza, presso cui elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie n. 34, contro A.N.A.S., in persona del Ministro dei lavori pubblici *pro-tempore*, Ministero dei lavori pubblici, in persona del Ministro *pro-tempore* e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio *pro-tempore*, costituitisi in giudizio,

rappresentati e difesi dall'avvocatura generale dello Stato, presso cui domiciliavano *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento del provvedimento di cui alla nota A.N.A.S. 13 giugno 1990, n. 2612, di reiezione della domanda di mantenimento in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età, nonché della circolare del dipartimento funzione pubblica 3 aprile 1990, n. 48509, con cui sono state impartite disposizioni interpretative della legge n. 37/1990;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimato;

Visti gli atti e documenti di causa;

Nominato relatore, alla camera di consiglio del 17 ottobre 1990 il consigliere Paolo Buonvino;

Udito l'avv. Luigi Speranza per il ricorrente.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

#### FATTO

Con il presente ricorso si impugna il provvedimento con cui l'A.N.A.S. ha respinto la domanda di mantenimento in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età avanzata dal ricorrente — dirigente superiore tecnico A.N.A.S. — ai sensi del d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37, nonché della circolare 3 aprile 1990, n. 48509, del dipartimento funzionale pubblica, sulla quale è stato fondato detto diniego.

Assume il ricorrente l'illegittimità di dette determinazioni per violazione ed errata applicazione del d.-l. n. 413/1989, convertito in legge n. 37/1990, dell'art. 1, comma 4-*quinqüies*, del d.-l. 6 novembre 1989, n. 357, convertito in legge 27 dicembre 1989, n. 417, nonché dell'art. 147 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, atteso che, contrariamente all'assunto dell'amministrazione il ricorrente avrebbe avuto pieno titolo a revocare l'esercitato riscatto studi universitari o, comunque, di rinunciare ai benefici connessi all'esercizio del diritto di riscatto e pertanto a beneficiare delle invocate disposizioni di favore di cui al d.-l. n. 413/1989, comportanti la possibilità di prolungare sino a settanta anni la permanenza in servizio ai fini della motivazione del massimo della pensione.

In subordine il ricorrente eccepisce l'illegittimità costituzionale dello stesso art. 1, comma 4-*quinqüies*, del d.-l. n. 413/1989, e norme ivi richiamate per contrasto con gli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono il diritto al mantenimento in servizio — previa revoca del riscatto — in favore di coloro che abbiano esercitato il diritto di riscatto anteriormente alla entrata in vigore dello stesso decreto-legge.

Alla camera di consiglio del 17 ottobre 1990 la sezione, ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ha, con separata ordinanza n. 1136, accolto l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.

#### DIRITTO

L'odierno ricorrente, dirigente superiore tecnico A.N.A.S. prossimo al pensionamento, con istanza in data 30 marzo 1990, ha chiesto la proroga della permanenza in servizio ai sensi dell'art. 1, n. 4-*quinqüies*, del d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37, (che estende ai dirigenti civili dello Stato le disposizioni di cui all'art. 15 secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 e l'art. 10, sesto comma, del d.-l. 6 novembre 1989, n. 357, convertito in legge 27 dicembre 1989, n. 417) previa revoca della domanda di riscatto della durata legale del periodo di studi universitari e con espressa rinuncia al rimborso dell'onere di riscatto già versato.

Tale istanza è stata rigettata dalla amministrazione di appartenenza del ricorrente sulla base delle precisazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio, dip.to funzione pubblica, con circolare 3 aprile 1990, n. 48509, impugnata in una con l'anzidetta determinazione negativa.

Il diniego è stato fondato, in particolare, sul rilievo della inammissibilità delle domande di revoca degli studi universitari, nei casi in cui l'amministrazione di appartenenza abbia già adottato — come nella specie — il relativo provvedimento formale.

Avverso le statuizioni preclusive ora ricordate è mossa, dall'odierno ricorrente, una prima censura volta a contestare la legittimità del diniego in quanto basato sul presupposto della irrevocabilità del riscatto (di cui, viceversa, si assume la piena disponibilità e, quindi, revocabilità da parte dell'interessato); in subordine l'intimante eccepisce l'illegittimità dell'art. 1, comma 4-*quinqüies* — e disposizioni ivi richiamate — del d.-l. n. 413/1989, convertito in legge n. 37/1990, per contrasto con gli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione.

Chiamata a pronunciarsi sull'istanza di sospensione dell'impugnato diniego, la sezione:

a) ha ritenuto infondato, per carenza di ogni *fumus boni juris* il primo motivo di gravame;

b) ha ritenuto non manifestamente infondata e rilevante anche ai fini della presente fase cautelare inibitoria la dedotta questione di legittimità costituzionale, al cui esito è stato rimesso l'esame definitivo dell'istanza di sospensione medesima;

c) ha sospeso l'impugnato provvedimento di rigetto dell'istanza del ricorrente in quanto produttivo, per quest'ultimo, di danno grave ed irreparabile.

In particolare, per quanto attiene al primo motivo di ricorso, va rilevato che, se dei dubbi potevano insorgere in merito alla revocabilità della domanda del riscatto, a fini pensionistici, in base alla disciplina generale di cui al d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 — dubbi risolti dalla sezione controllo Stato della Corte dei conti talora in senso positivo, come sottolineato dal ricorrente, talaltra in negativo, come ricordato nella succitata circolare del dipartimento della funzione pubblica, che richiama le più recenti decisioni in materia della stessa Corte dei conti degli anni 1986 e 1987 — ebbene, tali dubbi debbono ritenersi fugati dalle disposizioni interpretative di cui all'art. 10, sesto comma, del d.-l. 6 novembre 1989, n. 357, convertito in legge 27 dicembre 1989, n. 417, la cui applicazione è stata espressamente estesa ai dirigenti civili dello Stato dall'art. 1, comma 4-*quinquies*, del d.-l. n. 413/1989.

Recita, infatti, tale disposizione che «il servizio utile da prendere in considerazione, insieme al servizio effettivo, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini della permanenza in servizio prevista dall'art. 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, deve intendersi comprensivo di tutti i servizi e periodi riscattati, computati e ricongiunti per il trattamento di quiescenza con provvedimento formale»; ed è proprio il fatto che il legislatore abbia posto l'accento sul «provvedimento formale» di riconoscimento del riscatto che chiude la relativa procedura che induce il collegio a ritenere che essa procedura, rimessa, nel suo avvio, all'iniziativa esclusiva dell'interessata e, dunque, permeata, nel suo *iter* formativo, dalla piena disponibilità da parte del medesimo istante, perda, nella sua fase costitutiva, tale carattere, cristallizzandosi, in definitiva, in un vero e proprio provvedimento amministrativo, sottratto, come tale, a vicende connesse alla volontà del suo destinatario.

Una volta consolidatasi, in altre parole, in forza del provvedimento formale anzidetto, la situazione di vantaggio prevista dal legislatore, conseguente all'esercizio del diritto di riscatto, deve ritenersi che tale situazione entri in via definitiva (salve, naturalmente, eventuali vicende patologiche dell'atto stesso) nella sfera soggettiva dell'interessato, per il quale la durata del rapporto di impiego utile ai fini pensionistici deve ritenersi ormai irrinunciabilmente integrata dal periodo di servizio riscattato.

Si tratta, peraltro, di verificare ora se le disposizioni normative anzidette e, cioè, gli artt. 1, comma 4-*quinquies* del d.-l. n. 413/1989, convertito in legge n. 37/1990 e 10, sesto comma del d.-l. n. 357/1989, convertito in legge n. 417/1989 — che non possono ritenersi violate, per quanto detto, dagli atti in questa sede gravati — soddisfano i requisiti di legittimità costituzionale di cui agli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione, invocati dall'intimante, laddove non prevedono il diritto al mantenimento in servizio, previa revoca del riscatto, a favore di coloro che abbiano esercitato il diritto di riscatto anteriormente all'entrata in vigore dello stesso d.-l. n. 413/1989.

Ritiene, in proposito, la sezione che, mentre è da ritenersi manifestamente infondata la questione concernente l'asserita lesione dei principi di cui all'art. 4 della Costituzione (e cioè in quanto tale norma mira a tutelare il diritto al lavoro come diritto fondamentale dell'individuo e non certo ad assicurare più o meno lunghe permanenze in servizio, tanto più in quanto sia comunque assicurato all'interessato, come nella specie, il massimo della pensione), viceversa siano da condividersi i dubbi di costituzionalità sollevati con riguardo agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Premesso, infatti, che l'intimante ha certamente un interesse attuale e concreto al mantenimento in servizio anche oltre il sessantacinquesimo anno d'età — interesse, costituzionalmente rilevante, connaturato sia ad aspetti meramente economici, sia di più favorevole sviluppo di carriera, sia di più completa estrinsecazione della propria professionalità attraverso la maggior durata del servizio effettivo non compensabili attraverso il semplice conseguimento del massimo della pensione — non può non rilevarsi, come dedotto dal ricorrente, la manifesta incongruenza di una disciplina normativa che, senza alcuna giustificazione logica, ovvero di migliore funzionalità dei pubblici uffici, viene a consentire il mantenimento in servizio fino al compimento di quaranta anni di servizio — e settanta di età — solamente a favore di coloro che non abbiano esercitato alcun riscatto o che, avendolo esercitato, non abbiano ancora visto accogliere, per qualsiasi ragione, la propria istanza con determinazione formale, e non anche di coloro che lo esercitano in un momento in cui non era possibile prevedere che tale tempestivo esercizio avrebbe potuto comprimere un futuro loro diritto.

In altri termini, non è dato cogliere, nella presente vicenda normativa, il discrimine logico-razionale che ha consentito al legislatore di differenziare:

a) da un lato la posizione di coloro che, meno attenti o meno tempestivi, non abbiano mai esercitato il riscatto o che, per meri, quanto frequenti, ritardi amministrativi, non abbiano ancora visto formalmente accolta la relativa istanza, ai quali soltanto potrà competere, per fattori del tutto casuali, il consistente beneficiario del prolungato trattenimento in servizio (comportante, tra l'altro, anche la mancata soggezione agli oneri di riscatto);

b) dall'altro lato quella di coloro che, sol perché a suo tempo più attenti a tutelare, giusta la disciplina normativa all'epoca vigente, i propri interessi, dovrebbero vedersi ora negare il detto beneficio — accordato da una disciplina sopravvenuta, all'epoca neppure ipotizzabile — per ragioni essenzialmente formali connesse al consolidarsi del provvedimento di ammissione al riscatto ed in conseguenza dell'irreversibile consolidarsi, in loro favore, della situazione giuridica connessa all'esercizio del diritto di riscatto medesimo.

Né è dato vedere, poi, quali ragioni di migliore funzionalità amministrativa o di migliore andamento dei pubblici uffici possano giustificare il mantenimento in servizio solo dell'una e non dell'altra categoria di funzionari sopra menzionate; sembra, anzi contrastare proprio con i principi del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione il fatto che il discrimine tra detta categoria di funzionari — riconducibile solo all'esercizio o meno di un diritto della parte originariamente affatto disponibile ed, in talune ipotesi, alla circostanza del tutto occasionale dell'essere o meno intervenuto, sull'istanza di riscatto, un tempestivo provvedimento formale di accoglimento — venga, in effetti, a pregiudicare proprio quei dipendenti che hanno dimostrato maggiore attenzione e solerzia nel tutelare i propri diritti in base alla disciplina all'epoca vigente; e ciò senza contare i maggiori oneri per l'erario connessi all'applicazione della norma qui contrastata.

Non appare, pertanto, manifestamente infondata, in relazione ai principi di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale concernente le norme in esame laddove esse, non consentendo, neppure transitoriamente, agli interessati di rinunciare ai benefici connessi all'esercizio del diritto di riscatto, precludono altresì, la fruibilità del beneficio della proroga del servizio fino ai settanta anni di età in danno di tutti coloro — e soltanto di coloro — che, con provvedimento formale, si siano già visti riconoscere il diritto al riscatto.

Quanto alla rilevanza delle anzidette questioni di costituzionalità ai fini della definizione della presente fase inibitoria, può osservarsi che, se è vero che il diritto della parte può ritenersi interinalmente tutelato attraverso l'intervento accoglimento dell'istanza cautelare, è anche vero che tale pronuncia, come ha cautelare, è anche vero che tale pronuncia, come ha rilevato la stessa Corte costituzionale con la recentissima sentenza 26 settembre-12 ottobre 1990, n. 444, non ha determinato, per la sua natura meramente tecnica ed interinale, l'esaurimento del potere cautelare del giudice amministrativo, con la conseguenza che la proposta questione deve ritenersi tutt'ora fornita del requisito della rilevanza.

*P. Q. M.*

*Sospende il giudizio e rimette gli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-quinquies, del d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37, nonché dell'art. 10, sesto comma, del d.-l. 6 novembre 1989, n. 357, convertito in legge 27 dicembre 1989, n. 417, nella parte in cui esse, non ammettendo, neppure in via transitoria, la possibilità di revocare il riscatto di periodi di servizio o di studio o di rinunciare, comunque, ai benefici derivanti dall'esercizio del relativo diritto, non prevedono, il diritto al mantenimento in servizio, sino al limite dei settanta anni di età, in favore di coloro che abbiano esercitato il diritto al riscatto anteriormente all'entrata in vigore dello stesso d.-l. n. 413/1989, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione;*

*Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere.*

Così deciso in Roma dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione terza, nella camera di consiglio del 17 ottobre 1990.

*Il presidente: MICELI*

*Il consigliere estensore: BUONVINO*

n. 88

*Ordinanza emessa il 17 ottobre 1990 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio  
sul ricorso proposto da Pastore Giuliano contro A.N.A.S. ed altra*

**Impiego pubblico - Riscatto di periodi di servizio o di studio - Esclusione della possibilità di revocare la domanda di riscatto di detti periodi o di rinunciare comunque ai benefici derivanti dall'esercizio del relativo diritto - Mancata previsione del diritto al mantenimento in servizio fino al limite dei settanta anni di età in favore di coloro che abbiano esercitato il diritto al riscatto anteriormente all'entrata in vigore del d.-l. n. 413/1988 - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni identiche per la dipendenza della possibilità della revoca della domanda di riscatto dall'esistenza o meno di provvedimento formale sulla stessa - Incidenza sul principio di buon andamento della p.a.**

(D.-L. 27 dicembre 1989, artt. 413, art. 1, comma 4-*quinquies*, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37; d.-l. 6 novembre 1989, n. 357, art. 10, sesto comma, convertito in legge 27 dicembre 1989, n. 417).

(Cost., artt. 3 e 97).

#### IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3111/90 proposto da Pastore Giuliano, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Speranza, presso cui elettivamente domicilia in Roma, viale delle Milizie n. 34, contro A.N.A.S. in persona del Ministro dei lavori Pubblici *pro-tempore*, Ministero dei lavori pubblici, in persona del Ministro *pro-tempore* e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio *pro-tempore*, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui domiciliano *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento del provvedimento di cui alla nota A.N.A.S. 13 giugno 1990, n. 2235, di reiazione della domanda di mantenimento in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età, nonché della circolare del dip.to funzione pubblica 3 aprile 1990, n. 48509, con cui sono state impartite, disposizioni interpretative della legge n. 37/1990;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visti gli atti e documenti di causa;

Nominato relatore, alla camera di consiglio del 17 ottobre 1990 il Consiglio Paolo Buonvino;

Udito l'avv. Luigi Speranza per il ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

#### FATTO

Con il presente ricorso si impugna il provvedimento con cui l'A.N.A.S. ha respinto la domanda di mantenimento in servizio oltre il sessantesimo anno di età avanzata dal ricorrente - dirigente superiore tecnico A.N.A.S. - ai sensi del d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37, nonché della circolare 3 aprile 1990; n. 48509, del dip.to funzione pubblica, sulla quale è stato fondato detto diniego.

Assume il ricorrente l'illegittimità di dette determinazioni per violazione ed errata applicazione del d.-l. n. 413/1989, conv. in legge n. 37/1990, dell'art. 1, comma 4 *quinquies*, del d.-l. 6 novembre 1989, n. 357, convertito in legge 27 dicembre 1989, n. 417, nonché dell'art. 147 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, atteso che, contrariamente all'assunto dell'amministrazione il ricorrente avrebbe avuto pieno titolo a revocare l'esercitato riscatto studi universitari o, comunque, di rinunciare ai benefici connessi all'esercizio del diritto di riscatto e pertanto a beneficiare delle invocate disposizioni di favore di cui al d.-l. n. 413/1989, comportanti la possibilità di prolungare sino a 70 anni la permanenza in servizio ai fini della maturazione del massimo della pensione.

In subordine il ricorrente eccepisce l'illegittimità costituzionale dello stesso art. 1, comma 4-*quinquies*, del d.-l. n. 413/1989 e norme ivi richiamate per contrasto con gli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono il diritto al mantenimento in servizio - previa revoca del riscatto - in favore di coloro che abbiano esercitato il diritto di riscatto anteriormente alla entrata in vigore dello stesso decreto legge.

Alla camera di consiglio del 17 ottobre 1990 la Sezione, ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ha, con separata ordinanza n. 1137, accolto l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.

#### DIRITTO

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 87/1991).*

91C0220

## N. 89

*Ordinanza emessa il 5 marzo 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 febbraio 1991) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Cella Lina ed altri contro l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero*

**Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti enti pubblici (nella specie: Istituto nazionale per il commercio con l'estero) - Indennità di anzianità - Esclusione dal computo di detta indennità della indennità integrativa speciale - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai lavoratori privati e ai dipendenti degli enti locali - Incidenza sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 46/1983, 220, 763 e 821 del 1988.**

(Legge 20 marzo 1975, n. 70, artt. 13 e 26, terzo comma; d.-l. 7 maggio 1980, n. 153, art. 3, convertito in legge 7 luglio 1980, n. 299).

(Cost., artt. 3 e 36).

## IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2229/88 proposto da Cella Lina, Marinelli Irene, Pallotta Armando, Baldi Siro, Natalucci Giuseppe, Dal Maestro Regina, Jacobelli Marcella, Tardozzi Franca, Bonino Vira, Barbaro Maria Italia, Franco Giovanni, Bartolacci Magda, Gregori Mario, Delogu Vittorio, Alessandro Antonino, Vittorini Alessandra, Catsarma Lizza Chariglia, Baratta ved. Baratta e Baratta Alessandro nella qualità di erede di Baratta Giacinto, Ferretti Gianfranco, Caserta Gastone Roberto, Pinto Sabato, Malangone Alfredo, Sgobbo Vincenzo, Bricolo Giovanni, Taddei Luigi, Cattenacci Maria Luisa, Pisano Raimondo, Corsi Salvatore, Riminucci Elio, Orazi Giacomo, Giorgi Renzo, Forzinetti Franco, Attalia Luciano, Mastropaolo Giovanni, Pica Zenobio, Desiato Michele, Verdinelli Silvana, Quartulli Cecilia, Silliti Ignazio, Coletti Nella, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Franco Agostini ed elettivamente domiciliati nel suo studio in Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 63, contro l'Istituto nazionale del commercio con l'estero I.C.E. in persona del presidente legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Rita Bianconi e dal dott. proc. Anna Schianchi ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell'I.C.E., in Roma, via Liszt n. 21, per la declaratoria del diritto di tutti i ricorrenti a percepire l'indennità di anzianità determinata nella misura sulla base dell'intera retribuzione ivi compresa l'indennità integrativa speciale quale parte fissa e continuativa della retribuzione stessa, come percepita all'atto del collocamento a riposo, con il diritto alle relative differenze, con interessi e rivalutazione;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'I.C.E.;

Vista la memoria prodotta da quest'ultimo a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore, per la pubblica udienza del 5 marzo 1990, il consigliere Caro Lucrezio Monticelli e uditi, altresì, l'avv. Agostini in sostituzione dell'avv. Franco Agostini per i ricorrenti e l'avv. Schianti per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

## FATTO

I ricorrenti formulano la richiesta indicata in epigrafe, deducendo i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione del regolamento organico dell'I.C.E., sia dell'art. 72 del regolamento approvato con d.m. 20 aprile 1961 sia dell'art. 153 di quello approvato dal consiglio di amministrazione dell'ente il 24 luglio 1974. Violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 14 e 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e degli artt. 16 e 25 del d.P.R. 26 maggio 1976, n. 411. Violazione dei principi generali che regolano l'indennità di fine servizio e dell'art. 36 della Costituzione. Manifesta ingiustizia. Violazione dei diritti acquisiti.

Assumono i ricorrenti che, sia ai sensi del regolamento organico approvato nel 1961 sia ai sensi di quello approvato nel 1979, l'indennità integrativa speciale dovrebbe essere computata ai fini delle liquidazioni dell'indennità di fine servizio;

2) non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale (con riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione) delle norme di legge ed equiparazione che escludono il computo della indennità integrativa speciale sull'indennità di buonuscita.

Si è costituito in giudizio l'I.C.E., chiedendo la reiezione del ricorso per infondatezza.

## DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe gli istanti, tutti *ex* dipendenti dell'I.C.E., chiedono la riliquidazione dell'indennità di fine servizio, con il compito dell'indennità integrativa speciale spettante loro alla data della assunzione del rapporto di impiego.

La domanda degli interessati — come la sezione ha stabilito con separata sentenza — allo stato della legislazione, è inaccoglibile.

Il collegio ritiene, peraltro, di sollevare in parte d'ufficio ed in parte su istanza degli interessati questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione, degli artt. 13 e 26, terzo comma, della legge n. 70/1975, nella parte in cui non comprendono l'indennità integrativa speciale tra gli emolumenti computabili ai fini dell'indennità di anzianità; nonché dell'art. 3 del d.-l. 7 maggio 1980, n. 153 (convertito nella legge 7 luglio 1980; n. 299) e dell'art. 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui escludono nei confronti dei dipendenti di enti pubblici di cui alla legge n. 70/1975 la computabilità, nella misura e con la decorrenza ivi previste, dell'indennità integrativa speciale ai fini dell'indennità di anzianità.

La questione è senz'altro rilevante, poiché dalla sua soluzione dipende l'esatta determinazione dell'indennità di anzianità spettante ai ricorrenti.

Essa, inoltre, appare non manifestamente infondata, in relazione alla disparità di trattamento che sembra essersi creata a danno dei dipendenti da enti pubblici di cui alla legge n. 70/1975, rispetto ai lavoratori privati da un lato e del presente iscritto all'I.N.A.D.E.L. dell'altro.

Sembra, altresì, violato il principio di proporzionalità tra retribuzioni in costanza di rapporto di servizio, commisurata alla quantità e qualità del rapporto prestato, e trattamento erogato alla fine dello stesso, che dalla stessa quantità e qualità del lavoro prestato appare sganciato.

Allo scopo di meglio delineare l'enunciato dubbio di costituzionalità, è opportuno precisare che l'indennità di anzianità *ex* art. 13 della legge n. 70/1975 ha indubbiamente natura di retribuzione differita, in quanto si acquista in base alla sola circostanza di aver prestato servizio alla dipendenza dell'ente; è correlata direttamente al servizio, per essere rapportata a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento per quanti sono gli anni di servizio; è posta a carico esclusivo del datore di lavoro.

Per cui detta indennità ha la stessa natura e funzione dell'indennità di anzianità corrisposta ai dipendenti privati e si differenzia dalla indennità E.N.P.A.S. e I.N.A.D.E.L. aventi carattere previdenziale (cfr. Corte costituzionale n. 46 del 10 marzo 1983 e n. 220 del 25 febbraio 1985).

Ciononostante, mentre l'indennità di anzianità dei lavoratori privati comprende anche l'indennità di contingenza (ai sensi dell'art. 2120 del c.c., come modificato dal d.-l. 1º febbraio 1977 n. 12, convertito dalla legge 31 marzo 1977, n. 91, e dalla legge 29 maggio 1982, n. 297) l'indennità di anzianità dei dipendenti degli enti pubblici *ex* art. 13 della legge n. 70/1975, pur rivestendo l'identica natura di retribuzione differita, non tiene conto dell'indennità integrativa speciale, senza un'adeguata giustificazione.

Tanto più che è lo stesso legislatore a ritenere rilevante la natura retributiva o previdenziale del trattamento di fine rapporto per dedurre o meno l'applicabilità di una medesima disciplina (cfr., rispettivamente, il quarto e quinto comma dell'art. 4 della legge n. 197/1982).

L'indennità integrativa speciale, d'altra parte, ha ormai assunto una funzione integrativa dello stipendio, se non nei confronti di tutti i dipendenti pubblici (cfr. per quanto concerne gli impiegati statali, Corte costituzionale n. 220/1988, già citata), almeno nei riguardi dei dipendenti degli enti locali.

L'indennità integrativa speciale è, infatti, computata nell'indennità di buonuscita dovuta al personale iscritto all'I.N.A.D.E.L., con effetto dal 1º gennaio 1974, ai sensi dell'art. 3 del d.-l. n. 153/1980, e dall'art. 4 della legge n. 297/1982 (cfr., sulla portata di dette disposizioni, Corte costituzionale, n. 236 del 18 novembre 1986).

Ne consegue che il personale di cui alla legge n. 70/1975 viene a subire un peggiore trattamento di fine rapporto non solo nei confronti dei lavoratori privati, ma anche rispetto al personale iscritto all'I.N.A.D.E.L.

È pur vero che recentemente la Corte costituzionale, con pronunzie del 1988 e 1989, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 e successive modificazioni, nella parte in cui escludono l'indennità integrativa speciale dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita E.N.P.A.S., in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, ma la presente controversia sembra presentare caratteristiche peculiari.

Da una parte, l'indennità di anzianità *ex art. 13* della legge n. 70/1975 non è connessa all'ampiezza della base contributiva ed alla misura dei contributi dal datore di lavoro e dal lavoratore, come è invece per l'indennità E.N.P.A.S.

Dall'altra parte, deve considerarsi ormai superato l'orientamento assunto dalla Corte costituzionale, in base al quale veniva esclusa l'ammissibilità di un confronto limitata a singole disposizioni di diversi sistemi normativi avulse dal sistema in cui ineriscono (cfr. Corte costituzionale n. 46/1983 e n. 220/1988, già citate).

Evidentemente, detto orientamento non appare valido in generale, ma solo nei confronti di quella disposizione o complesso di disposizioni, di cui è chiesta la verifica di legittimità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza, che non abbiano sufficiente autonomia e rilevanza nell'ambito del sistema normativo di cui fanno parte.

Ma la determinazione degli emolumenti computabili ai fini del trattamento di fine servizio sembra possedere sufficiente importanza, tanto più che nel caso in esame si tratta di un emolumento che progredisce con il passare degli anni e acquista un peso sempre maggiore rispetto allo stipendio.

Del resto la stessa Corte costituzionale ha ultimamente modificato il proprio tradizionale indirizzo restrittivo, ritenendo di poter confrontare la disciplina dell'indennità I.N.A.D.E.L. con quella E.N.P.A.S. e quindi pervenendo alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di diverse norme della legge 8 marzo 1968, n. 152, che prevedevano per gli iscritti all'I.N.A.D.E.L. un trattamento meno favorevole di quello E.N.P.A.S. (cfr. Corte costituzionale n. 763 del 30 giugno 1988 e n. 821 del 14 luglio 1988).

Ininfluente è infine, nella specie, la recente tendenza normativa attuata con d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494 (emanato ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93) che ha portato al conglobamento nello stipendio del personale dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende e delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, del Servizio sanitario nazionale e della scuola, di una quota dell'indennità integrativa speciale, pari a L. 1.081.000 annue lorde.

Detta normativa non sembra infatti destinata ad eliminare né a breve, né a medio termine la sperequazione esistente, dato che per i dipendenti iscritti all'I.N.A.D.E.L. continua a trovare applicazione la precedente normativa che ha disposto ormai, secondo affermato dalla stessa Corte costituzionale, la computabilità nell'indennità di buonuscita dell'intera indennità integrativa speciale percepita.

*P. Q. M.*

*In relazione al ricorso in epigrafe, ritiene rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 26, terzo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 70, nella parte in cui non comprendono l'indennità integrativa speciale tra gli emolumenti computabili ai fini dell'indennità di anzianità; nonché dell'art. 3 del d.-l. 7 maggio 1980, n. 153 (convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 299) e dell'art. 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui escludono nei confronti dei dipendenti da enti pubblici di cui alla legge n. 70/1975 la computabilità, nella misura e con la decorrenza ivi previste, dell'indennità integrativa speciale ai fini dell'indennità di anzianità;*

*Sospende il giudizio ed ordina l'invio degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti del giudizio ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 marzo 1990.

*Il presidente: FARINA*

*Il consigliere estensore: LUCREZIO MONTICELLI*

N. 90

*Ordinanza emessa il 29 ottobre 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Maceratesi Bruno*

**Processo penale - Udienza preliminare - Questione pregiudiziale civile inerente allo status di fallito - Sospensione del giudizio penale - Omessa previsione - Possibile conflitto tra giudicato civile e decisione penale.**

(C.P.P. 1988, artt. 2 e 3, n. 1).

(Cost., artt. 2, e 3).

#### IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

All'esito dell'odierna udienza preliminare 29 ottobre 1990;

Pur ritenendosi fermo il principio che *ex art. 2* del nuovo c.p.p. la cognizione del giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito, e che la decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo;

Dovendosi anche tener conto della dizione testuale dell'art. 3, n. 1, stesso codice che subordina la sospensione del processo limitatamente al caso in cui la decisione dipenda dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza, sottintendendosi nella dizione «giudice» l'altra «in ogni stato e grado del giudizio»;

Poiché l'art. 479 stesso codice, che stabilisce una incidenza delle questioni civili o amministrative diverse da quelle di stato come possibile causa di sospensione, e limitata tassativamente al solo dibattimento e quindi non si coordina neppure con l'art. 3;

Poiché la tassatività delle dette ipotesi rende la legislazione manifestamente lacunosa, non rispondente ad una elementare esigenza di giustizia e di equità, a prescindere da ogni valutazione al riguardo in sede di relazione del Guardasigilli, non contemplando quindi le questioni inerenti allo status di fallito;

Poiché comunque la questione dedotta è di per sé fondata e seria, stante le opposizioni alla sentenza dichiarativa di fallimento e la corrente azione civile;

Poiché il tutto si traduce in violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione;

Stante altresì al riguardo la più recente giurisprudenza di merito tribunale di Ancona g.i.p. 2 aprile 1990 secondo cui «la sentenza declaratoria di fallimento non fa (più) stato nel giudizio penale per bancarotta, La nozione di piccolo imprenditore va determinata in base all'art. 2083 del c.c.»;

Poiché nella concreta fattispecie tuttavia l'istruttoria del tribunale civile rischia di sovrapporsi ad una eventuale attivazione da parte del g.i.p. dei meccanismi supplementari di cui all'art. 422 del nuovo c.p.p. e comunque, anche prescindendosi dalle rispettive attività istruttorie, potrebbe configurarsi eventuale conflitto fra sentenza del dibattimento penale (nell'ipotesi di rinvio a giudizio) e giudicato civile, ovvero fra sentenza di non luogo a procedere del g.i.p. e giudicato civile che dovesse respingere l'opposizione al fallimento;

Essendo quindi la questione non manifestamente infondata ed assumibile e rilevabile *iussu iudicis*, nonché rilevante, per i motivi anzidetti, nel giudizio in corso;

Tenuto conto che la presente ordinanza viene emessa, per coerenza processuale e deontologica, conformemente alle motivazioni di cui già alla pregressa ordinanza g.i.p. presso il tribunale di Ancona 22 ottobre 1990 nel procedimento penale nn. 1017/90 e 1088/90 a carico di Giovannini Lamberto imputato del delitto di cui all'art. 216, n. 1, e secondo comma, della legge fallimentare, nella quale le dette motivazioni sono riportate più in dettaglio;

*P. Q. M.*

*Letti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dispone la rimessione alla Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimità costituzionale relativa agli artt. 2 e 3, n. 1, del nuovo c.p.p. laddove testualmente non consentono la sospensione del processo fino al passaggio in giudicato della sentenza civile od amministrativa che definisce la questione anche quando la decisione dipenda dalla risoluzione di una controversia sullo status di fallito in violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione, per le specifiche causali di cui in narrativa;*

*Manda alla cancelleria per la comunicazione dell'ordinanza di trasmissione degli atti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;*

*Sospende il giudizio in corso non potendo lo stesso essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.*

Ancona, addì 29 ottobre 1990

*Il giudice dell'udienza preliminare: BONIVENTO*

91C0222

N. 91

*Ordinanza emessa il 27 settembre 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trani nel procedimento penale a carico di Guastamacchia Damiano*

**Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Omessa istituzione del registro sostitutivo (di cui al d.m. 23 marzo 1983) degli apparecchi misuratori fiscali per il caso di irregolare o mancato funzionamento degli stessi - Assoggettamento, per giurisprudenza della Corte di cassazione, a sanzione penale - Ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio rispetto alle ipotesi di mancato rilascio dello scontrino fiscale e di omessa installazione del registratore di cassa (ritenute più gravi) sanzionate solo amministrativamente - Insussistenza del pericolo di un doloso occultamento di capacità contributiva - Violazione del principio della riserva di legge in materia penale quale conseguenza della inclusione, con provvedimento non legislativo, del registro sostitutivo fra le scritture contabili la cui tenuta è penalmente sanzionata dalla legge sull'I.V.A.**

**(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 1, sesto comma, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).**

**(Cost., artt. 3, 25 e 53).**

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Vista la nota del p.m. di Trani con la quale eccepisce la incostituzionalità per violazione degli artt. 3, 25, secondo comma, 53, primo comma, della Costituzione dell'art. 1, sesto comma, del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge n. 516/1982, nella parte in cui assoggetta a sanzione penale anche l'omessa tenuta o conservazione del registro sostitutivo degli apparecchi misuratori fiscali, per il caso di mancato o irregolare funzionamento di questi ultimi; previsti dall'art. 11 del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1988.

Viste le ragioni e le motivazioni a sostegno della tesi qui di seguito riportate la sentenza della Corte di cassazione n. 121 del 25 gennaio 1988, richiamata dalla S.V. Ill.ma nell'ordinanza del 17 gennaio 1989, non è condivisa, a livello di opinione personale, dallo scrivente.

Tuttavia, non può dimenticarsi che la richiamata interpretazione dell'art. 1, sesto comma, della legge n. 516/1982, proprio perché proviene dall'organo giudicante investito di funzioni di nomofilacia, costituisce nel mondo giuridico un «fatto» di indubbio rilievo del quale è impossibile non tener conto alcuno.

Ciò posto, peraltro, la norma penale incriminatrice in esame, ove venga estesa, come sembra doversi fare, sino a ricomprendere nel suo ambito anche il registro previsto dall'art. 11 del d.m. 23 marzo 1983, assume profili di assai dubbia costituzionalità che certamente il legislatore del 1982 non poteva avere previsto.

Per meglio comprendere la situazione, occorre riflettere che il registro prescritto dall'art. 11 del d.m. 23 marzo 1983 (con espressione assai impropria e fonte di pericolosi equivoci denominato registro dei corrispettivi) altra funzione non ha che quella — meramente eventuale — di sostituire il registratore di cassa, avente funzione di misuratore fiscale, per il caso di mancato temporaneo funzionamento di quest'ultimo per qualsiasi causa.

A sua volta il richiamato d.m. 23 marzo 1983 contiene, per espressa menzione della sua intestazione: «Norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa».

L'obbligo di rilasciare lo scontrino fiscale è, dalla richiamata normativa, imposto ai gestori di quelle attività commerciali per le quali «... non è obbligatoria l'emissione di fattura...», ovvero che sono «... non soggette all'obbligo del rilascio di ricevuta fiscale...» (art. 1 della legge n. 18/1983 citata).

L'effetto pratico di tali disposizioni (certamente corrispondente alla intenzione del legislatore, come si ricava dal coordinamento sistematico delle varie norme attualmente in vigore) è quello di provocare l'emissione di uno scontrino per quelle operazioni di vendita o di somministrazione al minuto per le quali l'emissione della fattura sempre ed in ogni caso (indipendentemente, cioè, da un'espressa richiesta dell'acquirente) risulterebbe procedimento inutilmente macchinoso.

Può, dunque, concludersi per la validità del seguente sillogismo: lo scontrino fiscale assolve, in pratica, alla medesima funzione dell'emissione di fattura; la registrazione delle singole operazioni sul registro previsto dall'art. 11 del d.m. 23 marzo 1983 viene fatta «... in luogo del rilascio dello scontrino fiscale...» per il caso di mancato o irregolare funzionamento del registratore di cassa; ergo: le annotazioni sul registro di cui all'art. 11 citato assolvono alla medesima funzione dell'emissione di fattura.

Un punto va chiarito subito, affinché non si cada in grossolani equivoci; l'annotazione delle operazioni sul registro di cui all'art. 11 non sotituisce in alcun caso le conseguenti annotazioni che il contribuente è tenuto a fare sul registro dei corrispettivi obbligatorio a fini dell'I.V.A. Sul punto è inequivocabile il disposto del quarto comma dell'art. 1 dello stesso d.m. 23 marzo 1983: «Restano fermi gli obblighi di registrazione di cui agli artt. 23 e 24 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633...» (norme, appunto, istitutive dell'obbligo di tenere un registro dei corrispettivi ai fini dell'I.V.A.).

Tutto ciò premesso, balza allora evidente un primo profilo di grave ed irrazionale disparità di trattamento sanzionatorio tra ipotesi di comportamenti tra di loro equipollenti.

La mancata emissione dello scontrino fiscale è punita con una pena pecuniaria (art. 2 della legge n. 18/1983).

La mancata emissione di fattura o la conseguente mancata annotazione di corrispettivi nelle scritture contabili sono del pari punite, qualora avvengano per importi non particolarmente rilevanti, con sanzioni amministrative e vengono assoggettate alla sanzione penale dell'arresto fino a due anni o dell'ammenda fino a lire quattro milioni solo nel caso in cui gli importi non fatturati o non registrati superino la soglia di punibilità dei cinquanta milioni di lire (art. 1, secondo comma, n. 2, del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516 e successive modificazioni).

Per contro, come conseguenza dell'interpretazione fatta propria dalla sentenza 25 gennaio 1988 della Corte di cassazione, con la medesima sanzione penale di cui sopra (arresto fino a due anni o ammenda fino a lire quattro milioni - art. 1, sesto comma, della legge n. 516/1982) verrebbe punita non la mancata registrazione di incassi per importo anche irrisorio (il che costituirebbe, almeno, un danno già in atto per l'erario), ma il mero pericolo che un'eventualità del genere possa verificarsi non essendosi istituito il registro previsto dall'art. 11 del d.m. 23 marzo 1983.

Né vale obiettare che il giudice ha facoltà di graduare la pena tra il minimo e il massimo edittare, in quanto, essendo quella dell'omessa fatturazione di ricavi per L. 50.000.001 l'ipotesi minima punibile ai sensi dell'art. 1, secondo comma, n. 1, della legge n. 516/1982, il giudice non potrà che irrogare in tal caso la pena più prossima al minimo.

Altra macroscopica disparità di trattamento emerge ove si consideri che, ai sensi dell'art. 2, ottavo comma, della legge 26 gennaio 1983, n. 18, per l'omessa installazione del registratore di cassa è prevista una mera sanzione amministrativa (sospensione temporanea della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio della attività), mentre per l'omessa istituzione del registro succedaneo del medesimo registratore (per di più a funzionamento meramente eventuale) sarebbe prevista la più grave sanzione penale.

Il raffronto ora esaminato tra conseguenze della mancata installazione del registratore e conseguenza dell'omessa istituzione del registro sostitutivo introduce, d'altro canto, un secondo argomento di dubbia costituzionalità sotto il profilo della capacità contributiva (art. 53 della Costituzione) o, più nel dettaglio, del pericolo di un doloso occultamento di capacità contributiva.

È infatti evidente che mentre il registratore di cassa deve funzionare tutti i giorni e per tutte le ore di attività, il registro sostitutivo non può che essere destinato a contenere registrazioni di operazioni poste in essere nel limitato periodo (che potrebbe essere anche di sole poche ore) in cui il misuratore fiscale risulti fermo per riparazione o per mancanza di energia elettrica o per qualsiasi altra causa. Ne consegue che il pericolo di un occultamento di capacità contributiva è di gran lunga maggiore nella ipotesi di mancata installazione dell'apparecchio che non in quella di mancata istituzione del registro sostitutivo.

Ma v'è di più: accade di solito — e il caso in esame nel presente procedimento penale ne costituisce un esempio — che il contribuente abbia istituito e regolarmente tenuto il registro dei corrispettivi previsto dall'art. 24 del d.P.R. n. 633/1972. Ne consegue che, ove gli incassi giornalieri siano stati ordinatamente riportati su tale registro nessun danno e nessun pericolo di danno può verificarsi per l'erario, anche se, per avventura, gli stessi incassi non siano stati registrati nel misuratore fiscale ovvero nel registro sostitutivo di cui all'art. 11 del d.m. 23 marzo 1983.

In tale ipotesi, si finirebbe allora con assoggettare alla più grave forma sanzionatoria, quella penale, un comportamento (mancata istituzione del registro sostitutivo) che non rappresenta neppure un pericolo di occultamento di capacità contributiva (è appena il caso di rilevare che l'omessa regolare tenuta del registro dei corrispettivi o l'omessa annotazione su di esso dei ricavi — queste si ipotesi veramente pericolose nella prospettiva di un'evasione fiscale — costituiscono già di per sé fattispecie penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 1 della legge n. 516/1982).

Terzo profilo di dubbia costituzionalità è dato da un'ipotesi di violazione della riserva assoluta di legge *ex art. 25*, secondo comma, della Costituzione a cui conduce l'inclusione del registro *ex art. 11* del d.m. 23 marzo 1983 tra le scritture contabili previste dall'art. 1, sesto comma, della legge n. 516/1982.

Non ignora lo scrivente, anzi condivide, la ormai prevalente opinione giurisprudenziale che la citata fattispecie penale costituisca una cosiddetta norma «in bianco», come tale idonea ad essere completata, nella sua parte precettiva, da un qualsiasi atto o provvedimento amministrativo, anche non avente valore di legge.

Ma qui il caso appare veramente singolare.

La legge 23 gennaio 1983, n. 18, dopo aver istituito l'obbligo di rilasciare lo scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa o altri apparecchi equipollenti, demanda, con l'ultimo comma dell'art. 1, alle norme regolamentari (decreti del Ministro delle finanze) il compito di determinare le necessarie prescrizioni di attuazione: caratteristiche degli apparecchi misuratori e degli scontrini, modalità e termini del loro rilascio, dati da registrare, controlli, nonché numerose altre indicazioni tra cui «... gli adempimenti manuali sostitutivi indispensabili per il caso di mancato funzionamento dei registratori ...».

Ciò premesso, l'art. 2 della legge n. 18/1983, al primo comma prevede la pena pecuniaria da L. 200.000 a L. 900.000 per il caso di mancata emissione dello scontrino fiscale o di emissione del documento stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale, mentre stabilisce al secondo comma: «Per ogni altra violazione delle disposizioni contenute nei decreti previsti dall'art. 1 si applica la pena pecuniaria da L. 20.000 a L. 200.000».

Poiché, come abbiamo visto, anche la previsione degli adempimenti manuali sostitutivi è materia affidata ai decreti previsti dall'art. 1 citato, ne deriva che la legge n. 18/1983 ha inteso comminare una mera sanzione amministrativa.

Se si ritiene che l'art. 11 del d.m. 23 marzo 1983 sia da riportare nell'ambito di operatività della norma incriminatrice di cui all'art. 1, sesto comma, della legge n. 516/1982, non può che concludersi che una disposizione avente valore di regolamento ha finito con lo scavalcare la stessa norma di legge di cui dovrebbe costituire attuazione, attribuendo valenza penale a comportamenti già previsti da detta legge come mero illecito amministrativo.

Né può obiettarsi che l'originaria previsione deve intendersi modificata e, sostanzialmente, abrogata, dall'art. 1, sesto comma, della legge n. 516/1982, e ciò per il semplice motivo che la legge 26 gennaio 1983, n. 18, è posteriore, non anteriore alla legge n. 516/1982, per cui, tutt'al più è quest'ultima che può considerarsi modificata o parzialmente abrogata dall'altra (art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale) e non viceversa.

*P. Q. M.*

*Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale come sopra prospettata dal p.m.;*

*Ordina la sospensione del processo e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina la notifica della presente ordinanza ai presidenti dei due rami del Parlamento ed al Presidente del Consiglio dei Ministri.*

Trani, addì 27 settembre 1990

*Il giudice per le indagini preliminari: (firma illeggibile)*

*Il collaboratore di cancelleria: SANNICANDRO*

N. 92

*Ordinanza emessa il 16 marzo 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 febbraio 1991)  
dalla corte d'appello di Perugia nel procedimento penale a carico di Antonelli Nazareno*

**Processo penale - Codice previgente - Imputato contumace - Impugnazione - Prevista esclusione per il difensore anche di fiducia, privo di mandato speciale - Irrazionale deteriore trattamento rispetto all'imputato presente e per la difesa in senso tecnico - Conseguente lesione del diritto di difesa.**

**(C.P.P., art. 192, terzo comma, ultimo periodo, modificato dalla legge 23 gennaio 1989, n. 22, art. 2).**

**(Cost., artt. 3 e 24).**

## LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Visti gli atti a carico di Antonelli Nazareno;

Rilevato che l'Antonelli, contumace nel giudizio di primo grado, è stato prosciolto per amnistia dal pretore di Perugia con sentenza in data 29 marzo 1989;

Rilevato che il difensore di fiducia dell'Antonelli ha proposto dichiarazione di appello e ha successivamente presentato i motivi senza essere munito di un apposito mandato ad impugnare, così come previsto dall'art. 192 del c.p.p., come modificato dalla legge 23 gennaio 1989, n. 22;

Rilevato che il difensore all'udienza odierna ha eccepito preliminarmente la incostituzionalità della norma per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Udito il p.g., che ha concluso per la infondatezza della eccezione;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione:

rilevante perché ai sensi della norma impugnata questa corte dovrebbe limitarsi a pronunciare la inammissibilità dell'appello proposto, senza poter entrare nel merito;

non manifestamente infondata giacché:

1) lo stato di contumacia deriva da una legittima scelta dell'imputato, dalla quale non può derivargli una situazione di pregiudizio o deteriore rispetto all'imputato che preferisca essere presente al dibattimento;

2) dalla norma consegue una incomprensibile disparità di trattamento per la difesa in senso tecnico, derivante solo dalla presenza o assenza in aula dell'imputato;

3) la predetta disparità di trattamento appare peraltro irrazionale ed iniqua giacché proprio nell'ipotesi di contumacia il difensore può essere in concreto l'unico a poter rendere effettivo l'esercizio della difesa (cfr. La frequente ipotesi dell'imputato irreperibile);

4) la impossibilità per il difensore del contumace di proporre impugnazione senza un espresso mandato viene a trasformarsi (con riferimento alla diversa disciplina nell'ipotesi di imputato presente) in una sorta di implicita revoca presunta del mandato difensivo, pur se già conferito di fiducia e senza limiti espressi;

Tanto fino ad ora premesso, ritenuto che l'art. 192, terzo comma, ultima parte, del c.p.p. appare in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 134 e segg. della Costituzione;*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 192, terzo comma, ultima parte, del codice di procedura penale, così come modificato dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consente al difensore dell'imputato contumace di proporre impugnazione avverso la sentenza se non munito di uno specifico mandato;*

*Sospende il presente giudizio e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.*

*Il presidente: (firma illeggibile)*

*Il collaboratore di cancelleria: CICCARONE*

N. 93

*Ordinanza emessa il 5 novembre 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Tanfani Ivo*

**Processo penale - Richiesta di archiviazione non condivisa dal g.i.p. - Restituzione atti al p.m. per ulteriori indagini - Omessa (o parziale) ottemperanza - Lamentata carenza normativa in materia - Obbligatorietà dell'avocazione delle indagini preliminari da parte del p.g. o della corte di appello - Mancata previsione - Trattamento discriminato rispetto all'ipotesi del mancato esercizio dell'azione penale (art. 412, primo comma, del c.p.p.) - Lesione dei principi di buon andamento della p.a., in particolare: Amministrazione della giustizia, nonché dell'obbligatorietà dell'azione penale e della soggezione del giudice alla sola legge.**

(C.P.P. 1988, art. 409, quarto comma, in relazione all'art. 412, secondo comma).

(Cost., artt. 2, 3, 97, 101 e 112).

#### IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letta la ennesima richiesta del p.m. di archiviazione della *notitia criminis* pervenuta il 3 dicembre 1990;

Atteso che di per sé, tanto in astratto quanto in concreto, la stessa non potrebbe nella specie trovare accoglimento, stante l'inidoneità delle ulteriori indagini preliminari a fornire elementi decisori, essendo stato il detto supplemento svolto soltanto in misura minima, contrariamente a quanto disposto dalla lettera dell'art. 409 del nuovo c.p.p. secondo cui al quarto comma «A seguito dell'udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al p.m., fissando il termine indispensabile per il compimento di esse» ed a questo proposito, ad avviso dello scrivente, il giudice non richiede indagini, come sostenuto dall'a.g.o. requirente, bensì le dispone e le commissiona, concretizzandosi, nell'ipotesi di inottemperanza-inadempimento delle stesse (sia pure parziale), il venir meno dei presupposti di cui al quarto comma, porre cioè l'a.g. giudicante in condizione di poter decidere, mentre d'altronde l'art. 409 si salda ermeneuticamente ed esegeticamente all'art. 407, n. 3) stesso codice laddove è detto «Qualora il p.m. non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati» e deve intendersi, sempre ad avviso di chi scrive, che la dizione «prorogato dal giudice» non si riferisca alla sola ipotesi della proroga richiesta dal p.m. ed avallata dal g.i.p. ex art. 406 stesso cod. (con le attualissime recentissime modifiche) ma si estende all'ipotesi della proroga *iussu iudicis* cioè *ex officio* nolente il p.m., giacché ove la fissazione di un termine indispensabile per il compimento di ulteriori indagini trovasse limite e remora nella naturale scadenza dei termini (artt. 405 e 407), l'archiviazione diverrebbe atto dovuto e ciò urterebbe contro l'art. 112 della Costituzione sull'esercizio dell'azione penale da parte del p.m. (obbligatorio anche quando posto in essere a seguito di apposito controllo giurisdizionale) e contro l'art. 101 della Costituzione, giacché in tal caso il giudice sarebbe non più soggetto alla sola legge ma ad altro organo giudiziario (la pubblica accusa facente parte, come è giusto che sia, della magistratura ordinaria, ma non a.g. giudicante, stante il principio della differenziazione dei relativi poteri);

Premesso che nel caso in esame l'ordinanza non può non essere intesa in senso vincolante, giacché una mera richiesta non potrebbe mai essere corredata dalla fissazione di un termine indispensabile, e ciò vale per tutte le situazioni del genere;

Poiché il p.m. si è limitato all'escussione del teste Castelletti Fabio, laddove l'ordinanza 9 novembre 1990 faceva riferimento ad altri due nominativi (indicati dalla parte lesa) e trattasi quindi, a tutti gli effetti, di autentica «inerzia processuale» dell'a.g.o. requirente, anche se motivata sulla base di interpretazione giuridica della norma, né è stata espletata la indicata c.t.u. infortunistico-stradale;

Poiché in ogni caso l'art. 194 sulla testimonianza statuisce che il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova e ai sensi del terzo comma non può esprimere apprezzamenti personale salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti; il che sembra tuttavia limitato al caso di deposizione di persona particolarmente qualificata per speciale preparazione professionale che venga esaminata su fatti inerenti alla sua abituale e particolare attività, assumendo la detta persona quasi una duplice veste di testimone e di perito, salva naturalmente al giudice la valutazione definitiva sul fatto riferito e sull'apprezzamento manifestato (Cass. pen., sezione terza, 12 febbraio 1985, n. 1542, ud. 26 ottobre 1984) (in tal senso anche Cass. pen., sezione terza, 26 gennaio 1984, n. 682, ud. 14 ottobre 1983, Cass. pen., sezione sesta, 20 giugno 1985, n. 6206, ud. 9 maggio 1985 giacché in tal caso, a fronte della detta speciale

preparazione professionale, l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto, stante l'ovvia riflessione che il fatto stesso è percepito dalle persone in parola sotto un particolare angolo visuale), e tutto ciò non ricorre nella fattispecie, mentre al contrario il teste ha sconfinato in giudizi tecnici materia di c.t.u.;

Poiché contraddittoria si appalesa la «subordinata» del p.m. (rinvio a giudizio) essendo del tutto antitetica alla richiesta di archiviazione in via principale, pur essendo la subordinata ammissibile in estratto (dovendo tuttavia essere verificata in concreto);

Premesso che l'essere il nuovo modello processuale tendenzialmente accusatorio non implica che lo stesso sia ispirato al principio dispositivo ma solo la più accentuata terzietà della figura del giudice in un processo di parti ed è quindi manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale da parte del p.m. relativa all'art. 409, n. 5, del nuovo c.p.p., non concependosi il concetto dell'obiezione di coscienza per una figura processuale come quella del p.m., titolare di un autentico potere costituzionale (l'azione penale) temperato, proprio nel quadro di detta obbligatorietà, dal potere di controllo (ieri del g.i. a livello di istruzione formale, oggi del g.i.p. a livello di ulteriori indagini preliminari), quando oltretutto trattasi di formulazione d'imputazione nel senso meramente tecnico del termine, che non obbliga certo il p.m. in sede di udienza preliminare a sostenere il rinvio a giudizio, così come parallelamente lo stesso rinvio a giudizio richiesto dal p.m. ex artt. 416 e segg. del c.p.p. ha carattere tecnico e non ancora vincolante ai fini della decisione (l'udienza preliminare è atto dovuto, ma non lo è lo sbocco dell'udienza stessa) così come l'avocazione da parte del p.g. ex art. 412 non vincola l'avocante nel merito, ancora suscettibile di riesame all'esito della stessa udienza preliminare;

Poiché quindi nessuna costituzionalità è lesa dall'art. 409, quinto comma, stante il detto temperamento dei poteri ed in caso contrario l'azione penale tornerebbe discrezionale (come dal 1930 al 1948) ed al p.m. verrebbe, quale *longa manus* ed appendice del potere esecutivo, restituito quel potere di «cestinazione della notizia di reato» già eliminato dal d.l.l. 1944;

Poiché oltretutto non può concordarsi con il p.m. (che del resto in sede di udienza preliminare ben potrebbe convincersi della validità del rinvio a giudizio, sulla sostanziale inutilità del g.i.p. il quale non decide senza prove ma sulla base di quegli elementi di prova acquisiti dal p.m. nel corso delle indagini preliminari (o dal p.m. *sua sponte* o dal p.m. *nolente*);

Trattandosi quindi di incombenza meramente tecnica e di udienza preliminare *sui generis* con la presenza pur sempre necessaria del p.m. ma senza l'atto tipico introduttivo (richiesta di rinvio a giudizio), sostituito da un atto atipico (provvedimento di fissazione *ex officio* adottato dal giudice) quale una udienza preliminare il cui presupposto è la formulazione dell'accusa;

Poiché comunque deve ritenersi che il meccanismo di cui all'art. 409, n. 5, sia utilizzato anche nell'ipotesi in cui, a seguito delle ulteriori indagini, il giudice per l'ennesima volta non concordi sulla richiesta di archiviazione, e non soltanto nel caso in cui egli non ritenga detta necessità ed ordini l'immediata formulazione dell'accusa, giacché in caso contrario, ancora una volta, l'archiviazione, all'esito di nuove indagini, resterebbe passaggio obbligato;

Ritenuto che il g.i.p. è stato destinato dal nuovo c.p.p. ad una funzione di «filtro selettore» tanto nel corso delle indagini preliminari quanto in sede di udienza preliminare, che consiste nella deflazione dibattimentale ed un tipico esempio di ciò è costituito dal meccanismo di cui all'art. 422 del nuovo c.p.p., tale da consentire alle parti la ricerca dell'evidenza, o ai fini della decisività per il rinvio a giudizio, o ai fini della decisività per il non luogo a procedere;

Stante la manifesta lacuna dell'art. 412, n. 2, del nuovo c.p.p. laddove statuisce la mera facoltatività, da parte della p.g., di disporre l'avocazione a seguito della comunicazione prevista dall'art. 409, terzo comma (fissazione di udienza in camera di consiglio), senza prevedere la conversione di detta facoltatività in obbligatorietà allorché il p.m. non abbia esaurientemente svolto le indagini commissionate, mentre appare logica l'iniziale formulazione del comma in quanto, a seguito della detta ordinanza, il p.m. di secondo grado non è ancora posto in grado di conoscere se il p.m. di prima istanza si atterrà o meno alle indagini indicate, non apparendo altrettanto logico il silenzio della norma nel caso della detta «inerzia processuale a posteriori»;

Atteso che l'incostituzionalità attiene alla lesione degli artt. 2 e 3 della Costituzione, essendo il secondo comma discriminato, nel trattamento, rispetto alla formulazione vincolante e tassativa del primo comma, nonché all'art. 97 della Costituzione sull'organizzazione dei pubblici uffici e sul buon andamento della p.m., amministrazione della giustizia stante la riscontrata inefficienza-lacunosità del secondo comma in tema di mancate conseguenze processuali a seguito dell'inerzia del p.m. (che tale, lo si ribadisce, rimane sotto il profilo processuale, sia pure sorretta da motivazione ritenuta dallo stesso p.m. valida sotto il profilo giuridico);

Poiché l'incostituzionalità deriva anche dal fatto che una avocazione che resti facoltativa vede incriminato il triangolo processuale (giudice terzo, p.m., parti private) che diviene tronco (non corrispondendo più al giudice un p.m. rappresentante non tanto la pubblica accusa quanto l'accertamento della verità materiale ex artt. 326 e 358 del nuovo c.p.p.);

Ritenuto che, mentre è logico che il p.g., a seguito della comunicazione prevista dall'art. 409, terzo comma, resti facoltizzato a disporre l'avocazione (e non coartato in quanto il p.m. di prima istanza, lo si ripete, ben potrebbe ancora ottemperare all'ordinanza), non altrettanto si concepisce che tale facoltatività residui nell'ipotesi di inottemperanza del p.m. alle disposte supplementari indagini preliminari;

Poiché a tal punto si fa strada una certa interpretazione esegetico-ermeneutica secondo cui se il p.m. omette puramente e semplicemente (un parziale, ridotto, minimo adempimento equivale ad inadempimento), senza ovviamente esperire ricorso per Cassazione (praticabile solo nei casi di nullità previsti dall'art. 127, quinto comma, dovrebbe comunque, per coerenza processuale, o richiedere il rinvio a giudizio sulla base delle stesse acquisizioni (originarie acquisizioni) che in precedenza lo avevano indotto a richiedere l'archiviazione (con la prospettiva che, presumibilmente il giudice dovrebbe provvedere in sede di udienza preliminare ai sensi dell'art. 422, primo comma, ovvero reiterare, sempre sulla base di dette originarie acquisizioni, la richiesta di archiviazione, eventualmente con nuove motivazioni, tesi questa secondo la quale il giudice in conseguenza di quanto sopra, potrebbe a sua volta, previa fissazione di nuova udienza, o reiterare l'ordinanza di effettuazione di nuove indagini o invitare il p.m. a formulare l'imputazione, nella ragionevole e presumibile prospettiva che anche in tal caso, in sede di udienza preliminare, egli dovrebbe poi provvedere ai sensi del cit. art. 422, primo comma);

Ritenuto che tale problematica non sembra condivisibile, trattandosi di un superfluo meccanismo farraginoso, giacché il rinvio a giudizio non sarebbe comunque condiviso dal p.m. (che non ha neppure espletato ulteriori indagini) mentre la richiesta di archiviazione (proprio perché non espletate le predette indagini) sembra ripetitiva e non può contenere alcuna reale nuova motivazione;

Poiché comunque detta interpretazione, riduttiva e forzata, non trova sostegno nella lettera del cod.;

Ritenuto che, alla base delle pregresse argomentazioni, è da escludere che competa al p.m. qualificare come «pleonastiche» determinate indagini commissionate dal giudice alla stessa a.g.o. requirente, essendo il ragionamento tanto logico e da circolo vizioso, in quanto, se è di per sé concepibile che all'esito delle dette indagini il p.m. modifichi la propria posizione e richieda non più l'archiviazione bensì il rinvio a giudizio finalizzato all'udienza preliminare ex artt. 416 e segg. del nuovo c.p.p., dall'altro ciò non costituisce un obbligo (mentre sembra esserlo, a tutti gli effetti, quello di espletare comunque le indagini);

Poiché la detta incostituzionalità non si limita quindi all'art. 412, primo comma (laddove è fra l'altro detto «se il p.m. non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, riferendosi quest'ultima espressione anche al termine prorogato non a richiesta del p.m. ex artt. 406 e 407 del nuovo c.p.p. bensì *iussu iudicis* ex art. 409, n. 4), ma si estende a quest'ultima norma stesso comma laddove, come si è detto, non si cura di prevedere conseguenze procedurali a fronte di inottemperanza del p.m. all'espletamento delle dette indagini e prima ancora, di qualificare come vincolante per il p.m. la detta suppletiva ordinanza;

Poiché oltretutto le dette riscontrate lacune (artt. 409 e 412) violano l'art. 112 della Costituzione sull'irrinunciabile esercizio dell'azione penale e l'art. 101 della stessa laddove statuisce la soggezione del giudice alla sola legge e non ad altra a.g.o. (quale il p.m.);

Non contestandosi affatto che il p.m. nel processo accusatorio sia *dominus* assoluto dell'azione penale e quindi allo stesso sia rimessa in via esclusiva la valutazione circa la sussistenza o meno delle condizioni nelle quali debba darsi luogo a detta azione, principi che tuttavia vanno conciliati e temperati con la radicata tradizione di un controllo da parte del giudice sulla correttezza o meno di tale valutazione e con la conseguente possibilità di una sostituzione, in caso di giudizio negativo, della volontà del giudice a quella, mancante o comunque carente, del p.m., tradizione che risale all'art. 6 del d.l. 14 settembre 1944, n. 288, modificativo *ex novo* del testo dell'art. 74 abrogato c.p.p. nel senso della sottrazione al p.m. del potere di disporre direttamente l'archiviazione («cestinazione della notizia di reato»), nei casi in cui ovviamente egli non riteneva doversi promuovere l'azione penale, imponendogli, in detti casi, di richiedere al g.i. apposito provvedimento sotto forma di decreto e prevedendo che lo stesso g.i., ove non concordasse con la richiesta del p.m., disponesse direttamente il procedersi con istruzione formale;

Ammettendosi che già tale meccanismo, pur nell'ambito di un sistema processuale inquisitorio, presentava difficoltà di adattamento e conciliazione con il principio del *ne procedat iudex ex officio*, valido anche nel modello inquisitorio, ed al riguardo si riteneva da un lato l'archiviazione come pur sempre un modo, una modalità di esercizio dell'azione penale da parte del p.m. (sia pure allo scopo di ottenere l'archiviazione della *notitia criminis*), dall'altro la stessa richiesta di archiviazione non accolta come esercizio dell'azione penale da parte del p.m., sia pure «atipico» (e atipico non necessariamente significa anomalo), e ciò attesta l'infondatezza della tesi del p.m. sulla «forzatura della coscienza», in quanto anche il vecchio c.p.p., come emendato nel corso della Resistenza e della guerra di liberazione e come modificato dall'art. 101 e dall'art. 112 della Costituzione, inquadrava l'ipotesi, appartenente alla dialettica processuale di un esplicito dissenso del g.i. nei confronti del p.m. che pendeva per l'archiviazione;

Dato atto che le diverse difficoltà legislative sono aumentate con il nuovo c.p.p. che conferisce al principio del *ne procedat iudex ex officio* una valenza ed importanza ancora maggiore, ma che ancora una volta non può entrare in conflitto con i principi della suprema legge fondamentale dello Stato (la Carta costituzionale), ciò in quanto il tradizionale potere, unilaterale ed incontrastato, riconosciuto al p.m., di «cestinazione della notizia di reato» trovava giustificazione nella posizione del p.m. *longa manus* del potere esecutivo, sotto il diretto controllo (non semplice vigilanza) del Ministero di grazia e giustizia, svincolato, nel quadro dell'ordinamento giudiziario, dalla magistratura giudicante, e come tale esercente l'azione penale in modo di assoluta discrezionalità, refrattaria ad ogni controllo che non fosse quello della sfera esecutiva cui era assoggettato;

Poiché quindi anche la nuova procedura ha disciplinato detto controllo in sede giudiziale per evitare che l'archiviazione diventasse «atto dovuto», disponendo che il giudice, ove dissenta dal p.m., ordini allo stesso la formulazione dell'imputazione, dando ovviamente *ex officio* impulso alla fissazione dell'udienza preliminare, prevedendo tuttavia e l'ipotesi in cui a detta soluzione si arrivi senza ulteriori indagini preliminari, e l'ipotesi in cui ci si pervenga a seguito di ulteriori indagini disposte dallo stesso giudice ed espletate da un p.m. «nolente ma necessitato»;

Ritenendosi quindi che la fissazione dell'udienza preliminare da parte del giudice, a fronte della richiesta di archiviazione formulata dal p.m., si trovi soltanto formalmente in contraddizione con il disposto dell'art. 416 del nuovo c.p.p. che prevede, quale presupposto dell'udienza stessa, la «richiesta di rinvio a giudizio» da parte del p.m., ciò in quanto, se è innegabile, di per sé, che *ex art. 421*, secondo comma, egli dovrebbe sostenere detta richiesta con la esposizione degli elementi di prova che la giustificano, tuttavia l'udienza di cui all'art. 409, quinto comma, non ricalca predissequamente la disciplina prevista dagli artt. 416 e segg., trattandosi in realtà di una udienza preliminare «atipica», derogando la *lex specialis* data dal detto comma del 409 alla *lex generalis* offerta dalla normativa *ex artt. 416 e segg.*, quando oltretutto la stessa relazione del Guardasigilli fa presente che la locuzione «udienza preliminare» contenuta nelle direttive 50 e 51 (quelle stesse in attuazione delle quali sono stati formulati l'articolo in esame ed il successivo art. 410) non poteva interpretarsi come richiamo all'istituto delineato nella direttiva 52 (cioè l'udienza preliminare «tipica» disciplinata dagli artt. 416 e segg.), il cui classico presupposto è costituito dalla formulazione dell'accusa;

Poiché quindi un incumbente meramente tecnico, quale la formulazione di un'imputazione sulla base di ciò che astrattamente potrebbe essere penalmente rilevante in relazione ad un determinato fatto, non può ritenersi affetto da incostituzionalità e lesivo dell'autonomia, indipendenza, libertà di coscienza del p.m., e non implica affatto una volontà (di per sé assolutamente incoercibile) diretta a far sì che il giudice disponga un rinvio a giudizio di cui il p.m. non ravvisa i presupposti;

Poiché del resto anche nei procedimenti penali di competenza pretorile esiste un meccanismo simile, più drastico e riduttivo nella sua formulazione originaria di cui all'art. 554, secondo comma, che prevede addirittura il rinvio a giudizio, a fronte del mancato accoglimento della richiesta di archiviazione da parte del giudice, disposto dallo stesso p.m., attualmente meno rigido a seguito della recentissima giurisprudenza della Corte costituzionale declaratoria di illegittimità costituzionale della cit. norma laddove inibisce, contrariamente a quanto previsto dinanzi al tribunale, apposito supplemento di indagini preliminari a seguito del quale, eventualmente, il g.i.p. c/o la pretura disponga (ordini) la formulazione dell'accusa, e quindi in entrambe le fattispecie giuridiche (pretura e tribunale) l'atto del p.m. (sia pure nelle differenti peculiari modalità di estrinsecazione, che tengano conto dell'inesistenza dell'udienza preliminare in pretura), pur frutto di una volontà necessitata (cioè scaturita dalla legge e non spontanea) non contiene alcuna reale «espressione di volontà» diretta a far sì che il giudice provveda in un modo o nell'altro, e si traduce quindi in un mero e semplice adempimento di ordine tecnico, atto a porre il giudice nelle reali obiettive condizioni tecnico-giuridiche di poter decidere, in forma di sentenza o decreto (sentenza di non luogo a procedere *ex artt. 129 e 425* del nuovo c.p.p., decreto che dispone il rinvio a giudizio *ex art. 429* stesso cod.);

Poiché non potrebbe mai ammettersi, pena lo snaturamento dei principi-cardine dell'intero ordinamento processuale e della civiltà giuridica, che il giudice possa procedere senza effettivo prodromico introduttivo esercizio della relativa azione penale da parte dell'unico soggetto a ciò legittimato;

Ritenuto quindi, quanto sempre al quinto comma del 409, che la sola formulazione dell'accusa-imputazione, necessario presupposto della decisione di merito (art. 425 o art. 429 come già detto), costituisca pur sempre esercizio, sia pure «atipico» dell'azione penale e che la formulazione della stessa imputazione, costituisca, nel nuovo sistema parzialmente accusatorio o meglio tendenzialmente accusatorio senza quei profili di dispositività che caratterizzano al contrario il sistema processuale anglosassone, globalmente accusatorio, adempimento formale strettamente ed esclusivamente connesso all'esercizio dell'azione penale, da non confondersi, in alcun modo, con la redazione del capo d'imputazione che, per ovvie necessità, venga effettuata dal p.m. nel corso delle indagini preliminari, anche se, come altrettanto ovvio, nella maggior parte delle fattispecie, la formulazione in questione non farà altro che operare la riproduzione di quel capo e quindi, fino a che non venga effettuata nell'anzidetto modo la formulazione dell'imputazione, l'azione penale non può certo dirsi esercitata;

Poiché comunque coartazione della volontà del p.m. non può sussistere in quanto in sede di udienza preliminare l'a.g.o. requirente è vincolata alla partecipazione ma non a concludere per il rinvio a giudizio, così come il g.i.p. non è vincolato a disporre il detto rinvio, né in senso contrario il non luogo a procedere, e del resto detta coercizione non sussiste neppure in sede di udienza preliminare *ex artt.* 416 e segg., giacché il rinvio a giudizio depositato dal p.m. nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari (primo comma, cit. norma) indica soltanto che *ex art.* 405 è stata esercitata l'azione penale anziché la richiesta di archiviazione, azione penale del resto esercitabile o tramite la richiesta di udienza preliminare, o tramite la richiesta di giudizio immediato, o tramite la richiesta di applicazione della pena *ex art.* 444, uno dei tre modi che segnano il passaggio dalla fase delle indagini preliminari (ove ci troviamo di fronte a persona indagata-indiziata cioè assoggettata alle dette indagini, fase quindi pre-imputazione cioè precedente all'esercizio dell'azione penale) alla fase non più del procedimento (*art.* 121, primo comma, del c.p.p.) bensì dell'autentico processo (dominato dalla figura dell'imputato);

Poiché quindi anche il detto rinvio a giudizio è ancora «tecnico» cioè rinvio a giudizio dinanzi all'udienza preliminare del relativo giudice, udienza che può concludersi con la richiesta del p.m. di non luogo a procedere (autonoma anche la conseguente statuizione da parte del g.i.p.) come può concludersi con la richiesta di rinvio a giudizio (cui il giudice non è vincolato essendo il suo unico vincolo l'obbligo di provvedere comunque, in un senso o nell'altro, all'esito della stessa udienza preliminare);

Poiché comunque neppure il p.g. che avoca *ex art.* 412 è vincolato, in sede di udienza preliminare, a richiedere il rinvio a giudizio in sede dibattimentale, così come anche in detta sede tanto il p.m. quanto il p.g. sono autonomi nel merito delle loro richieste (così come lo è il collegio penale autore della sentenza decisoria, o di condanna o di assoluzione);

Ritenuto infine, su avviso difforme da quello del p.m., che il g.i.p., concetto questo già accennato e che va ulteriormente approfondito, non è una figura di ufficio giudiziario che perde significato dovendo rinviare a giudizio «senza prove», in primo luogo non essendo obbligato a detto rinvio ove egli non ritenga sussistenti sufficienti elementi in tal senso, ma un giudice filtro selettore, tramite l'udienza preliminare o l'applicazione della pena *ex artt.* 444, 447 e 448 o l'emissione di decreto che dispone il giudizio immediato, e prima ancora tramite il detto controllo *ex art.* 409, con il compito specifico di deintasamento-deflazione dell'udienza dibattimentale, come attestato chiaramente dalla lettera dell'*art.* 422, primo comma (indicazione alle parti di temi nuovi o incompleti sui quali si rende necessario acquisire ulteriori informazioni ai fini della decisione) e secondo comma (ammissione delle prove richieste dalle parti pubbliche e private, a seconda che ne risulti manifesta la decisività ai fini dell'eventuale rinvio a giudizio o che ne appaia evidente la decisività ai fini dell'eventuale non luogo a procedere), facendosi notare che per potersi pervenire a detto controllo-garanzia in sede di udienza preliminare (ove si ricerca la prova dell'evidenza di cui al 425 ben differente dall'evidenza *ictu oculi*, lampante di cui all'*art.* 129) (ove la prova dell'evidenza è *in re ipsa*) deve prima impostare e percorrere la fase del controllo sulla fase delle indagini preliminari, senza il quale la lettera ed il contenuto dell'udienza preliminare resterebbero vuoti della materia prima processuale;

Poiché comunque un conto è constatare che il legislatore non ha definito con chiarezza e proprietà di linguaggio i mezzi di prova di cui all'*art.* 422, numeri 1 e 2, la cui rilevanza rimane comunque circoscritta alla fase delle indagini preliminari o meglio ancora alla fase terminale delle stesse (o di chiusura, cioè l'udienza preliminare stessa) e quindi endoprocessuale, cioè non utilizzabile a fini di prova legale (al contrario dell'incidente probatorio, richiesto esclusivamente dalle parti e non attivato dal g.i.p., raccolta anticipata della prova, utilizzabile al dibattimento), un conto è sottolineare la sostanziale «inutilità processuale» del detto giudice, sul che non può certo concordarsi soltanto per divergenze che attengono meramente alla dialettica processuale, inerendo ovviamente al merito della questione, e sotto il profilo sostanziale e sotto l'aspetto procedurale;

Poiché in sintesi, mentre l'eccezione in tema di *artt.* 409 e 412 del c.p.p., rilevabile d'ufficio, è da ritenersi non manifestamente infondata e rilevante nel corrente giudizio, in quanto lo scrivente reputa di non essere stato posto dal p.m. in condizione di poter decidere globalmente, al contrario l'eccezione del p.m. si appalesa manifestamente infondata, il tutto come da dispositivo che segue;

#### P. Q. M.

*Letti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti procedurali alla Corte costituzionale, non ritenendosi la questione sollevata d'ufficio manifestamente infondata e non potendo il presente giudizio essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale relativa all'*art.* 409, n. 4, nuovo c.p.p., laddove non sancisce esplicitamente il carattere ordinatorio e vincolante per il p.m. dell'indicazione di ulteriori indagini in quanto ritenute*

*necessarie e laddove non contempla e prevede esplicite conseguenze procedurali quali l'avocazione delle indagini preliminari da parte del p.g. c/o la corte d'appello nell'ipotesi in cui il p.m. non abbia ottemperato all'espletamento delle ulteriori indagini preliminari come indicate, e relativa all'art. 412, secondo comma, stesso cod. laddove la detta avocazione ha carattere facoltativo (contrariamente al primo comma) anche nel caso della detta richiamata inottemperanza, il tutto in violazione degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione sul buon andamento e sulla organizzazione della p.a., amministrazione della giustizia, nonché degli artt. 101, secondo comma e 112 della Costituzione;*

*Respinge l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 409, n. 5, nuovo c.p.p. formulata dal p.m. per genericità, irrilevanza ed infondatezza manifesta;*

*Sospende il procedimento in corso;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa (indagato e suoi difensori di fiducia, p.o. e suo difensore di fiducia, tutti soggetti indicati in sede di ordinanza 9 novembre 1990) ed al p.m. nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicata anche alla Presidenza delle due Camere del Parlamento.*

Ancona, addì 5 novembre 1990

*Il giudice per le indagini preliminari: BONIVENTO*

91C0225

N. 94

*Ordinanza emessa il 5 dicembre 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Spinelli Giuseppe ed altro*

**Processo penale - Udienza preliminare - Acquisizione di prove - Richiesta delle parti - Omessa previsione - Possibilità solo in caso di «manifesta decisività» o «evidente decisività» - Lamentata genericità nell'indicazione dei mezzi di prova - Disparità di trattamento rispetto alla normativa di attuazione - Lesione, riguardo all'Amministrazione della giustizia, del principio di buon andamento della p.a.**

(C.P.P. 1988, art. 422, primo e secondo comma, in relazione al d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 125; c.p.p. 1988, art. 425, primo comma).

(Cost., artt. 2, 3 e 97).

#### IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letta, all'esito dell'odierna udienza preliminare 5 dicembre 1990, la richiesta di prova per testi dedotta dalla difesa degli imputati, e contrastata dal pubblico ministero che vi si oppone sulla base di una interpretazione della nuova procedura penale che privilegia la esclusiva formazione della prova in sede dibattimentale, ad eccezione dei mezzi di prova non altrimenti rinviabili al dibattimento per ragioni eccezionali ed urgenti ed espletabili nella forma dell'incidente probatorio;

Poiché la detta problematica giuridica impone al giudicante un preliminare esame della logica di cui all'art. 422, nn. 1 e 2, del nuovo c.p.p. secondo cui testualmente «quando non provvede a norma dell'art. 421, quarto comma, il giudice, terminata la discussione, può indicare alle parti temi nuovi o incompleti sui quali si rende necessario acquisire ulteriori informazioni ai fini della decisione. Il pubblico ministero e i difensori possono produrre documenti e chiedere l'audizione di testimoni e di consulenti tecnici o l'interrogatorio delle persone indicate nell'art. 210. Il giudice ammette le prove richieste dal pubblico ministero o dal difensore della parte civile quando ne risulti manifesta la decisività ai fini dell'accoglimento della richiesta di rinvio a giudizio. Le prove a discarico richieste dai difensori delle altre parti private sono ammesse se ne appare evidente la decisività ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere;

Premesso che l'udienza preliminare non può, ad avviso dello Scrivente, essere stata procreata dal legislatore come mera udienza di smistamento, ma al contrario come udienza filtro selettore processuale, al fine di conseguire la deflazione dibattimentale, e quindi in tale contesto la prova per testi, al pari di altri mezzi di prova, deve ritenersi ammissibile e conferente in astratto prima ancora che in concreto, onde consentire anche al GIP l'accertamento della verità materiale, che altrimenti verrebbe limitato in questa sede, discriminando l'udienza preliminare rispetto al dibattimento, il tutto pur nel rispetto formale e sostanziale del sistema processuale tendenzialmente accusatorio che ha sostituito il pregresso modello inquisitorio, trattandosi di mezzi di prova rilevanti nella sfera meramente endo-processuale, cioè non utilizzabili con valore di prova legale al dibattimento, bensì soltanto nell'udienza preliminare, momento terminale delle indagini preliminari, autentico momento di chiusura della detta fase, essendo l'utilizzabilità

dei detti mezzi finalizzata a raggiungere in astratto, fatta salva ovviamente valutazione in concreto delle risultanze probatorie, la prova dell'evidenza, o nel senso del rinvio a giudizio (manifesta decisività) o nel senso del non luogo a procedere (evidente decisività), ritenendosi che questo tipo di evidenza non sia equiparabile alla evidenza di altro genere, lampante od oculare, di cui all'art. 129 stesso codice, nella quale la prova non può e non deve essere ricercata in quanto *in re ipsa*;

Poiché tuttavia l'art. 442 denota lacunosità laddove manca di concretizzare in modo più schematico, anziché troppo generico, i detti mezzi di prova, e ciò pone problemi di incostituzionalità *ex artt.* 2 e 3 della Costituzione rispetto all'art. 125 delle disp. att. del nuovo c.p.p. laddove il p.m. presenta al giudice la richiesta di archiviazione quando ritiene l'infondatezza della notizia di reato perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio, e ciò comprende nella formula anche l'insufficienza di prove, che con il vecchio rito avrebbe condotto a sentenza del g.i. di proscioglimento con formula dubitativa in sede di istruzione sommaria o successivamente di istruzione formale, ritenendosi che con la parola «giudizio» l'art. 125 anzidetto si riferisca anche all'udienza preliminare, e non al solo dibattimento, non essendo del resto il p.m. vincolato a chiedere il rinvio a giudizio in sede di udienza preliminare, anche se ovviamente egli ha richiesto in precedenza il detto rinvio a giudizio in senso tecnico, non quindi a fini dibattimentali, o meglio non ancora a detti fini, *ex art.* 416 del nuovo c.p.p.;

Ritenuto che quindi il 125 traccia sicuri parametri, che non si evincono al contrario dell'art. 425, e che oltretutto l'art. 422, n. 1, del nuovo c.p.p. sembra a tutti gli effetti discriminare fra l'ipotesi in cui siano le stesse parti a prospettare al giudice, prima dell'apertura della discussione, a fronte di elementi nuovi emersi nel corso della udienza preliminare, o anche in precedenza, la necessità di non dichiarare chiusa la discussione onde consentire l'acquisizione di ulteriori informazioni ai sensi del successivo art. 422, prospettazione quest'ultima che il giudice, dal canto suo, sarà ovviamente libero di accogliere o respingere, e l'ipotesi testuale di uno stimolo probatorio all'impulso delle parti, stimolo che ovviamente potrebbe anche non essere recepito dalle stesse, con il che il giudice dovrebbe decidere comunque in base agli atti in suo possesso, essendo in tal senso lesi gli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione sul buon andamento e sull'efficienza organizzativa della p.a., amministrazione della giustizia, stante a questo punto la inevitabile inflazione dei dibattimenti e l'obbligatorietà scontata del rinvio a giudizio;

Ritenute le presenti eccezioni non manifestamente infondate, sollevabili d'ufficio, rilevanti nel corrente processo;

#### P. Q. M.

*Letti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti della Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale, sollevata d'ufficio e ritenuta non manifestamente infondata, relativa alla disparità di trattamento fra l'art. 125 delle disp. att. del nuovo c.p.p. laddove comprende nella formula «idonei a sostenere l'accusa in giudizio» anche l'insufficienza di prove e l'art. 425, n. 1, del nuovo c.p.p. laddove afferma il concetto di evidenza ai fini del non luogo a procedere in modo generico anziché circostanziato, senza un sufficiente meccanismo di raccordo con l'art. 422, nn. 1 e 2, stesso cod. laddove consente la ricerca della prova dell'evidenza sotto ogni profilo, e relativa allo stesso art. 422, nn. 1 e 2, laddove non sembra consentire alle parti la prospettazione al giudice della necessità di non dichiarare chiusa la discussione onde consentire l'acquisizione di ulteriori informazioni ai sensi del successivo art. 442, rispetto alla ipotesi in cui sia il giudice stesso, terminata la discussione ad effettuare detta prospettazione nei confronti delle parti, il tutto in violazione degli artt. 2, 3, 97 della Costituzione per le specifiche causali di cui in narrativa, stante la rilevanza della questione nel presente giudizio;*

*Sospende il corrente giudizio;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata agli imputati ed alla parte offesa non comparsi all'odierna udienza preliminare, essendone data lettura alle residue parti presunte, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicato anche alla Presidenza delle due Camere del Parlamento.*

Ancona, addì 5 dicembre 1990

*Il giudice dell'udienza preliminare: BONIVENTO*

n. 95

*Ordinanza emessa il 7 dicembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Bisavi Lamberto*

**Processo penale - Udiienza preliminare - Fissazione - Termini - Giorni trenta dalla richiesta e giorni dieci per gli avvisi ai difensori - Lamentata esiguità dei termini, specie in caso di difesa d'ufficio - Lesione, riguardo all'Amministrazione della giustizia, del principio di buon andamento della p.a. - Violazione del diritto di difesa.**

(C.P.P. 1988, artt. 418, secondo comma, e 419, quarto comma).

(Cost., artt. 2, 3, 24 e 97).

#### IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

All'esito dell'odierna udienza preliminare;

Stante la non manifesta infondatezza e rilevanza nel presente giudizio della eccezione di incostituzionalità sollevata dalla difesa della parte privata - imputato relativamente all'art. 418, n. 21, del nuovo c.p.p. e relativamente all'art. 419, n. 4, stesso cod.;

Poiché entrambi i termini (rispettivamente giorni trenta per celebrare l'udienza preliminare e giorni dieci per l'avviso alla difesa della data dell'udienza) appaiono sproporzionatamente troppo esigui e si tramutano in una inefficienza dell'udienza preliminare, che viene intasata quantitativamente e qualitativamente da un carico eccessivo di processi che snaturano la funzione di filtro selettore e di deflazione dibattimentale assegnata alla udienza stessa dal legislatore, violando l'art. 418, secondo comma, l'art. 97 della Costituzione, l'art. 419, n. 4, l'art. 24 della Costituzione sul diritto di difesa, che compete in egual misura a tutte le parti, pubbliche o private che siano, essendo tra l'altro il difensore d'ufficio ulteriormente penalizzato rispetto al difensore di fiducia per la causale specificamente indicata all'odierna udienza dalla parte;

*P. Q. M.*

*Letti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti processuali alla Corte costituzionale, non ritenendosi la questione sollevata dalla parte privata imputato manifestamente infondata, non potendosi definire il presente giudizio indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale relativa agli artt. 418, n. 2 e 419, n. 4, del nuovo c.p.p., violando gli stessi la normativa costituzionale di cui agli artt. 2, 3, e 97 della Costituzione e 2, 3 e 24 della Costituzione;*

*Sospende il corrente giudizio;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata, essendone data lettura all'odierna udienza alle residue parti ed al p.m., alla sola persona offesa dal reato nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicata anche alla Presidenza delle due Camere del Parlamento.*

Ancona, addì 7 dicembre 1990

*Il giudice dell'udienza preliminare: BONIVENTO*

*L'ausiliario: (firma illeggibile)*

N. 96

*Ordinanza emessa il 27 dicembre 1990 dal pretore di Modena  
nel procedimento civile vertente tra Zini Daniele e l'I.N.A.D.E.L.*

**Previdenza e assistenza sociale - Impiegati iscritti alla C.P.D.E.L. - Riscatto di anni di studio universitario e di corsi speciali di perfezionamento ai fini previdenziali - Mancata previsione della facoltà di chiedere il riscatto degli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi per educatore professionale di istituzioni regionali (od almeno di quelli triennali istituiti dalla regione Emilia-Romagna) ed ai quali siano ammessi i diplomati della scuola secondaria di secondo grado, qualora il titolo conseguito al termine di detti corsi sia prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera - Mancata previsione della riscattabilità di qualsiasi periodo di studio che sia valutabile ai fini del trattamento di quiescenza ai sensi delle norme vigenti per gli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe, atteso l'orientamento giurisdizionale della Corte costituzionale (sentenze nn. 426/1990, 163/1989 e 765/1988) - Incidenza sul principio della tutela del lavoro.**

(R.D.-L. 3 marzo 1938, n. 680, art. 69, primo comma, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 41; legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 12, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 35).

#### IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa relativa a controversia in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie; iscritta al n. 1467 dell'anno 1990 del ruolo generale delle controversie in materia di lavoro promosso da Zini Daniele, residente in Modena, con il proc. avv. Pier Luigi Terenziani di Reggio Emilia ed il proc. avv. Maria Cristina Bergamini di Modena, attore, contro l'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli enti locali (I.N.A.D.E.L.), con sede in Roma, con il proc. avv. Mario Ghezzi di Bologna, elettivamente domiciliato in Modena presso l'avv. Giovanni Battista Della Valle, convenuto;

Letti gli atti del giudizio ed esaminati i documenti prodotti dalla parte attrice;

Sentiti i difensori delle parti;

All'esito dell'udienza di discussione della causa del giorno 7 dicembre 1990;

A scioglimento della riserva formulata;

#### OSSERVA

Risulta dalla documentazione prodotta dal ricorrente Daniele Zini che egli, avendo frequentato presso l'unità sanitaria locale n. 16 di Modena un corso triennale di studi istituito dalla regione Emilia-Romagna ed avendo sostenuto con esito positivo i prescritti esami finali, nell'anno 1988 ha conseguito il diploma di educatore professionale. Lo Zini è stato poi assunto, quale dipendente di ruolo, dall'unità sanitaria locale n. 9 di Reggio Emilia con la qualifica di operatore professionale collaboratore educatore professionale.

Il possesso del diploma di abilitazione ad educatore professionale è titolo indispensabile per accedere al posto di ruolo da lui occupato. Per l'ammissione al relativo corso era necessario il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado ottenuto al termine di un corso di studi di durata quinquennale ed infatti lo Zini è in possesso del diploma di maturità scientifica conseguito nell'anno scolastico 1977-1978 presso il liceo scientifico statale Alessandro Tassoni di Modena.

L'attore, avendo il 19 febbraio 1990 inutilmente richiesto all'I.N.A.D.E.L. di essere ammesso al riscatto del periodo del corso triennale di studi per il conseguimento del diploma di educatore professionale, ha proposto nei confronti dell'ente previdenziale domanda di accertamento del suo diritto al riscatto suddetto ai fini sia dell'acquisizione del diritto all'indennità premio di servizio che della misura della prestazione previdenziale. In subordine ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 e dell'art. 69 del r. d.-l. 3 marzo 1938, n. 680, nella parte in cui non consentono il riscatto del periodo di studi presso scuole dirette a fini speciali ed in particolare della scuola per il conseguimento del diploma di educatore professionale.

L'I.N.A.D.E.L. si costituiva nel giudizio contro di esso promosso per contrastare l'accoglimento della domanda avversaria, della quale chiedeva il rigetto.

In base alla legislazione vigente la domanda attrice non è accoglibile. Infatti, per l'art. 12 della legge 152/1968, è ammesso il riscatto solo dei periodi di studio universitario e dei corsi speciali di perfezionamento, purché valutabili ai fini del trattamento di quiescenza ai sensi delle norme vigenti per gli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro. L'art. 69 del r. d.-l. n. 680/1938, da parte sua, consente il riscatto degli anni di studio corrispondente alla durata legale dei rispettivi corsi universitari od equiparati, purché la laurea od il titolo siano prescritti per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera.

Come esattamente osservato dalla difesa di parte convenuta, il corso per educatore professionale non è un corso universitario, ai sensi del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, di approvazione del testo unico della legge sull'istruzione superiore — tabelle *A* e *B* — e successive modificazioni ed integrazioni, non è equiparato né equiparabile ad un corso universitario e non è neppure un corso speciale di perfezionamento post universitario, (ai sensi dell'art. 16, secondo comma, del d.P.R. n. 162/1982), divenuto quest'ultimo riscattabile ai fini del trattamento di quiescenza, e quindi anche del trattamento di previdenza, per effetto della sentenza 26 ottobre-9 novembre 1988, n. 1016, della Corte costituzionale. È soltanto un corso sperimentale di istituzione regionale.

Diviene pertanto rilevante la questione di illegittimità costituzionale sollevata in subordine dalla parte attrice, giacché solo una sentenza della Corte costituzionale che né dichiari la fondatezza e modifichi l'assetto normativo vigente attribuirebbe al ricorrente il diritto al riscatto richiesto e renderebbe accoglibile la domanda giudiziale da lui proposta.

La questione, che deve riguardare l'art. 69 del r.d.-l. n. 680/1938, secondo quanto ritenuto dalla Corte costituzionale con la sentenza 13-15 novembre 1990, n. 520, non manifestamente infondata.

Il giudice della legittimità costituzionale delle leggi è intervenuto più volte positivamente nella materia. Ciò è avvenuto, oltre che con la menzionata sentenza n. 1016/1988, con le sentenze 24 giugno-19 luglio 1981, n. 128 e 25 settembre-3 ottobre 1990, n. 426, con le quali l'art. 69 del 1938 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo rispettivamente nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare gli anni di iscrizione negli albi professionali, qualora tale iscrizione costituisca requisito necessario per l'ammissione in carriera, e nella parte in cui non preveda la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi per il conseguimento del diploma abilitante all'esercizio della professione di assistente sociale, rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali universitarie, qualora il detto titolo sia stato utilizzato per l'accesso nel pubblico impiego ed alle corrispondenti mansioni. Con le sentenze 22 giugno-7 luglio 1988, n. 765 e 9-29 marzo 1989, n. 163, inoltre, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, rispettivamente nella parte in cui non prevede la facoltà di riscatto del biennio di studi presso la scuola-convitto e finalizzato al conseguimento del diploma di vigilatrice d'infanzia, se prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera, e nella parte in cui non prevede la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi di specializzazione, il cui diploma sia richiesto, in aggiunta a quello professionale iniziale, del pari quale condizione necessaria per accedere ad uno dei posti occupati durante la carriera.

Secondo la giurisprudenza, ormai consolidata, della Corte costituzionale, la legislazione in tema di riscatti è tendenziale a concedere ogni migliore considerazione alla preparazione professionale acquisita (quindi al tempo necessario per la sua acquisizione) quando essa sia ritenuta indispensabile ai fini della qualifica ricoperta (sentenza n. 426/1990 che conferma e ribadisce il principio affermato con la sentenza n. 163/1989).

Il disposto dell'art. 69 del r.d.-l. n. 680/1938 è stato profondamente modificato in senso estensivo, ma a favore del solo personale femminile, dall'art. 24 della legge n. 1646/1962 per il quale sono divenuti riscattabili ai fini del trattamento di quiescenza il biennio corrispondente al corso di studi presso la scuola-convitto per il conseguimento del diploma di infermiera professionale nonché, per effetto della menzionata sentenza n. 765/1988, l'analogo corso biennale per il conseguimento del diploma di vigilatrice d'infanzia. Sono divenuti pertanto riscattabili, in deroga alla più restrittiva previsione dell'art. 69, non soltanto i periodi corrispondenti ai vari corsi di studi universitari od equiparati, nonché ai corsi post universitari di specializzazione e di perfezionamento, ma anche periodi di corsi di studio diversi (quali sono quelli per infermiere professionale e per vigilatrice d'infanzia) di rango e di durata inferiore a quelli universitari. I corsi di studio riscattabili a norma dell'art. 24 sono certamente non dissimili da quello, istituito dalla regione Emilia-Romagna, che deve essere frequentato per conseguire l'abilitazione allo svolgimento dell'attività di educatore professionale, quest'ultimo essendo per di più di durata maggiore (triennale anziché biennale) e per l'ammissione al quale è necessario, al pari che per l'ammissione ai corsi di studio universitari, il preventivo conseguimento di un diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Appare dunque irrazionale e contrario al fondamentale principio costituzionale di uguaglianza che non sia concesso, indifferentemente al personale maschile e femminile, così da evitare quella discriminazione in ragione del sesso contenuta invece nell'art. 24 del 1962, il riscatto del periodo del corso di studi per educatore professionale quando la medesima facoltà è invece accordata alle infermiere professionali, alle vigilatrici d'infanzia ed agli assistenti sociali (a questi ultimi per effetto della sentenza n. 426/1990) e benché gli appartenenti a tali categorie non debbano, al pari degli educatori professionali, frequentare un corso di studi universitario e conseguire la relativa laurea.

Si ritiene irrilevante che il corso per educatori professionali abbia carattere sperimentale e sia di istituzione regionale e non statale, volta che le funzioni amministrative in materia di istruzione artigiana e professionale sono state ormai interamente trasferite alle regioni a statuto ordinario (art. 17 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), cosicché sono ormai di competenza esclusivamente regionale tutti i corsi di istruzione professionale. Gli allievi di questi corsi, qualora la frequentazione degli stessi ed il conseguimento del relativo titolo abilitativo siano richiesti per l'accesso a determinati pubblici impieghi, non possono essere privati, se non a prezzo di una iniqua ed illogica disparità di trattamento, del beneficio costituito dalla facoltà di riscatto del periodo di durata dei corsi medesimi, dal momento che il detto beneficio è invece accordato ad altri soggetti (in particolare alle infermiere professionali, alle vigilatrici d'infanzia ed agli assistenti sociali) che versano in una situazione non dissimile, se non addirittura identica e comunque non più qualificante.

La questione ora in esame appare altresì non manifestamente infondata, piuttosto che con riferimento all'art. 97 della Costituzione con riguardo all'art. 35, primo e secondo comma, della legge fondamentale dello Stato. Per detto articolo la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (primo comma) e cura la formazione e l'elevazione personale dei lavoratori (secondo comma). Non appare conforme all'ultimo dei citati precetti costituzionali che il tempo occorrente ad una determinata formazione professionale, se necessariamente posteriore alla scuola secondaria di secondo grado ed indispensabile per l'accesso ad un pubblico impiego, non possa avere alcuna rilevanza, neppure mediante attribuzione della facoltà di riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza del pubblico dipendente, il quale non può prima di avere frequentato il corso ed ottenuto il titolo relativo avere accesso all'impiego.

La tutela assoluta ed incondizionata del lavoro, prescritta dalla Costituzione, impone che una speciale qualificazione professionale, se espressamente richiesta e quindi necessaria, venga tenuta nella dovuta considerazione, tanto ai fini pensionistici quanto a quelli previdenziali, con la rilevanza attribuita, almeno mediante la facoltà di riscatto, al tempo occorrente per l'acquisizione delle cognizioni essenziali allo svolgimento delle mansioni.

È rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli stessi parametri costituzionali e per le medesime considerazioni, la questione concernente l'art. 12, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152. Questa disposizione rende riscattabile, ai fini dell'indennità premio di servizio, purché valutabili ai fini del trattamento di quiescenza, ai soli periodi di studio universitari e dei corsi speciali di perfezionamento e non tutti invece di periodi di studio dei quali sia ammesso il riscatto ai sensi delle norme vigenti per gli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro. La sola, eventuale e sollecitata, dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 69 del r.d.-l. n. 680/1938 renderebbe il periodo del corso di studio per educatore professionale riscattabile unicamente ai fini del trattamento di quiescenza, mentre di esso il ricorrente ha chiesto l'accertamento del suo diritto al riscatto ai fini del trattamento di previdenza.

La pronuncia della Corte costituzionale, perché sia utiliter data, deve dunque estendersi all'art. 12 del 1968 in modo da rendere generale ed illimitato il rinvio alle disposizioni dettate per gli istituti di previdenza e regolatrici dei riscatti dei periodi di studio ai fini del trattamento di quiescenza.

Ambedue le questioni esaminate vanno pertanto rimesse alla Corte costituzionale.

*P. Q. M.*

*Visti l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 35, primo e secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, primo comma, del r.d.-l. 3 marzo 1938, n. 680 convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, nella parte in cui e perché non attribuisce agli impiegati degli enti locali la facoltà di chiedere il riscatto degli anni di studio corrispondente alla durata legale dei corsi per educatore professionale di istituzione regionale (od almeno di quelli triennali istituiti dalla regione Emilia-Romagna) ed ai quali siano ammessi i diplomati della scuola secondaria di secondo grado, qualora il titolo conseguito al termine di detti corsi sia prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 35, primo e secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui e perché consente il riscatto, ai fini della liquidazione dell'indennità premio di servizio, dei soli periodi di studio universitario e dei corsi speciali di perfezionamento e non invece, indistintamente, di ogni e qualsiasi periodo di studio che sia valutabile ai fini del trattamento di quiescenza ai sensi delle norme vigenti per gli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro;*

*Sospende il giudizio;*

*Rimette gli atti e ne ordina la trasmissione alla Corte costituzionale, per la decisione delle questioni di legittimità costituzionale di cui ai capi 1 e 2 che precedono;*

*Dispone che il presente provvedimento sia, a cura della cancelleria, notificato ai procuratori delle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che lo stesso sia comunicato al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.*

Modena, addì 27 dicembre 1990.

*Il pretore giudice del lavoro: GRAGNOLI*

*Il segretario giudiziario: (firma illeggibile)*

91C0228

N. 97

*Ordinanza emessa il 10 novembre 1990 dal pretore di Lecce nel procedimento penale a carico di Pati Giuseppe*

**Processo penale - Dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla p.g. senza l'assistenza della difesa, nell'immediatezza del fatto - Prevista verbalizzazione anche per eventuale successiva contestazione delle deposizioni dell'indagato - Richiesta del p.m. di acquisizione delle stesse al fascicolo del dibattimento e di uso per le contestazioni - Lamentata violazione dei principi della direttiva n. 31 della legge delega - In subordine: lesione dei diritti della difesa.**

**(C.P.P. 1988, artt. 350, settimo comma, 357, secondo comma, lett. b), e 503, terzo comma).**

**(Cost., artt. 24, secondo comma, 76 e 77; legge 16 febbraio 1987, n. 81, dir. n. 31).**

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento penale a carico di Pati Giuseppe, nato a Copertino il 3 maggio 1967 e residente in Lequile, imputato, del delitto di cui all'art. 589 del c.p.;

OSSERVA

Il 30 giugno 1990 il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Lecce emetteva decreto di citazione a giudizio nei confronti di Pati Giuseppe per il reato di cui all'art. 589 del c.p.

All'udienza dibattimentale del 10 novembre 1990 il pubblico ministero, per contestare in parte il contenuto della deposizione resa dall'imputato ai sensi dell'art. 503 del c.p.p., chiedeva di servirsi delle «dichiarazioni spontanee» rese dalla parte esaminata alla polizia stradale nella immediatezza del fatto, contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Il difensore dell'imputato si opponeva sia alla contestazione, sia all'acquisizione nel fascicolo per il dibattimento di tali «dichiarazioni spontanee».

Avendo il Pati reso quelle dichiarazioni senza l'assistenza del difensore, viene sollevata d'ufficio questione di legittimità degli artt. 350, settimo comma, e 503, terzo comma del c.p.c.

L'art. 350 del c.p.c., così come gli altri articoli contenuti nel titolo quarto del libro quinto, mira a dare attuazione alla direttiva 31 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, chiarendo nella sua formulazione che la polizia giudiziaria può:

a) assumere, con l'assistenza obbligatoria del difensore e con le modalità previste dall'art. 64, sommarie informazioni dalla persona indagata utilizzabili ai fini processuali e, agli effetti del giudizio, per le contestazioni;

b) assumere, sul luogo o nell'immediatezza del fatto, anche senza la presenza del difensore, notizie ed indicazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini al solo fine della immediata prosecuzione delle indagini, col divieto assoluto di qualsiasi documentazione ed utilizzazione processuale;

c) ricevere dichiarazioni spontanee dall'«indagato», utilizzabili, se documentate ai sensi dell'art. 357, secondo comma, lett. b), non come prova ma eventualmente per le contestazioni a norma dell'art. 503, terzo comma del c.p.p.

Come si legge nella relazione ministeriale al progetto preliminare ed al testo definitivo del codice di procedura penale, la formulazione dell'art. 350 rispecchia l'interpretazione della direttiva 31 prevalsa in Commissione redigente dopo un animato dibattito.

Ritenne la commissione che la direttiva 31 consentisse anche la previsione delle cc.dd. dichiarazioni spontanee rese dall'indiziato senza il difensore alla polizia giudiziaria ed utilizzabili in giudizio ai fini delle contestazioni, pervenendo a tale conclusione con l'argomento che tale direttiva mostrerebbe di distinguere le «informazioni rese» (utilizzabili) da quelle «assunte (e, quindi, provocate) dalla polizia giudiziaria» (inutilizzabili).

La linea interpretativa seguita nella formulazione del settimo comma dell'art. 350, e conseguentemente dall'art. 357, secondo comma, lett. b), che consente la documentazione delle dichiarazioni spontanee rese dall'indiziato alla polizia giudiziaria senza l'assistenza del difensore per l'eventuale utilizzazione a norma dell'art. 503, terzo comma, ai fini delle contestazioni, appare però in contrasto con la precisa volontà del legislatore delegante che con la direttiva 31 seconda parte pone il divieto di «ogni utilizzazione agli effetti del giudizio, anche attraverso testimonianza della stessa polizia giudiziaria, delle dichiarazioni ad essa rese da testimoni o dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, senza l'assistenza della difesa».

Il divieto di utilizzazione, posto dal legislatore delegante, si riferisce, secondo l'univoco significato letterale della direttiva in esame, anche alle «dichiarazioni rese» (quindi, non provocate ma spontanee) dall'indiziato alla polizia giudiziaria senza l'assistenza del difensore e non solo alle «informazioni assunte» (e, quindi, provocate), alle quali peraltro fa richiamo alla stessa direttiva là dove consente alla polizia giudiziaria «di assumere sul luogo e nell'immediatezza del fatto, anche senza l'assistenza del difensore, notizie ed indicazioni utili ai fini dell'immediata prosecuzione delle indagini», con divieto, però, di ogni documentazione ed utilizzazione processuale.

Quindi, le disposizioni di cui all'art. 350, settimo comma, e degli artt. 357, secondo comma, lett. b), e 503, terzo comma, del c.p.p., che alla prima sono correlate, nella parte in cui consentono la documentazione delle dichiarazioni spontanee rese dall'indiziato alla polizia giudiziaria senza l'assistenza del difensore e la successiva eventuale utilizzazione per le contestazioni, esorbitando dai limiti della delega contenuta nella direttiva 31, si pongono in contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Ove, poi, non si ritenessero in contrasto con la ratio della direttiva 31, le norme in esame violerebbero l'art. 24, secondo comma, della Costituzione non garantendo alcun diritto di difesa a chi, già indiziato del reato, decidesse di rendere dichiarazioni spontanee alla polizia giudiziaria senza essere edotto delle contestazioni a suo carico e senza la possibilità di esercitare pienamente il diritto di difesa nella fase più delicata del processo, quando vengono raccolte le prime fonti di prova.

La prospettata questione è certamente rilevante nel giudizio in corso in quanto se venisse dichiarata l'illegittimità costituzionale degli articoli del codice di procedura penale citati verrebbe meno la possibilità per il p.m. di contestare all'imputato le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria.

*P. Q. M.*

*Visti l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 24, secondo comma, 76 e 77 della Costituzione ed alla direttiva n. 31 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 350, settimo comma, nonché degli artt. 357, secondo comma, lett. b) e 503, terzo comma, del c.p.p., nella parte in cui dette norme consentono la documentazione delle dichiarazioni spontanee rese dall'indiziato alla polizia giudiziaria senza l'assistenza del difensore e la utilizzazione ai fini delle eventuali contestazioni;*

*Ordina la rimessione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Sospende il procedimento fino alla definizione del giudizio incidentale di costituzionalità così promosso d'ufficio;*

*Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza, alle parti private ed ai loro difensori, al Procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Lecce ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la sua comunicazione al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.*

Lecce, addì 10 novembre 1990

*Il pretore: BOSELLI*

*Il direttore di cancelleria: BOLLINO*

N. 98

*Ordinanza emessa il 13 dicembre 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Roma nel procedimento penale a carico di Fagotti Giuseppe ed altro*

**Processo penale - Procedimento pretorile - Indagini preliminari - Procedimenti speciali - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Emissione del provvedimento in camera di consiglio - Asserita natura di sentenza di condanna - Lamentata omessa previsione di pronuncia in pubblica udienza - Violazione dei principi della legge delega e della convenzione per i diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - Disparità di trattamento tra imputati.**

(C.P.P. 1988, artt. 447, 448 e 563).

(Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, primo comma, prima parte; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, primo comma, punto 45; legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6, primo comma; Cost., artt. 3 e 76).

#### IL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

Visti gli atti del procedimento penale n. 10243/90 rg. gip. (n. 40760/90N rg. p.m.);

#### PREMESSO IN FATTO

che in data 24 settembre 1990 Fagotti Giuseppe e Andreocci Cosimo e il pubblico ministero presso la pretura circondariale di Roma presentavano richiesta congiunta di applicazione della pena nel corso delle indagini ai sensi degli artt. 444 e segg. e 549 del c.p.p. di giorni venti di arresto e lire otto milioni di ammenda, con il beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena in ordine al reato previsto dall'art. 17, lett. b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sostituito dall'art. 20, lett. b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per avere abusivamente costruito, in assenza di concessione edilizia, un manufatto in muratura delle dimensioni di metri 32 x 15,50 x 3 di altezza, sito in via Presenzano, 9 (già via Laurentina, km. 16,500). Accertato in Roma il 24 ottobre 1983, 1° dicembre 1983, 30 gennaio 1984, 15 febbraio 1984, 8 marzo 1984, 25 marzo 1986, 25 maggio 1988;

#### PREMESSO IN DIRITTO

che questo giudice, ritiene che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti sia una sentenza di condanna e che come tale debba essere emessa in pubblica udienza e non in camera di consiglio e tale eccezione, attenendo alle forme con le quali va celebrato il giudizio, è in ogni caso rilevante;

che non ricorrono nel caso in esame i presupposti di una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 del c.p.p. perché:

a) non vi è alcuna prova evidente di innocenza degli imputati;

b) il reato ascritto non è estinguibile per amnistia, ai sensi del d.P.R. n. 75/1990, perché le opere abusive sono di cospicue dimensioni;

c) esso non è estinguibile ai sensi dell'art. 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (cd. condono edilizio), perché le opere non erano ultimate entro il primo ottobre 1983 (epoca in cui erano appena iniziate) come risulta ampiamente dimostrato dalle fotografie in atti e dai numerosi sequestri operati nel corso degli anni e conseguentemente è provato che le domande di condono in atti sono false;

d) non sussistono altre cause di estinzione del reato;

che la pena concordata dalle parti è congrua;

che può concedersi il beneficio della sospensione della pena anche subordinatamente alla demolizione delle opere abusive;

che deve essere emessa la sanzione amministrativa della demolizione delle opere abusive ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

che tale sanzione è ammissibile perché la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 è sentenza di condanna;

## O S S E R V A

I. — Ad avviso di questo giudice va sollevata di ufficio la questione di legittimità costituzionale degli artt. 447, 448 e 563 del c.p.p. in relazione al combinato disposto degli artt. 2, primo comma, prima parte, e punto 45 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 e art. 6, primo comma, della legge 4 agosto 1955, n. 848, per contrasto con gli artt. 76 e 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che nella fase delle indagini preliminari la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. sia emessa in pubblica udienza.

II. — Occorre premettere qualche considerazione in ordine alla natura della sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.

Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione la sentenza in questione non è una pronuncia di condanna (sezione prima, 19 febbraio 1990, Migliardi); essa ha in particolare sostenuto il principio che la sentenza *de quo* non comporta un accertamento della responsabilità dell'imputato in ordine al reato addebitatogli; pertanto non è inquadrabile tra le sentenze di condanna, bensì nella categoria delle «sentenze in ipotesi», precisando che l'interpretazione data dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 66/1990, *incidenter tantum*, non affermava in maniera precisa che potesse trattarsi di sentenza di condanna, posto che l'accordo tra le parti non può essere sostitutivo dell'accertamento della verità che è compito del giudice. In sintesi l'assunto della Corte di cassazione si fonda sui seguenti punti:

- 1) la relazione parlamentare sul nuovo codice afferma che la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. prescinde dalla responsabilità del reo;
- 2) l'art. 445 del c.p.p. prevede che tale sentenza non abbia efficacia nei giudizi civili o amministrativi;
- 3) l'art. 445 citato si limita ad equiparare tale sentenza, per alcuni effetti, ad una pronuncia di condanna e ciò dimostra che il legislatore non l'ha voluta considerare una sentenza di condanna.

Dissentendo dall'orientamento di cui sopra, ritiene questo giudice che la natura di pronuncia di condanna nel caso di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. si evince innanzitutto dal rilievo che non può infliggersi una sanzione penale, tanto più a pena detentiva, se non in virtù del principio della responsabilità personale accertata dal giudice ai sensi degli artt. 27, primo comma, 25 e 101 della Costituzione.

Vi è un'altra ragione per la quale la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. è e non può essere che di condanna: l'art. 6, primo comma, primo periodo, della legge 4 agosto 1955, n. 848, di ratifica della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, stabilisce che «ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata imparzialmente, pubblicamente e in un tempo ragionevole, da parte di un tribunale indipendente ed imparziale, costituito dalla legge, che deciderà ... sul fondamento di ogni accusa in materia penale elevata contro di lei». Spetta dunque solo al giudice la valutazione della responsabilità penale e non può essere emessa sentenza di condanna se non dopo che il giudice abbia valutato la fondatezza delle accuse.

Ritiene questo giudice che la natura di sentenza di condanna della pronuncia emessa ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., già adombrata nella sentenza n. 66/1990 di codesta Corte costituzionale, sia stata definitivamente chiarita con la sentenza n. 313/1990, nella quale si afferma che il giudice ha il potere-dovere di accertare la responsabilità dell'imputato e conseguentemente valutare la congruità della pena rispetto alla fattispecie concreta, previa verifica della sussistenza delle circostanze, della congruità del giudizio comparativo ai sensi dell'art. 133, anche in funzione del fine sia retributivo sia rieducativo che la pena deve avere.

III. — Una volta chiarito che la sentenza *de quo* è una vera e propria sentenza di condanna, assume rilievo l'eccezione di incostituzionalità oggi sollevata.

Tale sentenza nel procedimento pretorile è emessa in camera di consiglio per il rinvio che l'art. 563, primo comma, del c.p.p. opera alle norme per i reati di competenza del tribunale, in quanto applicabili. Trattandosi di sentenza che accerta la responsabilità dell'imputato, ad avviso di questo giudice deve essere emessa in conformità dell'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848, di ratifica ed esecuzione della Convenzione per i diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il quale prevede che «il giudizio deve essere pubblico, ma l'ingresso nella sala di udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della moralità, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita delle parti in causa, o in quella misura ritenuta strettamente indispensabile dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità potesse ledere gli interessi della giustizia».

Dalla formulazione della norma emergono due punti essenziali:

a) che la pubblicità dell'udienza è prevista per ogni tipo di giudizio nel corso del quale debba emettersi una sentenza con la quale si dichiara la colpevolezza dell'imputato;

b) che la limitazione alla pubblicità del giudizio va valutata in concreto dal giudice, in relazione alla singola fattispecie sottoposta al suo esame, ma non può essere applicata in via generale ad un determinato rito processuale.

Il giudizio che conduce ad una sentenza di condanna, sia pure a pena concordata dalle parti e sia pure nella fase delle indagini preliminari, non può sottrarsi alla pubblicità dell'udienza, tipica di ogni ordinamento democratico. Né vale sostenere che proprio la sottrazione alla pubblicità è un aspetto premiale dell'istituto in esame, perché il fine precipuo della pubblicità dell'udienza è quello della garanzia di trasparenza del processo nei confronti sia dell'imputato che della collettività.

Pertanto le norme del codice sottoposte oggi al vaglio della Corte appaiono in contrasto con l'art. 6 della citata convenzione internazionale che è legge dello Stato in seguito alla ratifica.

Né può ritenersi che il legislatore delegante abbia inteso abrogare implicitamente la norma della legge di ratifica, perché, anzi, l'art. 2 della legge delega, al comma 1, detta una direttiva «cornice», di portata generale, cui le altre direttive formulate nel corso del medesimo articolo debbono uniformarsi: quest'ultimo infatti afferma che: «il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale».

La direttiva di cui al punto 45 stabilisce che l'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice, fino all'apertura del dibattimento, l'applicazione della pena concordata e che il giudice decide in udienza con sentenza inappellabile; la direttiva non precisa tuttavia se l'udienza debba essere pubblica, ma ciò appare implicito in virtù di quanto detto al primo comma dell'art. 2. Il legislatore delegato ha interpretato il punto 45 della direttiva nel senso che l'applicazione della pena su richiesta delle parti possa essere effettuata in udienza camerale, senza tener conto della direttiva primaria posta dal primo comma dell'art. 2 della medesima legge delega; ma, in tal modo, ha ecceduto dalla delega postagli dal comma 1 dell'articolo citato, così violando il disposto dell'art. 76 della Costituzione e creando disparità di trattamento tra giudicabili, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, perché la medesima pena per un identico reato può essere inflitta ad un imputato senza la garanzia della pubblicità dell'udienza rispetto ad un altro imputato giudicato con rito ordinario.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante ai fini del presente giudizio la questione di legittimità costituzionale degli artt. 447, 448 e 563 del c.p.p. in relazione al combinato disposto degli artt. 2, primo comma, prima parte, e punto 45 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 e art. 6, primo comma, della legge 4 agosto 1955, n. 848, per contrasto con gli artt. 76 e 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che nella fase delle indagini preliminari la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. sia emessa in pubblica udienza;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Roma, addì 13 dicembre 1990

*Il giudice delle indagini preliminari: BRESCIANO*

N. 99

*Ordinanza emessa l'8 gennaio 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bergamo nel procedimento penale a carico di Codazzi Giovanni Paolo*

**Processo penale - Udienza preliminare - Richiesta del p.m. di rinvio a giudizio - Trasmissione al g.i.p. del fascicolo - Mancanza di taluni atti (nella specie: ricorso per Cassazione) - Richiesta degli stessi - Rifiuto del p.m. - Asserito non obbligo di trasmissione di tutti gli atti, fatta eccezione di quelli elencati nell'art. 416, secondo comma, del cod. proc. pen. - Lamentata sottrazione di atti al contraddittorio con la difesa - Conseguente limitazione per l'esercizio della stessa - Compressione del potere giurisdizionale del g.i.p. ad opera del p.m.**

(C.P.P. 1988, art. 416, secondo comma).

(Cost., artt. 24, 101 e 102).

#### IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Rilevato che in data 13 giugno 1990 il p.m. chiedeva il rinvio a giudizio di Linzola Giovanni e Codazzi Giovanni Paolo per il reato di cui agli artt. 110 e 81 cpv, del c.p. e 72 della legge stupefacente;

che il g.i.p. segnalava la mancanza nel fascicolo trasmesso a norma dell'art. 416 del c.p.p. di alcuni atti (quali relativi ad un ricorso per Cassazione) e restituiva il fascicolo stesso al p.m. sollecitandone l'integrazione;

che il p.m., non ritenendo di accogliere tale sollecitazione proveniente dal giudice, rispondeva con due ordini di argomentazioni:

1) l'art. 416, secondo comma, del c.p.p. indica dettagliatamente gli atti che il p.m. deve trasmettere al g.i.p. (notizia di reato, documentazione relativa alle indagini espletate, verbali degli atti compiuti davanti al g.i.p., corpo del reato e cose pertinenti al reato qualora non debbano essere custoditi altrove) e non contiene quindi alcun obbligo per il primo di mettere a disposizione del secondo e delle altre parti l'intero fascicolo processuale, tanto che l'eventuale mancata trasmissione di atti come unica conseguenza l'inutilizzabilità degli stessi in giudizio.

In particolare gli atti relativi al ricorso per Cassazione non sono ricompresi fra quelli di cui all'art. 416, secondo comma, del c.p.p.

Ciò troverebbe conferma nel ruolo svolto dal g.i.p. — giudice «senza fascicolo» — nell'udienza preliminare, ruolo che, essendo limitato ad un «giudizio di rito» non presuppone una cognizione piena;

2) il p.m. prima dell'esercizio dell'azione penale può selezionare gli atti da trasmettere al g.i.p. con riferimento alle singole posizioni e ai singoli fatti oggetto di indagini non essendo tenuto alla «discovery» di atti relativi ad «indagati» o «incolpazioni» diversi da quelli per cui chiede il rinvio a giudizio (v. anche art. 130 delle disp. att. e in generale normativa sulla separazione e riunione dei processi) e quindi anche sotto questo profilo è libero di trasmettere un' fascicolo contenente solo una parte degli atti in suo possesso;

che il g.i.p. fissava l'udienza preliminare in data 16 ottobre 1990 e, dopo una serie di rinvii dovuti a difetti di notifica all'imputato Codazzi, celebrava tale udienza nei confronti di quest'ultimo in data 8 gennaio 1991;

Premesso che nessun rilievo questo giudice intende muovere in ordine alle argomentazioni di cui al punto 2) in quanto appare pienamente legittimo che il p.m. nel caso in cui procede «separatamente» per più indagati o più incolpazioni trasmetta al g.i.p. solo gli atti relativi alla richiesta di rinvio a giudizio che intende formulare;

che nel caso di specie tuttavia non si è verificata tale situazione in quanto i fatti di cui al procedimento, assai semplici, si riferiscono ad un episodio di detenzione di droga scoperto in flagranza e a pregressi episodi ammessi dagli imputati, fin dall'inizio attribuiti solo al Linzola e al Codazzi in concorso fra loro;

Con riguardo alle argomentazioni di cui al punto 1);

## O S S E R V A

L'art. 416, secondo comma, così come interpretato sia dal p.m., conformemente alla lettura della norma, che da questo giudice — che non avrebbe comunque strumenti processuali per imporre una diversa interpretazione, pure inizialmente sollecitata con la propria missiva al p.m., ma da questi non raccolta — si appalesa costituzionalmente illegittima sotto due profili:

1) per contrasto con l'art. 24 della Costituzione in quanto consente al p.m. di sottrarre degli atti al contraddittorio con la difesa (che si realizza con il deposito del fascicolo trasmesso con la richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell'art. 131 delle disp. att.), con violazione del fondamentale diritto dell'imputato di conoscere le vicende processuali che hanno portato all'elevazione dell'imputazione nei suoi confronti, comprensive sia degli elementi a suo carico che di quelli a suo discarico eventualmente emersi nel corso delle indagini preliminari.

Ne discende che non è sanzione sufficiente alla mancata trasmissione di atti l'inutilizzabilità degli stessi nelle successive fasi del giudizio: tale sanzione non offre infatti alcuna garanzia nel caso che gli atti non trasmessi non contengano elementi di accusa, ma elementi contrastanti con l'accusa stessa che la difesa potrebbe non conoscere — vista la segretezza della precedente fase processuale — e non essere posta in grado di utilizzare a suo vantaggio, eventualmente nella prospettiva della scelta di riti alternativi che nell'udienza preliminare le parti possono effettuare;

2) per contrasto con gli artt. 101 e 102 della Costituzione in quanto limita la cognizione del giudice in un modo incompatibile con le attribuzioni proprie dell'organo giudicante. Il g.i.p. è soggetto soltanto alla legge che in sede di udienza preliminare gli impone o gli consente alcune attività quali, oltre alle deliberazioni sul rinvio a giudizio, la decisione, anche di ufficio, sulla libertà personale dell'imputato o la decisione sul merito nel caso di applicazione di un rito alternativo (patteggiamento o rito abbreviativo).

Tali attività vengono limitate e condizionate dal potere del p.m. di non trasmettere alcuni atti del suo fascicolo ponendo il giudice nella condizione di assumere delle decisioni senza la certezza di aver valutato tutto il materiale raccolto, eventualmente utile alla decisione stessa. Ciò con riguardo anche all'accertamento di talune nullità rilevabili anche d'ufficio, che potrebbero nascondersi nelle pieghe di atti non trasmessi dal p.m.

L'esercizio della funzione giurisdizionale in conclusione sarebbe illegittimamente compresso dal potere — fra l'altro non suscettibile di alcun controllo e quindi del tutto insidiabile — del p.m. di trattenere una parte degli atti a sua disposizione.

La questione di legittimità costituzionale così prospettata, oltre che non manifestamente infondata, appare rilevante per due motivi:

1) questo giudice all'esito dell'udienza preliminare deve decidere in ordine alla posizione del Codazzi e non ritiene di poterlo fare senza la disponibilità dell'intero fascicolo del p.m.; ciò anche perché la consapevolezza della mancanza nel fascicolo trasmessogli di alcuni atti di cui non si può conoscere la natura e la portata, non consente di valutare l'incidenza degli stessi nella decisione;

2) la mancanza in particolare degli atti relativi ad un ricorso per Cassazione non consente al giudice, al momento della decisione di accertare la eventuale sussistenza di nullità rilevabili d'ufficio.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 416, secondo comma, del c.p.p. in relazione agli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione;*

*Sospende il giudizio in corso a carico di Codazzi Giovanni Paolo;*

*Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento;*

*Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

Bergamo, addì 8 gennaio 1991

*Il giudice: AZZOLINI*

*Il funzionario di cancelleria: MELILLI*

N. 100

*Ordinanza emessa il 21 dicembre 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Foggia nel procedimento penale a carico di Battaglini Francesco*

**Processo penale - Richiesta di rinvio a giudizio - Rinuncia dell'imputato all'udienza preliminare per adizione al rito immediato - Insindacabilità - Conseguente emissione da parte del g.i.p. del decreto relativo - Violazione del principio di parità tra le parti (p.m. e imputato) - Compressione del potere di controllo giurisdizionale del giudice - Limitazione dell'indipendenza della giurisdizione.**

(C.P.P. 1988, art. 419, sesto comma).

(Cost., artt. 3, 101, secondo comma, 102, primo comma, 107, terzo comma, e 112).

#### IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letti gli atti del procedimento n. 2616/90 r.g.g.i.p., promosso nei confronti di Battaglini Francesco, imputato di rapina pluriaggravata e altro, per fatti accertati in agro di Margherita di Savoia, il 4 ottobre 1990, detenuto in attesa di giudizio di primo grado;

#### OSSERVA IN FATTO

A seguito di ricognizione fotografica, effettuata, presso la p.g. di Cerignola, da parte della persona offesa dal reato per cui si procede, il Battaglini veniva tratto in arresto, con ordinanza dispositiva di custodia cautelare inter moenia.

Il p.m. avanzava richiesta di rinvio a giudizio e l'imputato, rinunciando all'udienza preliminare, chiedeva il giudizio immediato a norma degli artt. 453, terzo comma, e 419, quinto comma.

Doveva in conseguenza farsi applicazione dell'art. 419, sesto comma, che vincola il g.i.p. all'emanazione del decreto di giudizio immediato, e non consente al p.m. di interloquire sulla scelta del rito operata dall'imputato.

La norma — nella parte in cui non prevede che il g.i.p. emette decreto di giudizio immediato, su richiesta dell'imputato, quando la prova appare evidente — sembrava incostituzionale perché in conflitto con gli artt. 3; 112; 101, p. secondo comma; 102, primo comma; 107, terzo comma della Costituzione.

Si profilava, pertanto, la necessità di sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 419, sesto comma, trattandosi di norma di indispensabile applicazione nel procedimento in corso.

#### RILEVA IN DIRITTO

Il codice Vassalli delinea un sistema processuale dalla fisionomia inconfondibilmente accusatoria, basato, cioè, sulla assoluta ed inderogabile parità delle parti.

In coerenza con le premesse, l'accusa e la difesa non dovrebbero aver modo di condizionarsi reciprocamente nella scelta del rito; la praticabilità delle loro opzioni dovrebbe risultare condizionata a presupposti identici; il potere-dovere di verificare la sussistenza delle condizioni sostanziali delle strategie processuali prescelte dovrebbe spettare solo ad un giudice terzo.

I canoni che precedono si riflettono perfettamente nelle norme disciplinanti il ricorso ai riti alternativi dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, e del giudice abbreviato — per i quali l'iniziativa dell'imputato o la scelta operata dal p.m., in forma di assenso-controllo, — possono sempre esser superate dal giudice, che non ne è mai vincolato — ma non in quelle riguardanti il giudizio immediato, con evidente lesione di più di una norma costituzionale (artt. 3; 112; 101, secondo comma; 102, primo comma; 107, terzo comma della Costituzione).

Nell'applicazione della pena su richiesta l'iniziativa può partire indifferentemente dall'imputato o dal p.m., con reciproca possibilità di un dissenso che il p.m. è tenuto a motivare e l'imputato no, mentre nel giudizio abbreviato, rimanendo l'iniziativa riservata all'imputato, il dissenso può essere solo del p.m., con conseguente, maggiore necessità di una motivazione.

La possibilità che le parti interloquiscano tra loro deriva dalle conseguenze *quoad poenam* dell'opzione praticata, mentre è proprio la mancanza di riflessi sostanziali a far sì che, invece, per il giudizio immediato non si prevedano, come prodromi necessari della decisione del giudice, accordi o tentativi di accordo delle parti.

In questo caso il g.i.p. è adito direttamente dal p.m. — che deve aver interrogato l'indagato e dimostrato l'evidenza della prova raggiunta — o dall'imputato che, in seguito alla richiesta di rinvio a giudizio, può rinunciare all'udienza preliminare.

Se la riconducibilità alla sola sfera processuale degli effetti della scelta del rito immediato spiega la possibilità di ottenere il relativo decreto «inaudita altera parte», resta però del tutto priva di giustificazione, in un sistema caratterizzato da penetranti controlli giurisdizionali, la circostanza che l'iniziativa dell'imputato possa, senza alcun condizionamento, alterare la normale sequenza procedurale e vincolare il giudice per le indagini preliminari.

Di fronte ad una simile scelta normativa appare con evidenza la posizione di favore del p.m. (art. 3 della Costituzione) che deve dimostrare l'evidenza probatoria, se vuole ottenere il decreto di giudizio immediato, ma può esser trascinato in dibattimento senza argini, rimanendo vincolato alla scelta del rito operata dall'imputato.

Giova a tale proposito ricordare che sono proprio i giudici della Consulta a chiarire l'incostituzionalità dei meccanismi normativi che consentono un condizionamento reciproco delle parti in ordine alle strategie processuali da adottare (sentenza n. 66 del 1990).

D'altronde l'art. 419, sesto comma del g.i.p. non pone solo un problema di tutela dell'uguaglianza formale dell'accusa e della difesa.

La norma, invero, consente alla persona sottoposta alle indagini di paralizzare il potere del p.m. di proseguire nella ricerca delle prove anche dopo il deposito della richiesta di rinvio a giudizio (art. 419, terzo comma del g.i.p.), e il potere del g.i.p. di indicare alle parti temi nuovi o incompleti sui quali si renda necessario acquisire ulteriori informazioni ai fini della decisione (art. 422, primo comma).

Ora, se la giurisprudenza costituzionale ha sottolineato sin dagli anni 70 la stretta connessione esistente tra le norme disciplinanti le modalità di assunzione della prova e il diritto di difesa, non sembra fuor di luogo, oggi, mutati gli sfondi normativi, esaminare le norme che in concreto limitano la ricerca della prova, in relazione al canone della doverosità dell'esercizio dell'azione penale (art. 112 della Costituzione).

Se è vero che la rinuncia all'udienza preliminare interviene dopo la richiesta di rinvio a giudizio, e cioè quando il p.m. ha già implicitamente valutato i risultati delle indagini esperite, ritenendole chiuse, è pur vero, però, che deve consentirsi all'organo inquirente di cercare le prove proprio quando l'imputato non sospetta più che una simile ricerca sia in corso, e quindi più incisiva può essere l'azione dell'accusa.

La limitazione dei poteri dell'imputato sul terreno del giudizio immediato, nel senso della riconduzione dell'operatività delle sue scelte ad un *placet* del giudice che valuti evidente la prova raggiunta dal p.m., non equivale ad una enfaticizzazione di meccanismi normativi che possono consentire al p.m. percorsi insidiosi per il diritto di difesa, ma corregge quelle scelte legislative attraverso le quali è filtrata una discrezionalità di fatto dell'azione penale, che si è tradotta, oltre che nella pratica obliterazione di un principio costituzionale, anche in una situazione di sovrapposizione dei magistrati inquirenti.

La logica della parità di accusa e difesa va accettata fino in fondo: non si può da un lato privare il p.m. del potere di coercizione personale, in omaggio al suo ruolo di parte, e dell'altro impedirgli di determinarsi liberamente nell'individuazione delle strategie processuali da perseguire, consentendo all'imputato di paralizzarne le possibili mosse, anche quando la contrazione della sequenza procedurale non è giustificata dalla particolare evidenza probatoria raggiunta dalle indagini.

Infine, la riconduzione del giudizio immediato a parametri certi, oltre che identici per il p.m. e per l'imputato, implica di necessità che le scelte delle parti siano sottoposte al controllo del giudice: non renderle suscettibili di alcun sindacato significherebbe negare implicitamente alla prescrizione in tal modo introdotta ogni reale valore giuridico.

D'altra parte, sembra sia questa l'unica strada per evitare il condizionamento della funzione giurisdizionale, che nella formulazione attuale dell'art. 419, sesto comma viene ridotta a burocratico automatismo finalizzato a dar esecuzione alle richieste dell'indagato, ed è privata della discrezionalità valutativa che le si deve ritenere coesistente, con evidente lesione degli artt. 102, primo comma; 101, secondo comma e 107 terzo comma della Costituzione.

Dopo la richiesta di rinvio a giudizio il g.i.p. è l'unico organo che può aver chiare dinanzi a sé le sorti del processo, ed è quindi l'unico giudice cui sarebbe coerente, oltre che costituzionalmente corretto, attribuire il poterdovere di verificare la sussistenza delle condizioni sostanziali di ammissibilità delle strategie processuali pescelte dalle parti.

Una valutazione-filtro di questo tipo appare indispensabile non solo per il principio generale dell'indisponibilità dalle parti delle norme procedurali, e per la tutela dei non pochi interessi pubblici connessi al processo, ma anche, più in particolare, perché non sembra seriamente sostenibile che l'udienza preliminare sia prevista del procedimento solo in funzione di garanzia dell'indagato.

Ed invero le finalità cui risultano orientate le relative previsioni normative traspaiano limpidamente dai lavori preparatori e dalle relazioni, e sono quelle di fungere da strumento decongestionante, di smistamento, di filtro, onde non è possibile pensare che, solo che l'indagato lo voglia, questo snodo così cruciale per il processo possa essere eliminato.

Gli esiti possibili dell'udienza preliminare in primis garantiscono il collegio giudicante: la sentenza di non luogo a procedere, perchè assicura realizzazione a quella esigenza di deflazione dei carichi giudiziari che percorre tutto il codice e ne è forse la principale scelta ispiratrice, il decreto di rinvio a giudizio perchè, pur non condizionando il collegio, tuttavia lo pone di fronte alla circostanza che sui risultati delle indagini preliminari si sono già espressi due magistrati, rispettivamente con la richiesta e il decreto di rinvio a giudizio.

La possibilità poi che il g.i.p. sia privato dei poteri previsti dall'art. 422, primo comma, rende ancora più evidenti i rischi connessi alla mancanza di un qualsivoglia tipo di argine alla rinuncia che l'indagato faccia all'udienza preliminare. Scardinare i poteri connessi all'udienza preliminare può infatti significare l'approdo frettoloso ad un dibattimento che non potrebbe non risentire della circostanza che il processo abbia percorso un *iter* non fisiologico nei tempi e nelle attività demandate ai Magistrati che ne furono investiti.

Per le considerazioni che precedono, ricondurre la pronuncia del decreto di giudizio immediato sui binari della discrezionalità valutativa coesistente alla funzione giurisdizionale non solo risponde all'esigenza formale di rimuovere vincoli e condizionamenti dell'indipendenza del giudice di dubbia costituzionalità (artt. 101, secondo comma; 102, primo comma; 107, terzo comma della Costituzione) — il che di per sè sembrerebbe giustificare un intervento correttivo — ma anche da corpo all'esigenza più sostanziale di prevedere, in una prospettiva di maggiore coerenza col disegno globale del codice, un meccanismo di controllo giurisdizionale sulla scelta del rito operato dalle parti che garantisca la funzionalità del processo.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*1) Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 419, sesto comma del g.i.p., in relazione agli artt. 3; 112; 101, secondo comma; 102, primo comma; 107, terzo comma della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice per le indagini preliminari emette decreto di giudizio immediato, su richiesta dell'imputato, quando la prova risulta evidente;*

*2) Sospende il procedimento in corso;*

*3) Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;*

*4) Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei Deputati;*

*5) Manda alla propria Cancelleria per quanto di competenza.*

Foggia, addì 21 dicembre 1990

*Il giudice per le indagini preliminari: D'ALESSANDRO*

91C0232

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore  
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
Libreria PIROLA MAGGIOLI  
di De Luca  
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**  
Libreria UNIVERSITARIA  
Piazza V. Rivera, 6
- ◇ **PESCARA**  
Libreria COSTANTINI  
Corso V. Emanuele, 146  
Libreria dell'UNIVERSITA  
di Lidia Cornacchia  
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**  
Libreria IPOTESI  
Via Oberdan, 9

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
Cartolibreria  
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA  
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**  
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
Libreria G. MAURO  
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**  
Libreria DOMUS  
Via Monte Santo
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
Libreria PIROLA MAGGIOLI  
di Fiorelli E.  
Via Buozzi, 23
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**  
Rivendita generi Monopollo  
LEOPOLDO MICO  
Corso Umberto, 144

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**  
Libreria AMATO ANTONIO  
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**  
Libreria CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
Libreria MASONE NICOLA  
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
Libreria CROCE  
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**  
Libreria RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**  
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**  
Libreria CRISCUOLO  
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO**  
Libreria ATHENA S.a.s.  
Piazza S. Francesco, 66

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**  
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.  
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FERRARA**  
Libreria TADDEI  
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**  
Libreria CAPPELLI  
Corso della Repubblica, 54  
Libreria MODERNA  
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**  
Libreria LA GOLIARDICA  
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**  
Libreria FIACCADORI  
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**  
Tip. DEL MAINO  
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**  
Libreria TARANTOLA  
Via Matteotti, 37
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
Libreria MODERNA  
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**  
Libreria DEL PROFESSIONISTA  
di Giorgi Egidio  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
Libreria ANTONINI  
Via Mazzini, 16

## ◇ PORDENONE

- Libreria MINERVA  
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**  
Libreria ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F  
Libreria TERGESTE S.a.s.  
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**  
Cartolibreria UNIVERSITAS  
Via Pracchiuso, 19  
Libreria BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
Libreria TARANTOLA  
Via V. Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**  
Ed. BATTAGLIA GIORGIA  
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**  
Cartolibreria LE MUSE  
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**  
Libreria LA FORENSE  
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**  
Edicola di CIANFANELLI A. & C.  
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**  
Libreria CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
AGENZIA 3A  
Via Aureliana, 59  
Libreria DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà del Lavoro, 124  
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA  
Via Santa Maria Maggiore, 121  
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO  
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ **SORA (Frosinone)**  
Libreria DI MICCO UMBERTO  
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**  
Cartolibreria MANNELLI  
di Rosarita Sabatini  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**  
Cartolibreria MANCINI DUILIO  
Viale Trieste
- ◇ **VITERBO**  
Libreria BENEDETTI  
Palazzo Uffici Finanziari

## LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**  
Libreria ORLICH  
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**  
Libreria CENTRALE  
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**  
Libreria IL LEGGIO  
Via Montenotte, 36/R

## LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**  
Cartolibreria GRAN PARADISO  
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**  
Libreria LORENZELLI  
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**  
Libreria QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**  
Libreria NANI  
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**  
Libreria DEL CONVEGNO  
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**  
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI  
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**  
GARZANTI Libreria Internazionale  
Palazzo Università  
Libreria TICINUM  
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**  
Libreria ALESSO  
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**  
Libreria PONTIGGIA e C.  
Corso Moro, 3

## MARCHE

- ◇ **ANCONA**  
Libreria FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5

## ◇ ASCOLI PICENO

- Libreria MASSIMI  
Corso V. Emanuele, 23  
Libreria PROPERI  
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**  
Libreria MORICETTA  
Piazza Annesione, 1  
Libreria TOMASSETTI  
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**  
LA TECNOGRAFICA  
di Mattioli Giuseppe  
Via Mameli, 80/82

## MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**  
Libreria DI.E.M.  
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**  
Libreria PATRIARCA  
Corso Garibaldi, 115

## PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**  
Libreria BERTELOTTI  
Corso Roma, 122  
Libreria BOFFI  
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**  
Casa Editrice ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**  
Libreria BORELLI TRE RE  
Corso Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA (VerCELLI)**  
Libreria GIOVANNACCI  
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**  
Casa Editrice ICAP  
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**  
Libreria POLICARO  
Via Mille, 16
- ◇ **TORINO**  
Casa Editrice ICAP  
Via Monte di Pietà, 20  
S.O.C.E.DI. S.r.l.  
Via Roma, 80
- ◇ **VERCELLI**  
Libreria LA LIBRERIA  
Corso Libertà, 48

## PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**  
JOLLY CART di Lorusso A. & C.  
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**  
Libreria FRANCO MILELLA  
Viale della Repubblica, 18/B  
Libreria LATERZA e LAVIOSA  
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**  
Libreria PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**  
Libreria PATIERNO  
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
Libreria MILELLA  
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**  
IL PAPIRO - Rivendita giornali  
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**  
Libreria FUMAROLA  
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

- ◇ **ALGERO (Sassari)**  
Libreria LOBRANO  
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**  
Libreria DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**  
Libreria Centro didattico NOVECENTO  
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**  
Libreria SANNA GIUSEPPE  
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**  
MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 10

## SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**  
Libreria L'AZIENDA  
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**  
Libreria SCIASCIA  
Corso Umberto I, 36

## ◇ CATANIA

- ENRICO ARLIA  
Rappresentanze editoriali  
Via V. Emanuele, 62  
Libreria GARGIULO  
Via F. Riso, 56/58  
Libreria LA PAGLIA  
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**  
Libreria BUSCEMI G. B.  
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**  
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO  
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**  
Libreria PIROLA  
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**  
Libreria FLACCOVIO DARIO  
Via Ausonia, 70/74  
Libreria FLACCOVIO LICAF  
Piazza Don Bosco, 3  
Libreria FLACCOVIO S.F.  
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ **RAGUSA**  
Libreria E. GIGLIO  
Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**  
Libreria CASA DEL LIBRO  
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**  
Libreria LO BUE  
Via Cassio Cortese, 8

## TOSCANA

- ◇ **AREZZO**  
Libreria PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**  
Libreria SIGNORELLI  
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**  
Libreria MARRADI  
di Boninsegna Vega  
Via Marradi, 207/A
- ◇ **LUCCA**  
Libreria BARONI  
Via S. Paolino, 45/47  
Libreria Prof.le SESTANTE  
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**  
GESTIONE LIBRERIE  
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **PISA**  
Libreria VALLERINI  
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**  
Libreria TURELLI  
Via Macallè, 37
- ◇ **SIENA**  
Libreria TICCI  
Via delle Terme, 5/7

## TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**  
Libreria EUROPA  
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**  
Libreria DISERTORI  
Via Diaz, 11

## UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**  
Nuova Libreria LUNGA  
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**  
Libreria SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**  
Libreria ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

## VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**  
Libreria MONTEMIUS  
Viale Conseil des Commis, 28

## VENETO

- ◇ **BELLUNO**  
Cartolibreria BELLUNESE  
di Baldan Michela  
Via Loreto, 22
- ◇ **PADOVA**  
Libreria DRAGHI - RANDI  
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**  
Libreria PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
Libreria CANOVA  
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**  
Libreria GOLDONI  
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**  
Libreria GHELFI & BARBATO  
Via Mazzini, 21  
Libreria GIURIDICA  
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**  
Libreria GALLA  
Corso A. Palladio, 41/43



## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Millani Fabiano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili*

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 315.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 170.000</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 56.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 40.000</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 175.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 95.000</li> </ul> <p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 56.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 40.000</li> </ul>	<p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 175.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 95.000</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 600.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 330.000</li> </ul> <p><b>Tipo G</b> - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 800.000</li> </ul> <p><b>Tipo H</b> - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 530.000</li> </ul>
--	--

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazi	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

*N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%*

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazi	L. 1.300

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**  
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221    vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276    inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



\* 4 1 1 1 1 0 0 0 9 0 9 1 \*

**L. 6.000**